

SOMMARIO**INHALTSVERZEICHNIS**

ANNO 2007

JAHR 2007

PARTE PRIMA

ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI

GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**AUTONOME PROVINZ TRIENT**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 aprile 2007, n. 4-84/Leg.

Regolamento avente ad oggetto «Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)» pag. 5

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE**AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 maggio 2007, n. 64-30.1.

Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio di Nova, CC Maia, Comune di Merano (poligono) pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 maggio 2007, n. 68-30.1.

Strada comunale a Riscone - sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio Pratino, CC Riscone, Comune di Brunico pag. 17

**DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI**

DEKRET DES LANDESHAUPTMANN
vom 8. Mai 2007, Nr. 64-30.1.

Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Naifbaches, KG Mais, Gemeinde Meran (Schießstand) Seite 17

DEKRET DES LANDESHAUPTMANN
vom 11. Mai 2007, Nr. 68-30.1.

Gemeindestraße in Reischach - Ausscheidung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Loosbaches, KG Reischach, Gemeinde Bruneck . Seite 17

**BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**AUTONOME PROVINZ TRIENT**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
11 maggio 2007, n. 968

Art. 12 bis, comma 2, lett. f), legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.: approvazione del bando per interventi di classificazione acustica del territorio a favore dei comuni in via di certificazione e/o registrazione ambientale pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

16 maggio 2007, n. 1025

LP 7 agosto 2003, n. 7 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Cembra: variante al piano regolatore generale anche per l'adeguamento alla LP 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) ed ai principi e criteri previsti dalla LP 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) - approvazione con modifiche pag. 25

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

14 maggio 2007, n. 406

Autorizzazione alla sdemanializzazione delle pp.ff. 520/2 e 521/2 in CC Vermiglio . pag. 34

COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Elenco operatori biologici, produttori e trasformatori al 31.12.2006 pag. 34

COMUNICATO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO

Conti consuntivi dei gruppi consiliari provinciali relativi all'esercizio finanziario 2006 . . . pag. 43

COMPRESORIO BASSA VALS. E TESINO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITAT. 17 marzo 2007

Graduatoria comprensoriale provvisoria relativa al 2° semestre 2006 dei richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica - LP n. 16/90 «Interventi a favore delle persone anziane» pag. 56

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA - COMMISS.NE ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA 17 aprile 2007, n. 03/07

LP 13.11.1992, n. 21 e succ. mod. ed integr. - Graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica (domande presentate nel periodo 2.11.2004-17.12.2004 e 1.10.2005-30.11.2005) - generalità dei cittadini - parziale modificazione sottograduatoria omogenea n. 8 pag. 57

COMUNE DI ROMALLO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

12 aprile 2007, n. 11/2007

Rettifica per errore materiale 5ª variante al PRG pag. 61

COMUNE DI VOLANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

19 aprile 2007, n. 8

Piano commerciale del Comune di Volano pag. 62

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 aprile 2007, n. 1266

Approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Plaus pag. 62

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
23 aprile 2007, n. 1350

Comune di Terlano: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una prescrizione d'ufficio pag. 68

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
2 maggio 2007, n. 1436

Approvazione delle direttive per la concessione e la liquidazione di contributi o sussidi nell'ambito della tutela degli insiemi ai sensi della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13 pag. 69

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
2 maggio 2007, n. 1448

Comune di San Leonardo in Passiria: approvazione di modifiche al piano urbanistico con una modifica d'ufficio pag. 73

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 maggio 2007, n. 1487

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali pag. 74

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 maggio 2007, n. 1512

Approvazione di un progetto di variante per l'ampliamento della cava di ghiaia «San Floriano» nel Comune di Egna pag. 80

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 maggio 2007, n. 1513

Progetto per l'ampliamento della cava di ghiaia «Sossai» nel Comune di Varna - richiesta di modifica del disciplinare pag. 80

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 maggio 2007, n. 1539

Documento unico di programmazione per le zone obiettivo 2 2000/2006 - modifica della deliberazione del 31.10.2005 n. 4019 (Sostituzione dei responsabili delle misure 1.2, 2.1 e 3.4) pag. 82

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. April 2007, Nr. 1266

Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde Plaus Seite 62

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. April 2007, Nr. 1350

Gemeinde Terlan: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Vorschrift des Amtes Seite 68

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 2. Mai 2007, Nr. 1436

Genehmigung der Richtlinien für die Gewährung und Flüssigmachung von Beiträgen und Beihilfen im Bereich des Ensembleschutzes im Sinne des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 Seite 69

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 2. Mai 2007, Nr. 1448

Gemeinde St. Leonhard in Passeier: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Abänderung von Amtes wegen Seite 73

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. Mai 2007, Nr. 1487

Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen Seite 74

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. Mai 2007, Nr. 1512

Genehmigung eines Varianteprojektes für die Erweiterung der Schottergrube «St. Florian» in der Gemeinde Neumarkt Seite 80

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. Mai 2007, Nr. 1513

Projekt für die Erweiterung der Schottergrube «Sossai» in der Gemeinde Vahrn - Ansuchen um Abänderung der Verhaltensvorschriften . Seite 80

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Mai 2007, Nr. 1539

Einheitliches Programmplanungsdokument für die Ziel 2-Gebiete 2000/2006 - Abänderung des Beschlusses Nr. 4019 vom 31.10.2005 (Ersetzung der Verantwortlichen für die Maßnahmen 1.2, 2.1 und 3.4) Seite 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 maggio 2007, n. 1576

Cancellazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica - p.f. 2884 in P.T. 3277/II, CC Dodiciville, Comune di Bolzano pag. 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 maggio 2007, n. 1578

Finanziamento dell'educazione permanente, delle misure per la promozione della conoscenza delle lingue e dei provvedimenti in materia di bilinguismo sulla base di criteri qualitativi negli anni 2007-2008 .. pag. 84

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 maggio 2007, n. 1594

Integrazione dell'elenco delle acque minerali nella provincia di Bolzano pag. 85

DELIBERAZIONE DELLA I COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO 18 aprile 2007, n. 04/07

Comune di Chiusa: modifica al piano paesaggistico - trasformazione da zona di rispetto in paesaggio di particolare tutela .. pag. 85

COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE

17 maggio 2007

Contratto collettivo concernente modifiche ed integrazioni ai profili professionali del personale provinciale pag. 86

COMUNE DI BARBIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

12 marzo 2007, n. 4

Proroga della validità del piano commerciale del Comune di Barbiano pag. 93

COMUNE DI LA VALLE/LA VAL

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

30 marzo 2007, n. 2/C

Modifica dello Statuto del Comune di La Valle pag. 93

ANNO 2007

PARTE SECONDA

ORDINANZE E SENTENZE

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA

18 aprile 2007, n. 141

Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 330 a 333 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) pag. 94

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. Mai 2007, Nr. 1576

Aufhebung der direkten Denkmalschutzbindung Gp. 2884 in Ezl. 3277/II, KG Zwölfmalgreien, Gemeinde Bozen Seite 83

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. Mai 2007, Nr. 1578

Förderung der Weiterbildung, der Sprachkenntnisse und der Maßnahmen auf dem Gebiet der Zweisprachigkeit nach qualitativen Kriterien in den Jahren 2007-2008 .. Seite 84

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. Mai 2007, Nr. 1594

Ergänzung des Verzeichnisses der Mineralwässer in der Provinz Bozen Seite 85

BESCHLUSS DER I. LANDSCHAFTSSCHUTZKOMMISSION

vom 18. April 2007, Nr. 04/07

Gemeinde Klausen: Änderung des Landschaftsplanes - Umwidmung von Bannzone in besonders schutzwürdige Landschaft ... Seite 85

MITTEILUNG DER LANDESREGIERUNG

vom 17. Mai 2007

Kollektivvertrag beinhaltend Abänderungen und Ergänzungen zu den Berufsbildern des Landespersonals Seite 86

GEMEINDE BARBIANO

GEMEINDERATS BESCHLUSS

vom 12. März 2007, Nr. 4

Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Handelsplanes der Gemeinde Barbiano ... Seite 93

GEMEINDE WENGEN/LA VAL

GEMEINDERATS BESCHLUSS

vom 30. März 2007, Nr. 2/C

Abänderung der Satzung der Gemeinde Wengen Seite 93

JAHR 2007

ZWEITER TEIL

BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

VERFASSUNGSGERICHT - ERKENNTNIS

vom 18. April 2007, Nr. 141

Erkenntnis in den Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 von Abs. 330 bis Abs. 333 des Gesetzes vom 23. Dezember 2005, Nr. 266 (Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates - Finanzgesetz 2006) Seite 94

ANNO 2007
PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

JAHR 2007
ERSTER TEIL
GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

2 aprile 2007, n. 4-84/Leg.

(Registrato alla Corte dei conti il 16.5.2007, registro 1, foglio 8)

Regolamento avente ad oggetto «Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- visto l'art. 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5 e s.m. concernente l'istituzione dell'anagrafe canina e l'attuazione della L. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 533 di data 16 marzo 2007, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento avente ad oggetto "Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)".

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento in esecuzione dell'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5 relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo):

- a) disciplina l'organizzazione, la tenuta e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- b) definisce le modalità per l'adempimento degli obblighi cui è tenuto il proprietario o il detentore di cani in ordine all'iscrizione, alla variazione o alla cancellazione dell'iscrizione all'anagrafe canina dell'animale in proprietà o in detenzione;
- c) stabilisce modalità e criteri per la costruzione o risanamento e per la gestione dei rifugi per cani al fine di garantire buone condizioni di vita degli animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- d) disciplina la cattura, il trasporto, la custodia dei cani vaganti;
- e) disciplina gli interventi sui gatti di colonia.

*Art. 2**Organizzazione, tenuta e gestione dell'Anagrafe canina provinciale*

1. L'anagrafe canina provinciale, di seguito denominata "anagrafe canina", è organizzata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in forma automatizzata, in collaborazione con i comuni e si articola in sezioni comunali; nel prosieguo del regolamento l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è denominata "Azienda provinciale".

2. L'anagrafe canina riporta:

- a) i dati identificativi dei cani di proprietà o trovati vaganti sul territorio provinciale;
- b) i dati e le notizie, ritenuti utili ai fini della sicurezza pubblica e sanitaria, ed i rilievi dell'Azienda provinciale relativi ai cani morsicatori, riguardanti situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

3. Ai fini della raccolta dei dati da riportare nell'anagrafe canina, l'identificazione dei cani di proprietà o comunque trovati vaganti sul territorio provinciale è attuata mediante un sistema elettronico a radiofrequenza (RFID), composto da un microchip e da un lettore di codici. Il "microchip" è un dispositivo, inserito sotto cute, utilizzato per memorizzare le informazioni relative all'identità del cane. Il "lettore di codici" è un dispositivo utilizzato per comunicare con il microchip e che consente di riprodurre sul visualizzatore ottico il numero di identificazione memorizzato ed eventuali altre informazioni. I microchip e i lettori di codici devono essere conformi agli standard europei e alle norme ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785.

4. L'applicazione di microchip ai cani e l'iscrizione all'anagrafe canina devono essere effettuate presso strutture veterinarie pubbliche o private abilitate.

5. L'Azienda provinciale garantisce l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe canina a:

- a) le strutture provinciali competenti all'attuazione del presente regolamento;
- b) i comuni, limitatamente al proprio territorio;
- c) i medici veterinari dell'Azienda provinciale;
- d) ai veterinari abilitati, limitatamente ai cani da loro registrati.

6. L'Azienda provinciale individua i soggetti abilitati all'identificazione del cane vagante attraverso il sistema di messaggi di telefonia mobile (SMS Pet).

*Art. 3**Iscrizione all'anagrafe canina*

1. Il proprietario o il detentore è tenuto ad iscrivere, anche tramite i soggetti previsti dal comma 2, il proprio cane all'anagrafe canina al comune di residenza entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne venga in possesso o in detenzione.

2. Il proprietario o il detentore del cane per l'identificazione e la conseguente iscrizione dell'animale può avvalersi del veterinario dell'Azienda provinciale o di un veterinario libero professionista appositamente convenzionato con l'Azienda medesima.

3. Il proprietario o il detentore che si avvale dell'Azienda provinciale corrisponde all'Azienda stessa la tariffa prevista dal tariffario provinciale.

4. L'iscrizione all'anagrafe canina può effettuarsi mediante utilizzo di modulo cartaceo o tramite procedura informatizzata. In caso di utilizzo di modulo cartaceo, lo stesso è compilato in quattro copie su modello conforme all'allegato A al presente regolamento.

5. Il veterinario prescelto ai sensi del comma 2 per l'identificazione del cane compie le seguenti operazioni:

- a) verifica che il cane non sia già dotato di microchip;
- b) accerta l'integrità della confezione contenente il microchip e la corrispondenza del codice numerico riportato sulle fustelle della confezione o a livello dell'ago iniettore con quello memorizzato nel microchip;
- c) applica il microchip mediante inserimento sotto cute e attesta l'avvenuta applicazione nell'apposito spazio delle copie del modello di iscrizione e completa il referto segnaletico;
- d) consegna al richiedente una copia del modello di iscrizione, compilato in ogni sua parte, quale prova dell'avvenuta registrazione del cane all'anagrafe canina;
- e) trasmette, per via informatica o via fax entro sette giorni dall'apposizione del microchip, le altre copie rispettivamente al comune, all'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale e alla struttura dell'Azienda medesima incaricata dell'organizzazione dell'anagrafe canina;
- f) in caso di utilizzo di procedura informatizzata rilascia una copia al proprietario o al detentore del cane e ne trattiene un'altra copia da conservare nel proprio archivio cartaceo.

6. Il veterinario libero professionista nell'esercizio della professione sul territorio provinciale è tenuto a verificare che il cane sia provvisto di microchip; qualora il cane non ne sia dotato, il veterinario provvede all'applicazione del microchip. Nel caso in cui il proprietario o il detentore del cane non consenta tale applicazione, il veterinario è tenuto a darne comunicazione all'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale.

7. I comuni periodicamente provvedono, con proprio personale, a svolgere azioni di controllo dei dati anagrafici relativamente ai cani in proprietà o in detenzione dei residenti nel territorio di competenza.

8. I proprietari di cani già sottoposti ad identificazione mediante microchip ed iscritti nell'anagrafe di altre Regioni o della Provincia di Bolzano sono tenuti ad iscrivere, entro 30 giorni dall'avvenuta acquisizione della residenza in provincia di Trento, il proprio cane nell'anagrafe canina avvalendosi esclusivamente delle strutture veterinarie dell'Azienda provinciale.

Art. 4

Variazione e cancellazione dell'iscrizione all'anagrafe canina

1. Ai fini del controllo della popolazione canina e della tenuta dell'anagrafe canina, il proprietario o il detentore del cane deve comunicare al comune di residenza la cessione, la scomparsa o la morte del cane nonché il cambiamento di residenza, nei termini e secondo le modalità previsti dal presente articolo.

2. In caso di cessione la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla consegna del cane al nuovo proprietario del quale devono essere indicate le generalità e l'indirizzo. A seguito della comunicazione il comune promuove le procedure per la variazione dei dati all'anagrafe canina nel caso in cui il nuovo proprietario sia residente in un comune della provincia di Trento ovvero per la cancellazione dall'anagrafe canina nel caso in cui il nuovo proprietario risulti residente in un comune fuori del territorio provinciale.

3. In caso di scomparsa del cane, la comunicazione deve essere effettuata entro tre giorni dalla scomparsa medesima.

4. In caso di morte del cane la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'evento, a seguito di tale comunicazione il comune promuove le procedure per la cancellazione dall'anagrafe canina.

5. Il cambiamento della residenza deve essere comunicato al comune di precedente residenza entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento. Nel caso in cui il cambiamento della residenza avvenga tra comuni del territorio della provincia di Trento il comune di precedente residenza promuove le procedure per la variazione dei dati all'anagrafe canina; nel caso in cui il cambiamento della residenza sia verso un comune fuori della provincia di Trento, il comune della precedente residenza promuove le procedure per la cancellazione dall'anagrafe canina.

6. Le comunicazioni relative alla cessione, alla scomparsa, alla morte del cane o al cambiamento di residenza sono effettuate mediante compilazione del modulo conforme all'allegato B al presente regolamento, avvalendosi anche del veterinario dell'Azienda provinciale o di un veterinario libero professionista convenzionato con l'Azienda medesima.

7. Il comune provvede d'ufficio a trasmettere una copia dei moduli alla struttura dell'Azienda provinciale incaricata dell'organizzazione dell'anagrafe per la variazione o la cancellazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 5. Nel caso in cui il proprietario o il detentore si avvale di uno dei soggetti indicati nel comma 6, il veterinario prescelto effettua le comunicazioni mediante procedura informatizzata e ne rilascia copia.

Art. 5

Modalità di applicazione delle sanzioni

1. I rapporti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4 bis, della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, nonché i rapporti relativi alle violazioni previste dall'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge n. 281 del 1991 sono trasmessi alla struttura dell'Azienda provinciale competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono introitati nel bilancio dell'Azienda provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 6

Rifugi per cani

1. Per rifugio per cani, di seguito denominato rifugio, si intende una struttura destinata al ricovero permanente dei cani vaganti e per i quali non è stato possibile rintracciare il proprietario.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione dei rifugi nel rispetto dei criteri e delle caratteristiche strutturali stabiliti dall'articolo 7 e possono affidarli in gestione, sulla base di convenzioni, ad enti, ad associazioni protezioniste e a privati; nelle predette convenzioni sono definiti gli adempimenti e gli obblighi in ordine al mantenimento e alla custodia degli animali ospitati secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10.

3. I rifugi possono accogliere e tenere in custodia a pagamento anche cani in proprietà, salvi i casi di esenzione dal pagamento stabiliti dal comune.

4. Per sopperire ad esigenze contingenti i comuni, singoli od associati, devono dotarsi di una struttura minimale destinata al ricovero dei cani per il tempo necessario all'espletamento delle prime verifiche anagrafiche e sanitarie. In tale struttura sono garantite le condizioni di buon trattamento dell'animale anche sulla base di indicazioni fornite dall'Azienda provinciale; i dati relativi alle movimentazioni dei singoli soggetti ospitati sono riportati in apposito registro.

5. Le strutture previste dal presente articolo sono soggette al controllo sanitario secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 7

Criteri e caratteristiche strutturali per la costruzione dei rifugi

1. La costruzione dei rifugi per cani deve soddisfare le caratteristiche strutturali di seguito indicate mediante la previsione di:

- a) un reparto di accettazione con box individuali per l'espletamento delle procedure di identificazione, di controllo sanitario e dei trattamenti profilattici;
- b) un reparto sanitario di isolamento con box individuali per una capienza pari al 10 per cento del numero complessivo, riservato alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria a degenza e a cura;
- c) uno spazio chiuso per il deposito degli alimenti per animali;
- d) un reparto infermeria per le cure veterinarie e per gli interventi di pronto soccorso;
- e) un locale idoneo o un congelatore per la conservazione delle carcasse di cani morti in attesa di essere recapitate alle strutture autorizzate per la loro eliminazione o ai laboratori diagnostici in caso sia necessario accertare la causa del decesso o raccogliere informazioni a fini epidemiologici;
- f) uno spazio destinato esclusivamente ai detergenti, ai disinfettanti e alle attrezzature di pulizia;
- g) contenitori adeguati per dimensioni e caratteristiche strutturali, per la raccolta, la conservazione e lo smaltimento delle deiezioni;
- h) un'area adibita al lavaggio, attrezzata con vasca lavatoio e relativi utensili; le dimensioni devono essere adeguate alle attrezzature utilizzate e al numero di cani ospitati;
- i) un reparto protetto per il ricovero delle cucciolate;
- j) uno spogliatoio per il personale, di dimensioni adeguate rispetto al numero degli addetti, con annessi servizi igienici e doccia;
- k) un reparto destinato all'attività amministrativa; il gestore del canile deve predisporre e tenere il registro delle presenze dei cani; i piani di disinfezione di derattizzazione di disinfestazione e di smaltimento delle carcasse e delle deiezioni.

2. La costruzione dei rifugi deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di edificazione:

- a) le superfici minime dei box o dei recinti devono fare riferimento ai parametri fissati dalle norme vigenti, nonché alla razza e alle dimensioni del cane, e garantire il miglior confort rispetto alle caratteristiche etologiche e biologiche degli animali ricoverati. È data la preferenza a box dotati di parquet esterno;
- b) i box devono essere costruiti con materiali che facilitino le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione;
- c) i box devono consentire il confinamento del cane, così da permettere le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione;
- d) i box devono essere dotati di cuccia o di adeguato spazio per il riposo;
- e) il pavimento del box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i divisori fra recinti devono essere costruiti in modo da evitare lo stress visivo fra cani di box adiacenti ed eventuali ferimenti;
- f) i recinti devono essere sufficientemente spaziosi, per assicurare un moto fisiologicamente naturale, avere adeguata inclinazione di drenaggio e il settore giorno deve essere parzialmente coperto.

Art. 8

Organizzazione sanitaria dei rifugi

1. I rifugi sono sottoposti a controllo e sorveglianza sanitaria dell'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale, nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi e devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Presso i rifugi i trattamenti vaccinali e profilattici sono a carico dell'Azienda provinciale. Le azioni di disinfezione e di derattizzazione sono a carico del soggetto gestore del rifugio.

3. L'assistenza medica e chirurgica di base per gli animali senza proprietario ospitati presso i rifugi è erogata dalle strutture dell'Azienda provinciale direttamente o tramite convenzione con strutture private e i relativi oneri sono a carico dell'Azienda provinciale.

4. L'assistenza di pronto soccorso dei cani senza proprietario è assicurata dall'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale presso i rifugi o presso le strutture ambulatoriali veterinarie dell'Azienda medesima.

Art. 9

Apertura al pubblico dei rifugi

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati i comuni stabiliscono orari giornalieri di apertura al pubblico del rifugio, nonché le regole di accesso e di comportamento per il pubblico nel rispetto dell'incolumità dei visitatori e della tranquillità degli animali ospitati; orari e regole devono essere esposti in modo visibile all'entrata del rifugio.

2. Il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.

3. Il cittadino, per poter collaborare alle attività di cui al comma 2, deve dimostrare di conoscere gli aspetti comportamentali, relazionali e sanitari dei cani ed essere dotato di adeguata copertura assicurativa nei confronti di incidenti e di responsabilità civile.

Art. 10

Cattura, trasporto e custodia dei cani vaganti

1. I comuni, singoli o associati, devono dotarsi di un lettore di codici idoneo alla identificazione dei cani vaganti.

2. I comuni, singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, con associazioni protezioniste o con privati, provvedono alla cattura, al trasporto e alla custodia nei rifugi dei cani vaganti, predisponendo le opportune modalità operative ed organizzative anche per l'identificazione dell'animale. Nel caso in cui i comuni provvedono direttamente possono chiedere l'assistenza del veterinario dell'Azienda provinciale.

3. Il recupero di cani incustoditi e vaganti deve essere effettuato con sistemi tali da non causare sofferenze all'animale.

4. Il personale dei comuni o i soggetti convenzionati che procedono alla cattura ai sensi del comma 2, identificano l'animale, avvisano ed invitano il proprietario dell'animale medesimo a ritirarlo e, nel caso in cui il proprietario non sia reperibile, trasportano l'animale al rifugio.

5. Entro 3 giorni dall'accoglimento del cane nel rifugio, nel caso in cui il proprietario non abbia provveduto al ritiro, il gestore comunica al proprietario l'avvenuta cattura, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a ritirare l'animale; nella predetta comunicazione è, altresì, indicato l'importo degli oneri derivanti dalle spese per il recupero e la custodia, nella misura forfetaria di 10 euro al giorno fino al ritiro del cane, nonché quello delle spese per le prestazioni sanitarie che si siano rese necessarie durante il periodo della custodia.

6. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 5 i titolari di pensioni sociali.

7. Il gestore del rifugio provvede all'iscrizione all'anagrafe canina dei cani catturati e accolti nel rifugio, non iscritti all'anagrafe medesima, entro 5 giorni dalla cattura.

8. I cani catturati che risultino privi di microchip sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamano entro sessanta giorni dalla cattura, previo pagamento delle spese per l'iscrizione e delle somme di cui al comma 5 nella misura ivi indicata.

9. I cani catturati che risultino privi di microchip e non reclamati nel termine previsto dal comma 8 possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste.

10. Decorso interamente il termine di sessanta giorni dalla cattura il costo del microchip e quello della prestazione di impianto e di registrazione nell'anagrafe canina, è addebitato per intero al comune nel cui territorio il cane è stato catturato.

Art. 11

Protezione dei gatti in libertà

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, i gatti che vivono in libertà nel loro habitat sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli.

2. Per habitat s'intende qualsiasi ambito o porzione del territorio comunale non artificialmente creato nel quale risulti vivere stabilmente una popolazione di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

3. I comuni segnalano l'esistenza di colonie di gatti che vivono in libertà presenti nel proprio territorio; sulla base di tali segnalazioni l'Azienda provinciale provvede al controllo delle nascite dei gatti secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.

4. Per la gestione e per la cura delle colonie dei gatti, i comuni e l'Azienda provinciale possono avvalersi di enti ed associazioni protezioniste sulla base di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati i relativi rapporti giuridici e finanziari.

5. Gli oneri concernenti l'assistenza medica e chirurgica di base e di pronto soccorso ai gatti che vivono in libertà, sono a carico dell'Azienda provinciale.

Art. 12

Controllo della popolazione dei cani e dei gatti

1. Su richiesta dei singoli comuni, l'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale, anche sulla base di convenzioni con veterinari liberi professionisti, predispone ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1991 interventi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni di cani e di gatti mediante sterilizzazione.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere effettuati, a proprie spese, dagli enti, dalle associazioni protezioniste o da privati previa autorizzazione del comune.

3. Dopo la sterilizzazione i gatti, identificati con apposita marcatura al padiglione auricolare destro per le femmine e sinistro per i maschi, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza.

4. I cani ricoverati nelle strutture di cui all'articolo 6 possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi o non curabili.

5. La soppressione dei cani deve essere deliberata da un apposito comitato, costituito per ogni rifugio, dal responsabile del rifugio o suo delegato e da un esperto da lui stesso individuato, da un medico veterinario dell'Azienda provinciale e da un medico veterinario indicato dall'ordine dei veterinari della provincia di Trento, ed è effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanascico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.

6. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Art. 13

Adeguamento delle strutture per cani esistenti

1. I canili comunali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro cinque anni dalla medesima data, devono essere adeguati ai criteri e alle caratteristiche strutturali previsti per la costruzioni dei rifugi dall'articolo 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

Allegato A

(Art. 3, comma 4)

AL COMUNE DI _____

anche per il tramite di:

- AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, UNITÀ OPERATIVA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA;
 dott. _____, veterinario convenzionato con l'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI.

AI FINI DELL'ISCRIZIONE DEL CANE ALL'ANAGRAFE CANINA PROVINCIALE

Il sottoscritto c.f.
nato a il prov.
residente a, , n.
telefono cellulare e-mail

In qualità di

 PROPRIETARIO DETENTORE GESTORE DI RIFUGIO PER CANI**DENUNCIA**

- il cane è nato/ne è stato acquisito il possesso o la detenzione in data
- il codice di accesso * prescelto è

firma

.....

* il codice di accesso (facoltativo) è una password composta da 6 a 10 caratteri (lettere o numeri), scelta dal proprietario o dal detentore che consente di verificare via internet i dati del proprio animale, una volta inseriti nella banca dati dell'Anagrafe.

NOTE

NOTE

PARTE RISERVATA AL VETERINARIO

Il sottoscritto dott., ha identificato il cane:

Razza: sesso: m. f.

Taglia: piccola media grande gigante

Mantello: **nome:**
segni particolari:

dichiara

- di aver inserito il microchip;
- di aver verificata la leggibilità del microchip con il seguente codice
(trascrivere il numero o applicare la fustella)

- che il cane è stato precedentemente identificato con il seguente codice/tatuaggio/numero

a) assegnato da (Comune, Ente cinofilo*, altro)

* con certificato genealogico numero

Attesta altresì, per gli interessati, il ricevimento nella medesima data della presente domanda
li /.....

timbro/firma

ANNOTAZIONI:

.....
.....
.....
.....
.....

(Art. 4, comma 6)

AL COMUNE DI _____

anche per il tramite di:

- AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, UNITÀ OPERATIVA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA;
- dott. _____, veterinario convenzionato con l'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI.

Il sottoscritto c.f.
 nato a il prov.
 residente a, n.
 telefono cellulare e-mail

In qualità di

- PROPRIETARIO
- DETENTORE
- GESTORE DI RIFUGIO PER CANI

COMUNICA

che il cane contrassegnato con il codice n.

- è **scomparso** in data
- è stato **ceduto** in data al signor
- nato a il/...../..... e residente a
- in via n. Prov.
- è **deceduto** in data a causa di:
-
- il **cambiamento di residenza**
- **dal Comune** di via/piazza n. Prov.
- **al Comune** di via/piazza n. Prov.

Luogo e data

firma del proprietario/detentore

NOTE ESPLICATIVE

Le note, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Note al titolo

- L'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, dispone:

"Art. 10

Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281

(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)

1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo si applica, nella provincia di Trento, la legge 14 agosto 1991, n. 281, con gli adattamenti previsti da quest'articolo.

2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con apposito regolamento. Gli enti e le associazioni protezioniste possono svolgere le attività ad essi riconosciute dalla legge n. 281 del 1991 secondo i criteri e le modalità previsti dal medesimo regolamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge è istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.

4. I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne vengano in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 2.

4 bis. Si applica la sanzione del pagamento di una somma da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dei commi 4 e 9, ultimo periodo; si applica la sanzione del pagamento di una somma da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dal comma 4 nei termini stabiliti dal comma 9 o per il periodo successivo al regolamento di cui al comma 2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quest'articolo i servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i corpi di polizia urbana dei comuni, nonché le guardie zoofile, che svolgono la loro attività volontariamente, in via onoraria.

5. Il programma di prevenzione del randagismo previsto dall'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 è approvato dalla Giunta provinciale. Le modalità di consultazione delle associazioni animaliste e protezioniste sono preventivamente definite con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Il regolamento indicato dal comma 2 stabilisce inoltre:

- a) le modalità a regime per l'organizzazione, la tenuta e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- b) le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, allo scopo di garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di assicurare il controllo sanitario;
- b bis) i requisiti e le modalità per la nomina nonché i casi di revoca delle guardie zoofile previste dal comma 4 bis, nel rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza, e la disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento delle stesse nonché le norme per il coordinamento delle funzioni di vigilanza.

7. La Provincia favorisce le associazioni protezioniste operanti nel territorio provinciale, anche non dotate di personalità giuridica, mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le seguenti iniziative:

- a) ricovero e assistenza degli animali;
- b) censimenti e assistenza delle colonie feline;
- c) controllo mediante sterilizzazione della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie;
- d) attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

8. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi, in caso di revoca degli stessi.

8 bis. La Provincia può provvedere direttamente alla realizzazione di studi, di ricerche, di indagini e di attività di promozione della conoscenza delle tematiche relative agli animali di affezione.

9. Nella prima applicazione di quest'articolo e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 l'anagrafe canina è organizzata e gestita secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962 (Anagrafe canina provinciale informatizzata). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere integrate le direttive contenute nella deliberazione n. 962 del 2002, anche con misure organizzative a carattere transitorio, al fine di assicurare un efficiente e ordinato svolgimento delle operazioni d'iscrizione all'anagrafe canina. Qualora non già intervenuti, l'iscrizione e l'inserimento del microchip previsto dalle predette deliberazioni della Giunta provinciale sono effettuati entro il 31 dicembre 2004.

10. È abrogato l'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 30 (Interventi per la protezione degli animali). Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 30 del 1982 sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste dal medesimo articolo.

11. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A. Alle nuove spese derivanti da quest'articolo a carico dei comuni essi provvedono con le assegnazioni disposte a valere sulla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Agli oneri connessi con l'istituzione dell'anagrafe canina provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari utilizzando i finanziamenti provinciali relativi al fondo sanitario."

Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" recita:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" recita

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'articolo 1

Per il contenuto dell'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, si vedano le note al titolo.

Nota all'articolo 5

Per il contenuto del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5 si vedano le note al titolo.

L'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dispone:

"Art. 5

Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquanta.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8."

L'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone:

"Art. 18

Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.”

L'articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 dispone:

“Art. 12

Esercizio della vigilanza sulle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale e di etichettatura delle carni bovine, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 1760/2000 e n. 1825/2000

1. Rientrano tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria di spettanza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari quelle inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale, in attuazione degli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Sono altresì esercitate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria delle carni bovine durante le fasi di commercializzazione previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 - istitutivo di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine - e dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e di prodotti a base di carni bovine - nonché l'accertamento e l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni ai sensi del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, concernente le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000. Nei casi di cui al presente comma, e in tutti i casi in cui spetti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e di igiene e sanità veterinaria, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è affidata al direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ai dirigenti dell'azienda da questo previamente incaricati. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari introita, nei medesimi casi, i relativi proventi.

2. Sono esercitate dal servizio provinciale competente in materia di vigilanza sull'attività agricola le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 2004, in materia di disciplinari di etichettatura facoltativa previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 - recante indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 - nonché di organismi indipendenti di controllo riconosciuti di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Spetta in tali casi al dirigente del medesimo servizio l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981. I relativi proventi sono introitati nel bilancio della Provincia.”

Nota all'articolo 11

L'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dispone:

“Art. 2

Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Nota all'articolo 12

Per il contenuto dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 si veda la nota all'articolo 11.

**PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ
BOZEN – SÜDTIROL**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 maggio 2007, n. 64-30.1.

Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio di Nova, CC Maia, Comune di Merano (poligono)

omissis

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

decreta

giusto quanto previsto dal tipo di frazionamento del 3.1.2007 n. 1108/06 di sdemanializzare in P.T. 166/II, CC Maia la p.f. 424/4, 1088 m2 della p.f. 919/1, 396 m2 della p.f. 924/1, la p.f. 924/3, 39 m2 della p.f. 930, la p.f. 935, 245 m2 della p.f. 936, 13 m2 della p.f. 941, 2 m2 della p.f. 942 e 279 m2 della p.f. 2892/4 e in P.T. 2867/II CC Maia 1176 m2 della p.f. 3102/1 e di farle passare fra il patrimonio indisponibile-foreste della Provincia Autonoma di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 8. Mai 2007, Nr. 64-30.1.

Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Naifbaches, KG Mais, Gemeinde Meran (Schießstand)

.....

verfügt

DER LANDESHAUPTMANN

gemäß Teilungsplan vom 3.1.2007 Nr. 1108/06 werden in der Ezl. 166/II KG Mais die Gp. 424/4, 1088 m2 der Gp. 919/1, 396 m2 der Gp. 924/1, die Gp. 924/3, 39 m2 der Gp. 930, die Gp. 935, 245 m2 der Gp. 936, 13 m2 der Gp. 941, 2 m2 der Gp. 942 und 279 m2 der Gp. 2892/4 und in der Ezl. 2867/II KG Mais 1176 m2 der Gp. 3102/1 aus dem öffentlichen Wassergut ausgegliedert und in das unverfügbare Vermögen-Forste der Autonomen Provinz Bozen einverleibt.

Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 maggio 2007, n. 68-30.1.

Strada comunale a Riscone - sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio Pratino, CC Riscone, Comune di Brunico

omissis

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

decreta

di sdemanializzare in P.T. 95/II, CC Riscone, giusto quanto previsto dal tipo di frazionamento del 3.5.2007 n. 303/2007, 220 m2 della p.f. 1702/4 e di farli passare fra il patrimonio disponibile.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 11. Mai 2007, Nr. 68-30.1.

Gemeindestraße in Reischach - Ausscheidung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Loosbaches, KG Reischach, Gemeinde Bruneck

.....

verfügt

DER LANDESHAUPTMANN

in der Ezl. 95/II, KG Reischach, werden gemäß Teilungsplan vom 3.5.2007, Nr. 303/2007, 220 m2 der Gp. 1702/4, aus dem öffentlichen Wassergut ausgeschieden und in das verfügbare Vermögen einverleibt.

Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

**DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI****BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****AUTONOME PROVINZ TRIENT**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

11 maggio 2007, n. 968

Art. 12 bis, comma 2, lett. f), legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.: approvazione del bando per interventi di classificazione acustica del territorio a favore dei comuni in via di certificazione e/o registrazione ambientale

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare - ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, lett. f), della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - bando per interventi di classificazione acustica del territorio a favore dei comuni in via di certificazione e/o registrazione ambientale, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le risorse finanziarie previste per l'attuazione del presente bando (Euro 220.000,00), contemplate dal fondo per lo sviluppo sostenibile, saranno impegnate sul capitolo 803550-002 del bilancio di previsione 2007 mediante provvedimenti di concessione dei singoli contributi assunti dal Dirigente generale del Dipartimento urbanistica e ambiente, a seguito dell'approvazione in via definitiva della graduatoria di merito da parte della Giunta provinciale;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

*Allegato parte integrante***BANDO****BANDO PER INTERVENTI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO A FAVORE DEI COMUNI IN VIA DI CERTIFICAZIONE e/o REGISTRAZIONE AMBIENTALE**

Art. 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela ambientale"

Deliberazione di Giunta provinciale n. 493 di data 18 marzo 2005 "Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente previsto dall'articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 come introdotto dall'articolo 58 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"

1. PREMESSA

- L'art. 12 bis, comma 2, lett. f), della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela ambientale), stabilisce che il fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente è destinato al finanziamento d'iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente.
- Il punto 4.4 dell'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta provinciale n. 493 di data 18 marzo 2005 (Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente previsto dall'articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 come introdotto dall'articolo 58 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1) prevede che, ai sensi dell'art. 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988, la presentazione delle domande di contributo possa avvenire anche a seguito di bando approvato dalla Giunta provinciale.
- La Mozione n. 1 di data 5 febbraio 2004 del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento (sulla diffusione di sistemi di gestione ambientale e dei sistemi di certificazione di qualità) impegna in particolare la Giunta provinciale ad avviare - in accordo con il Consorzio dei Comuni Trentini - un progetto pluriennale per la diffusione e l'implementazione negli enti e nelle organizzazioni pubbliche territoriali trentine dei sistemi di gestione ambientale ai fini della registrazione EMAS o della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001.
- A seguito di tale progetto si rende necessario per i Comuni coinvolti nel processo di certificazione l'adozione di un Piano di classificazione acustica del territorio generalmente chiamato "zonizzazione acustica" senza il quale incorrerebbero in una non conformità legislativa in fase di verifica dei Sistemi di gestione ambientale preventivamente citati. In particolare, la legge n. 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" prevede l'obbligo per i comuni di predisporre la classificazione acustica del territorio e successivamente i piani di risanamento acustico. Tale legge affida alle Regioni e alla province Autonome di Trento e Bolzano l'obbligo di definire i criteri e i tempi per la predisposizione del citato piano, nella fattispecie l'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998 n. 43-115/Leg., ha stabilito che i Comuni devono provvedere alla zonizzazione acustica entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in conformità alle linee guida redatte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Serie - Linee guida 1/1998) ed eventualmente alle direttive fornite dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Tale decreto stabilisce altresì che i Comuni possono definire la zonizzazione acustica nell'ambito del piano regolatore generale o delle relative varianti, al fine di integrare efficacemente la pianificazione urbanistica con la tutela dell'ambiente.
- A tal proposito è opportuno ricordare che nei Comuni sprovvisti della classificazione acustica non trova applicazione né il decreto 11 dicembre 1996 recante "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" né il decreto del Presidente della Repubblica n. 142 di data 30 marzo 2004, recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". Infatti, per quanto riguarda i problemi di inquinamento acustico derivanti dal traffico veicolare, per le strade urbane di quartiere e per quelle locali il decreto assegna al Comune anche l'obbligo di definire i limiti, nel rispetto dei valori riportati nella tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, in modo conforme alla classificazione acustica.
- Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

2. ARTICOLATO

ARTICOLO 1 (OGGETTO)

Comma 1)

Il presente bando di concessione di contributi finanziari ha ad oggetto la redazione e il completamento di tutte le attività occorrenti alla predisposizione del Piano di zonizzazione acustica per i Comuni in provincia di Trento, secondo quanto definito e precisato nella premessa al presente bando e in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg.

*ARTICOLO 2
(SOGGETTI DESTINATARI)*

Comma 1)

Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 esclusivamente i comuni, individualmente o in forme associative di due o più comuni limitrofi disciplinate da specifica convenzione da cui si evinca la designazione di un soggetto capofila, ammessi a contributo per lo sviluppo di certificazioni ambientali - ISO 14001 ed EMAS - dalle deliberazioni di Giunta provinciale n. 2706 di data 16 dicembre 2005 e n. 2579 di data 7 dicembre 2006.

Comma 2)

Qualora le deliberazioni di Giunta provinciale n. 2706 di data 16 dicembre 2005 e n. 2579 di data 7 dicembre 2006 abbiano previsto la concessione del contributo al comprensorio in qualità di ente capofila, la domanda di contributo ai sensi del presente bando può essere presentata dallo stesso comprensorio, in qualità di ente capofila dei soggetti di cui al precedente comma 1), che cura l'attuazione del progetto e la gestione finanziaria del contributo a beneficio dei singoli comuni interessati sulla base di specifica convenzione.

*ARTICOLO 3
(TIPOLOGIE DI INTERVENTO)*

Comma 1)

I contributi di cui al presente bando sono destinati ai soggetti di cui all'art. 2 per:

- a) la predisposizione del Piano di zonizzazione acustica;
- b) la predisposizione dell'aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica che dovrà essere redatto in base al Piano regolatore comunale vigente e alla classificazione del territorio definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Inoltre, dovranno essere rappresentate le fasce di pertinenza acustiche stradali ed individuati i relativi limiti acustici secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 142 di data 30 marzo 2004, recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

*ARTICOLO 4
(SPESE AMMISSIBILI)*

Comma 1)

Sono ammissibili a contributo i costi per l'affidamento di incarichi a tecnici competenti in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 447/95, per l'acquisizione di dati ed informazioni riguardanti le caratteristiche insediative e la caratterizzazione acustica del territorio comunale e la consulenza tecnico-scientifica prestata alle Amministrazioni comunali durante le fasi di predisposizione e durante l'iter amministrativo per l'approvazione degli schemi di classificazione acustica.

Condizione necessaria è che i costi e le prestazioni risultino da specifici contratti approvati dagli organi competenti dei soggetti di cui all'art. 2 e sottoscritti fra le parti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Comma 2)

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a partire dall'adozione del provvedimento di approvazione del presente bando. A tal fine si farà riferimento ai documenti contabili presentati.

ARTICOLO 5
(SPESE NON AMMISSIBILI)

Comma 1)

Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attività indicate nell'art. 4.

Sono altresì escluse le spese per un Piano di zonizzazione acustica già finanziato o in corso di finanziamento da parte di altre Amministrazioni o Enti.

ARTICOLO 6
(RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE)

Comma 1)

Le risorse finanziarie previste per l'attuazione del presente bando ammontano complessivamente ad Euro 220.000,00 e sono contemplate dal Fondo per lo sviluppo sostenibile. Le risorse saranno impegnate sul capitolo 803550-002 del bilancio di previsione 2007 mediante provvedimenti di concessione dei singoli contributi assunti dal Dirigente generale del Dipartimento urbanistica e ambiente, a seguito dell'approvazione in via definitiva della graduatoria di merito da parte della Giunta provinciale, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.4) dei "Criteri e modalità di gestione del fondo per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente", approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 493 di data 18 marzo 2005.

ARTICOLO 7
(CONTRIBUTI)

Comma 1)

La spesa massima ammissibile per tutti i soggetti di cui all'art. 2 del presente bando è così individuata:

- a) per la tipologia di intervento di cui all'art. 3, comma 1), lett. a), pari alle somme indicate nella seguente tabella, considerate per singolo comune in funzione della popolazione in esso residente:

Classe	Costo massimo per Zonizzazione
Popolazione > 10.000	Euro 10.000
5.000 < P = < 10.000	Euro 7.500
2.000 < P = < 5.000	Euro 5.500
1.000 < P = < 2.000	Euro 4.200
500 < P = < 1.000	Euro 3.500
500 > P	Euro 3.000

- b) per la tipologia di intervento di cui all'art. 3, comma 1), lett. b), pari alle somme indicate nella seguente tabella, considerate per singolo comune in funzione della popolazione in esso residente:

Classe	Costo massimo per Aggiornamento
Popolazione > 10.000	Euro 5.000
5.000 < P = < 10.000	Euro 3.750
2.000 < P = < 5.000	Euro 2.750
1.000 < P = < 2.000	Euro 2.100
500 < P = < 1.000	Euro 1.750
500 > P	Euro 1.500

- c) per associazioni di 2 o più comuni richiedenti si farà riferimento alla somma delle singole cifre assegnate a ciascun comune firmatario della convenzione, come da tabelle all'art. 7, Comma 1), lett. a), per le nuove zonizzazioni e lett. b) per gli aggiornamenti.

Comma 2)

Le percentuali di finanziamento sono così determinate:

- a) il 40% della spesa ritenuta ammissibile per interventi di cui all'art. 3, comma 1), lett. a), proposti da singoli Enti o da aggregazioni di enti limitrofi previsti dall'art. 2 del presente bando;
- b) il 60% della spesa ritenuta ammissibile per interventi di cui all'art. 3, comma 1), lett. b), proposti da singoli Enti o da aggregazioni di enti limitrofi previsti dall'art. 2 del presente bando.

ARTICOLO 8
(CONTENUTO DELLE DOMANDE)

Comma 1)

Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) scheda dell'intervento nella quale siano contenute le caratteristiche principali dello stesso specificando la tipologia di intervento di cui all'art. 3, il soggetto proponente, i costi, le tempistiche e il contributo richiesto;
- b) per le domande presentate dalle forme associative di cui all'art. 2, comma 2) del presente bando dovrà essere allegare una lettera di intenti sottoscritta da tutti i soggetti nella quale si evinca il soggetto capofila.

ARTICOLO 9
(MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

Comma 1)

Le domande complete della documentazione prevista dall'art. 8 del presente bando devono essere presentate dal rappresentante legale del soggetto proponente di cui all'art. 2, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

Copia integrale del bando sarà reperibile sul sito della Provincia Autonoma di Trento.

La domanda e l'allegato, nonché tutta la relativa documentazione, vanno inoltrati per posta, su supporto cartaceo in triplice copia, attraverso raccomandata AR.

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo:

Dipartimento urbanistica e ambiente
Ufficio programmazione interventi ambientali
Via Jacopo Aconcio, n. 5
38100 - Trento

indicando sulla busta la seguente dicitura:

“DOMANDA DI CONTRIBUTO SUL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - BANDO PER INTERVENTI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO”.

Comma 2)

Ai fini del rispetto del termine ultimo stabilito per la presentazione della domanda si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata o, se consegnata a mano, le ore 16,00 del giorno di scadenza del bando.

Le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1, non sono ricevibili.

Comma 3)

È richiesta nella domanda di ammissione, pena l'esclusione dall'intervento, la dichiarazione che l'Ente non ha beneficiato di contributi di altre Amministrazioni o Enti per interventi di cui all'art. 3, per i quali viene avanzata richiesta di contributo.

Comma 4)

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa, determinando il termine entro cui deve essere prodotta. Il mancato invio della documentazione richiesta nei termini prestabiliti, senza giustificato motivo, comporterà l'automatica inammissibilità.

ARTICOLO 10
(PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO)

Comma 1)

Le domande pervenute al Dipartimento urbanistica e ambiente entro la scadenza prevista dall'art. 9, comma 1, del presente bando, verranno esaminate in relazione ai criteri di valutazione e di priorità riportati al comma 3), avvalendosi del supporto dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ove necessario.

Comma 2)

L'istruttoria consiste nella:

- a) verifica della completezza della documentazione inviata;
- b) verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente bando;
- c) la valutazione delle caratteristiche dell'intervento, secondo i criteri previsti dal presente bando e l'attribuzione del relativo punteggio.

Comma 3)

I criteri utilizzati per la valutazione istruttoria delle domande presentate sono:

- a) interessamento di aree territoriali che comprendano una pluralità di comuni *limitrofi* associati che amministrano un territorio omogeneo (punteggio da 1 a 15);
- b) la qualità complessiva del progetto (punteggio da 1 a 10);
- c) il costo dell'iniziativa in rapporto alla popolazione equivalente (punteggio da 1 a 10).

In caso di parità di punteggio verrà data priorità ai progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore in ordine al criterio di cui alle lettera a).

Comma 4)

Entro 30 (trenta) giorni dal termine previsto dall'art. 9, comma 1, per la presentazione delle domande, la Giunta provinciale, sulla base dell'istruttoria svolta secondo le modalità stabilite dai commi precedenti, approva in via definitiva la graduatoria di merito, individua i progetti finanziabili, procede all'impegno informale delle risorse finanziarie necessarie.

Comma 5)

A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito da parte della Giunta provinciale, il Dipartimento urbanistica e ambiente adotta i necessari provvedimenti di concessione dei finanziamenti con imputazione della relativa spesa sul capitolo 803550-002 del bilancio di previsione 2007 della Provincia Autonoma di Trento.

ARTICOLO 11
(EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Comma 1)

Il contributo finanziario sarà erogato ai soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:

- a) un acconto pari al 35% del contributo previsto dall'art. 7 previa presentazione di idonea dichiarazione attestante l'avvio dell'intervento e della convenzione sottoscritta dai soggetti partecipanti al progetto nell'ipotesi di forme associative di cui all'art. 2, comma 2) del presente bando. La convenzione dovrà recare la disciplina dei rapporti fra i soggetti sottoscrittori, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità dei singoli sottoscrittori in ordine a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del presente bando e la delega all'incasso del contributo all'Ente capofila;

- b) il restante 65% del contributo previsto dall'art. 7 a conclusione dell'intervento, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la regolare esecuzione dell'attività finanziata e la trasmissione del Piano di zonizzazione acustica regolarmente approvato dalle Amministrazioni comunali. A tal riguardo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del DPGP 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e ss.mm.

*ARTICOLO 12
(TERMINI PER L'AVVIO ED IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO)*

Comma 1)

Il progetto deve essere avviato entro 3 (tre) mesi dalla concessione del contributo e completato entro 8 (otto) mesi dalla data di avvio, mediante l'acquisizione del Piano di zonizzazione acustica.

Per "avvio" del progetto si intende l'avvio della procedura di scelta del tecnico competente in acustica ambientale, nel rispetto delle norme contrattuali, secondo le seguenti modalità:

1. affidamento diretto o trattativa privata senza confronto concorrenziale: provvedimento di affidamento dell'incarico;
2. trattativa privata previo confronto concorrenziale: dichiarazione da parte del responsabile della procedura dell'avvenuta spedizione della lettera d'invito;
3. negli altri casi: dichiarazione del responsabile della procedura dell'avvenuta pubblicazione del bando nelle forme di legge.

Gli atti che determinano l'avvio del progetto, secondo quanto sopra esposto, devono essere comunicati al Dipartimento urbanistica e ambiente.

Comma 2)

Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese sostenute si applica quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 3 del DPGP 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e ss.mm.

Comma 3)

La rendicontazione degli interventi deve avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data fissata per il completamento dell'intervento.

È fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta i termini di cui al comma 1), per fatti non imputabili al beneficiario da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

*ARTICOLO 13
(ATTIVITÀ DI VERIFICA)*

Comma 1)

Il Dipartimento urbanistica e ambiente, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, potrà procedere alla verifica dello stato di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Comma 2)

Nell'eventualità che si accerti la mancata o parziale attivazione e conclusione dei progetti entro i termini stabiliti, i contributi assegnati verranno revocati e sarà disposto il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di acconto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

16 maggio 2007, n. 1025

LP 7 agosto 2003, n. 7 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Cembra: variante al piano regolatore generale anche per l'adeguamento alla LP 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) ed ai principi e criteri previsti dalla LP 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) - approvazione con modifiche

Con verbale di deliberazione commissariale n. 1 dd. 26 gennaio 2005, il Comune di Cembra ha provveduto ad adottare - in via definitiva - una variante generale al piano regolatore generale.

La variante è stata redatta ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*), nel testo normativo vigente prima dell'entrata in vigore della LP 15 dicembre 2004, n. 10 (*Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia*).

Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni con verbale di deliberazione n. 20/2006 dd. 16 marzo 2006 che ha evidenziato quanto segue:

1) Obiettivi della variante.

“Le esigenze che hanno spinto l'amministrazione di Cembra alla stesura della variante riguardano la necessità di razionalizzare il quadro pianificatorio integrando in un complesso coerente gli aspetti legati al patrimonio storico, al sistema infrastrutturale, dando contemporaneamente risposta ad una pregressa domanda residenziale.

Un secondo aspetto, legato al territorio aperto, riguarda l'aggiornamento dei dati ambientali rispetto al PUP 2000 e la revisione dell'apparato cartografico per eliminare i dubbi interpretativi lasciati dal precedente strumento.

Tuttavia, trattandosi di una variante di carattere generale, occorre sottolineare che gli aspetti di indirizzo, il dimensionamento residenziale e gli obiettivi della pianificazione non sono specificati.”

2) Aspetti formali della variante.

La variante è costituita dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa con la descrizione delle singole modifiche e la relativa documentazione fotografica;
- norme di attuazione;
- tavole di sintesi geologica;
- tavole del sistema ambientale;
- tavole del sistema insediativi e produttivo;
- tavole degli interventi nell'ambito del patrimonio storico, schede degli edifici, prontuario degli interventi nel centro storico.

3) Contenuti della variante.

- Rapporto con il piano urbanistico provinciale e con la pianificazione di settore.

La Commissione urbanistica provinciale ha rilevato quanto di seguito esposto.

a) Verifica con il sistema ambientale del piano urbanistico provinciale.

“Per quanto riguarda la Tutela ambientale, la cartografia risulta corretta in modo adeguato a quanto previsto dalla variante 2000 al PUP; unica considerazione riguarda, a nord dell'abitato in località Crosetta, la possibile ridefinizione del perimetro che andrebbe arretrato verso sud.

Utile suggerimento risulta essere l'introduzione di quanto riportato nell'art. 6 al comma 3 della variante 2000 al PUP “ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale”.

Lo strumento urbanistico ha introdotto alcune modificazioni al perimetro delle aree di protezione dei laghi (tavole 4B-B1) che non trovano corrispondenza nel sistema ambientale della stessa variante.

Nei pressi del Lago Santo è individuato un sito di importanza comunitaria che il piano dovrà riconoscere e indicare nella cartografia come area soggetta a particolare disciplina.

Si ricorda la necessità-utilità di richiamare quanto previsto al comma 5 dell'articolo della variante 2000 al PUP se necessario per quanto attiene i complessi ricettivi turistici all'aperto.”

b) Verifica con il sistema infrastrutturale del piano urbanistico provinciale.

“La variante riporta correttamente le indicazioni infrastrutturali del PUP; si segnala, a livello di interventi viabilistici minori, la previsione del potenziamento del primo tratto della strada per il Lago Santo e una viabilità di servizio alla zona delle cave.”

c) Verifica con il sistema insediativo del piano urbanistico provinciale.

• Insedimenti storici.

“La variante, relativamente agli insediamenti storici, attribuisce ad ogni unità edilizia, presente nell’ambito del centro storico, e per gli edifici e manufatti sparsi, una categoria di intervento che precisa attraverso la lettura delle norme di attuazione le potenzialità operative del recupero.

Dall’analisi delle tavole riguardanti il centro storico emerge il gran numero di edifici soggetti a ristrutturazione (59,7%): un dato che evidenzia un diffuso degrado degli insediamenti storici provocato da recenti interventi ma che richiede ora una rigorosa applicazione dei criteri di tutela paesaggistica anche per gli spazi esterni. Il quadro normativo dovrà pertanto essere rivisto sulla base delle indicazioni riportate nel capitolo norme di attuazione del presente parere escludendo, in linea di principio, l’ampliamento degli edifici soggetti a risanamento conservativo.”.

• Aree insediative.

“La variante propone alcune strategie per potenziare la struttura residenziale:

a) *il declassamento del rischio per una zona a monte dell’abitato, indicata ora come area critica recuperabile, in seguito alla realizzazione di nuove opere di difesa, dovrebbe consentire limitate trasformazioni urbanistiche ed edilizie;*

b) *in secondo luogo è prevista la modifica dei parametri urbanistici delle aree residenziali di completamento e di nuova espansione uniformando gli indici con il tessuto edificato delle aree limitrofe;*

c) *per ultimo è previsto l’ampliamento residenziale in un’area agricola fino ad ora vincolata da una fascia di rispetto che, dopo lo spostamento del depuratore, non ha più ragione d’essere mantenuta.*

Le stime, allegate alla relazione del piano, indicano potenzialità insediative per circa 400 abitanti, tale dato supera abbondantemente la domanda residenziale espressa effettivamente dalla comunità locale.

Nel settore secondario lo strumento propone l’ampliamento dell’area produttiva esistente, in aree di frangia adiacenti alle aree già insediate.”.

• Territorio aperto.

“Le destinazioni d’uso sono state individuate con sufficiente precisione ridefinendo le aree boscate sulla base di recenti rilievi.

Per quanto attiene alle aree di cava riconvertite a zone di prima e seconda lavorazione del materiale estratto sono previste nuove funzioni produttive del settore secondario e spazi per la zootecnia, tuttavia la destinazione finale rimane latente in attesa della modifica e adeguamento del “piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali”.

Il perimetro delle fasce di rispetto poste attorno al Lago Santo è stato modificato dalla variante introducendo la possibilità di ampliare alcuni edifici esistenti.

La possibilità di riuso dei manufatti esistenti nelle aree a prato, pascolo e bosco è demandata ad una successiva variante che riprenderà i criteri definiti dalla Giunta provinciale per il patrimonio edilizio montano.”.

4) Le osservazioni delle strutture provinciali.

In merito alla variante adottata, la Commissione urbanistica provinciale ha acquisito i seguenti pareri:

- Servizio strutture, gestione e sviluppo aziende agricole.

Limitatamente alle problematiche riguardanti il comparto agro-zootecnico, il Servizio provinciale ha evidenziato quanto segue:

• C - Area residenziale di riconversione.

“L’intenzione dell’Amministrazione comunale di non procedere ad una ulteriore espansione dell’abitato a scapito dei terreni agricoli, affermazione che muove dalla constatazione che “in ogni caso non sono ancora state saturate alcune aree edificabili, dove per varie ragioni non è stata realizzata nessuna costruzione o che, per il particolare frazionamento della proprietà è difficile trovare l’accordo per la loro edificazione”, contrasta con la riproposizione ad area residenziale dell’area perimetrale al depuratore in fase di trasferimento.

Se si considerano infatti le peculiarità delle aree agricole di interesse primario e la loro funzione ben esplicitate all’art. 96 del PRG, ne discende che il loro ridimensionamento deve trovare ragione esclusivamente nel caso del soddisfacimento di privati bisogni residenziali.”.

- **Sistema produttivo del settore secondario di livello locale.**
*“A3 - Aree riconvertite interne al piano cave (aree di conversione per la zootecnia).
 L'offerta di tale aree per insediamenti zootecnici è certamente condivisibile considerata poi l'interessante circostanza della loro dotazione di infrastrutture. È opportuno tuttavia dare più precise indicazioni sulla tipologia delle strutture zootecniche candidate per queste aree. Bisogna evitare che la disponibilità di detti siti, costituisca il pretesto per una localizzazione generalizzata di tutte le strutture zootecniche di futura edificazione.”.*

- **Aree agricole.**
*“Si condivide l'obiettivo della preservazione del territorio da una diffusa urbanizzazione, tuttavia si rileva il rischio che le limitazioni poste dalle norme di attuazione non costituiscano ostacoli anche per auspicabili e necessari adeguamenti strutturali a favore delle imprese agro-zootecniche intimamente connesse con il territorio.
 Si ritengono eccessive le disposizioni per l'area del Lago Santo che non consentono nuove edificazioni ma limitano gli interventi agli edifici esistenti.
 A proposito del punto 02 dell'art. 96 si evidenzia l'inadeguata e imprecisa formulazione della parte introduttiva, là dove si dispone che agli imprenditori iscritti alla sezione 1° dell'Albo degli imprenditori agricoli, più corretto Archivio delle imprese, “sono ammesse esclusivamente attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente.....”.*
Anche se non esplicitato è evidente che l'opportunità per detti operatori è da ritenersi estesa anche all'ambito strutturale. L'esigenza tuttavia di una riformulazione dell'introduzione è auspicabile anche per il fatto che l'attuale testo potrebbe indurre a ritenere che nessuna limitazione operativa sia invece posta agli operatori agricoli iscritti alla sezione 2ª dell'Archivio delle imprese. Doveroso si ritiene altresì richiamare l'attenzione sui negativi effetti che l'esclusione degli operatori agricoli iscritti alla sezione 2ª dell'Archivio, quali titolari di investimenti strutturali a valenza agricola, proposti nell'ambito delle aree agricole di interesse primario possono determinare nella valorizzazione del territorio rurale. Si segnala inoltre, sempre a proposito del punto 02, la difficoltà di cogliere le ragioni che supportano le disposizioni di cui al punto g) disgiunte da quanto contenuto al punto b). Infatti ci si chiede quale sia la differenza tra le strutture denominate ricoveri per macchine e attrezzature, richiamate alla lettera b), e le strutture richiamate dalla lettera g). Impegnativa è anche la disposizione di cui al punto 06 ove precisa che all'interno della stessa azienda, “non è ammessa la costruzione di nuovi volumi a qualsiasi destinazione qualora sia già avvenuta negli ultimi 15 anni la trasformazione di edifici esistenti o parti di essi da produttivi a residenziali”.

- **Servizio parchi e conservazione della natura.**
 La struttura provinciale ha precisato quanto segue:
 - a) *negli elaborati cartografici (sistema Ambientale) non risulta evidenziato il sito d'importanza Comunitaria “Lagabrun” IT3120045 coincidente con l'omonimo biotopo di interesse provinciale. Tale tematismo deve essere riportato nella cartografia del piano regolatore;*
 - b) *la presenza del sito di importanza comunitaria soprariportato impone che il piano regolatore generale, quando non prevede interventi all'interno dei SIC ricadenti nel territorio del comune, deve contenere un capitolo dedicato alla direttiva 92/43/CEE “Habitat” nel quale vengano fatti specifici riferimenti a:*
 - *breve descrizione del sito interessato e della parte di superficie ricadente nel territorio del comune;*
 - *elenco delle specie e degli habitat interessati;*
 - *specificazione che nello stesso non sono previsti interventi;*
 - c) *inoltre le norme di attuazione dovranno essere integrate con un articolo dedicato alla valutazione di incidenza e ai contenuti della direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Tale norma potrà essere indicativamente così definita: “1. Nei Siti di Interesse Comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97. 2. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigenti.”;*
 - d) *per quanto riguarda il biotopo di interesse provinciale n. 27 Lagabrun si rileva che nelle norme di attuazione (art. 29) si deve far riferimento ai vincoli contenuti nella delibera della Giunta provinciale di istituzione dell'area protetta (delibera n. 6209 del 20.5.1994);*

- e) negli elaborati cartografici non risultano riportati i confini del parco fluviale dell'Avisio come previsto dall'art. 9 bis dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 7 agosto 2003 "Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale". In particolare la variante al PUP all'art. 9 bis dell'allegato B - norme di attuazione, specifica che, sulla base della cartografia del sistema ambientale l'individuazione puntuale dei parchi fluviali avviene in fase di redazione dei PRG comunali, i quali delineano i criteri di salvaguardia attenendosi ai contenuti dell'allegato A - Appendice R - della LP 7/2003. Inoltre nel PUP vengono definite le linee di tutela volte a scoraggiare l'apertura di nuovi accessi, fatta salva la necessità di regolamentare la fruizione delle aree spondali, orientandosi, in questo caso, verso un uso nettamente distinto dalle tipologie di valorizzazione assimilabili a quelle dei parchi urbani, delle piste ciclabili e delle aree pic-nic;
- f) rispetto al parco fluviale, che interessa il comune per il tratto compreso tra la confluenza del rio Pradisella (Valfloriana) e la foce (Lavis-Trento), si sottolinea la necessità di attivare un rapporto di collaborazione con il Servizio parchi e conservazione della natura, in considerazione a quanto stabilito per i parchi fluviali dalla LP 7/2003 precedentemente citata, con particolare riferimento ai criteri di salvaguardia contenuti nell'allegato A - Appendice R della medesima legge;
- g) si mette in evidenza, infine, che nelle tavole dei vincoli sul territorio extraurbano il tematismo delle aree a prato e pascolo (art 95) ha lo stesso retino del tematismo delle aree a parco balneare (art. 43.2) e che pertanto non sono distinguibili tra loro.

In conclusione, si ritiene che la variante al PRG del comune di Cembra vada integrata in riferimento agli aspetti relativi al sito di importanza comunitaria e all'omonimo biotopo di interesse provinciale e al parco fluviale.

- Servizio foreste e fauna.

"Il Servizio osserva che nell'ambito del compendio evidenziato negli allegati estratti cartografici in loc. Ischia è stata autorizzata, con determinazione dello scrivente n. 232 dd. 13 maggio 2005, un'istanza di trasformazione di coltura a scopo agrario presentata dallo stesso sig. Simoni Lorenzo. All'attualità l'intervento in parola è già in fase attuativa e pertanto si ritiene di poter attribuire alla superficie in questione una destinazione agricola. Va peraltro segnalato che non tutta la superficie ricompresa nella zonizzazione a bosco è interessata da trasformazione."

- Servizio minerario.

La struttura provinciale ha osservato quanto segue:

- a) nel territorio del Comune di Cembra, il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ha individuato due aree estrattive e precisamente quella per inerti denominata "Cavade" (Tavola 49) e quella per porfido denominata "Val Scorzai" (Tavola 7);
- b) quest'ultima è rappresentata insieme all'adiacente area destinata a discarica per gli scarti di porfido;
- c) la rappresentazione dell'area estrattiva denominata "Cavade" si discosta sensibilmente da quella individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (si veda l'allegata fotocopia che riporta in rosso la delimitazione corretta);
- d) la rappresentazione dell'area estrattiva denominata "Val Scorzai" è stata correttamente individuata, fatto salvo per un ampliamento nella zona a valle (si veda l'allegata fotocopia che lo riporta in verde);
- e) l'art. 98 del Regolamento non rispetta quanto stabilito dalla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.; in particolare si rileva:
- nelle aree individuate dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (estrattive o di discarica), tale legge consente ai PRG (ai sensi dell'art. 5, comma 1) di ammettere la realizzazione di strutture ed impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto nonché di quello proveniente da altre attività di scavo o demolizione;
 - questo deve essere inteso come possibilità del PRG di individuare aree produttive del settore secondario in coincidenza di aree estrattive o di discarica (ragionevolmente in zone ove è o sarà possibile realizzare insediamenti produttivi, tenendo pertanto conto della morfologia risultante dopo il completamento della coltivazione); solo dopo tale individuazione è possibile rilasciare, ai sensi della legge urbanistica, autorizzazione alla realizzazione di tali insediamenti;
 - diverso è il caso previsto dall'art. 7 - comma 6, che si riferisce alle strutture ed impianti fissi ad uso dell'attività di cava e di lavorazione del materiale estratto, autorizzabili nelle aree estrattive con provvedimento rilasciato ai sensi della legge sulle cave; questi casi sono già disciplinati dalla legge e, pertanto, il PRG può solo limitarsi a prenderne atto;

- *passando al punto 01.2, si rileva errata la previsione che nelle aree per discarica sia consentito il riporto di materiali inerti non inquinanti rientranti nell'elenco di cui all'art. 79 del TULLPP in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento;*
- *l'area di discarica individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali è invece destinata esclusivamente al deposito degli scarti porfirici. Eventuali deroghe sono possibili solo nel rispetto della legge in materia di rifiuti e non genericamente all'interno dell'intera area di discarica.*

Tenuto conto di quanto esposto, si ritiene sia necessario rivedere i contenuti dell'art. 98 sia nelle disposizioni regolamentari, sia nella cartografia.

- **Soprintendenza beni architettonici.**

La struttura provinciale ha segnalato quanto segue:

“Si ritiene opportuno vengano sostituiti tutti i riferimenti normativi alla Legge 1.6.1939, n. 1089 ed al D.Lgs. 29.10.1999, n. 490. Entrambe, infatti, sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

Relativamente alle norme proposte, si ritiene debbano essere apportate alcune modifiche ad alcuni commi dell'art. 62 - Restauro del CAPO 3 - Definizione degli interventi.

Il comma 06).e) con l'eliminazione, per quanto di competenza, della dicitura “... nonché l'eventuale apertura ...”

Questa definizione potrebbe, infatti, creare nel richiedente aspettative che, ove l'immobile fosse soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nel successivo esame del progetto presentato all'organo di tutela, non troverebbero riscontro.

Infatti, nel restauro, non è appare ammissibile la realizzazione di nuove aperture in strutture portanti o in quelle dell'impianto originale di un fabbricato, tanto più nel caso che le opere da realizzarsi vadano ad alterare elementi architettonici di pregio.

Risulta ammissibile l'eventuale riapertura di presistenti fori, purché gli stessi siano letti come una stratificazione storica e non vadano ad alterare o possano creare confusione alla lettura dell'impianto esistente.

Relativamente al comma 09).si precisa che l'art. 12 del D.Lgs.42/2004 prevede l'assoggettamento a tutela non solamente degli edifici pubblici ma di tutte le cose immobili pubbliche che alla data risultano avere più di 50 anni, fino a quando non siano state effettuate le verifiche della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

La documentazione necessaria per presentare le istanze relative la verifica della sussistenza dell'interesse è disponibile sul sito <http://www.trentinocultura.net/>.

Si precisa altresì come l'obbligo della redazione del progetto di restauro di un immobile soggetto a tutela resta di esclusiva competenza di un architetto abilitato, e questo non solamente per gli interventi su edifici pubblici - come riportato - ma anche per quelli di proprietà privata.”.

- **Soprintendenza per i beni archeologici.**

La struttura provinciale ha osservato che “non vi sono nuovi siti da sottoporre a forme di tutela archeologica oltre a quelli già presenti nel PUP e nel PRG attualmente vigente.”.

Tuttavia, la Soprintendenza per i beni archeologici ha ritenuto opportuna una modifica all'articolo “26 del Capo 2 “Aree con valenza storica, culturale ed architettonica” del Titolo V “Sistema ambientale: divisione in aree del territorio comunale” delle norme di attuazione” secondo lo schema normativo allegato al proprio parere al quale, per brevità si fa espresso rinvio.

- **Servizio commercio.**

La struttura provinciale ha rilevato quanto segue.

“La variante non risulta adeguata ai “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 340 di data 16 febbraio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ai quali i Comuni sono tenuti ad uniformarsi per quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4.

L'articolo 17 delle norme tecniche di attuazione concernente “programmazione urbanistica del settore commerciale” rinvia infatti ad un programma commerciale adottato dal Comune, al quale si dovrebbe fare riferimento per quanto riguarda le prescrizioni di natura urbanistica.

Si evidenzia, a tale proposito, che il piano regolatore generale comunale rappresenta l'unico strumento di pianificazione attraverso il quale l'amministrazione può governare ed orientare lo sviluppo urbanistico-commerciale rispetto ad un ipotizzato “programma commerciale adottato dal comune” che non trova alcun riferimento normativo, regolamentare e di indirizzo di programmazione urbanistica; analoga

osservazione viene proposta per i sommari riferimenti, contenuti nei vari articoli, alle attività commerciali previste negli specifici piani commerciali di iniziativa comprensoriale o comunale.

Si suggerisce pertanto di predisporre un apposito titolo, da inserire nelle norme del piano regolatore generale, dedicato alla programmazione urbanistica del settore commerciale che disciplini dettagliatamente le facoltà insediative delle varie tipologie commerciali in conformità alle disposizioni contenute in particolare nell'articolo 5 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 di data 16 febbraio 2001 e successive modificazioni.

Apposito articolo dovrà infine essere riservato alla previsione delle dotazioni minime di parcheggi pertinenziali in relazione alle tipologie distributive ed ai settori merceologici in cui operano in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della citata deliberazione n. 340/2001 ed alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 di data 21 ottobre 2005.”.

- Servizio opere stradali.

La struttura provinciale ha espresso parere favorevole “subordinatamente alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- a) le fasce di rispetto stradali dovranno essere determinate secondo le modalità stabilite dalla delibera della Giunta provinciale n. 909/95 come da ultimo modificate con delibera n. 1606 del 22.6.01;
- b) è opportuno utilizzare in cartografia una simbologia corrispondente a quanto riportato dal PUP trattando le strade per specifica categoria e come esistenti, da potenziare e di progetto;
- c) venga previsto sulla SP n. 96 del Lago Santo il potenziamento nei tratti previsti dal progetto definitivo allegato alla presente.”.

- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

L'APPA ha precisato quanto segue:

a) Tutela del suolo.

“Negli elaborati cartografici presentati dal Comune di Cembra non risulta riportata l'area relativa alla discarica per rifiuti speciali inerti prevista in loc. Scorzai secondo le indicazioni contenute nel piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali del Comprensorio della Valle dell'Adige, approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 3 di data 20 maggio 2002.

Il sito in questione risulta invece ricompreso in un'area più grande oggetto di riconversione per attività produttive, attualmente destinata alla lavorazione delle sostanze minerali provenienti dall'attività estrattiva.

Secondo quanto si desume dalla Relazione illustrativa facente parte della variante in esame, si tratterebbe di una zona interna al piano per l'utilizzo delle sostanze minerali già utilizzata per l'attività di prima e di seconda lavorazione del materiale estratto, dimessa dal piano Cave e utilizzata come area produttiva del settore secondario.

La destinazione finale rimarrebbe latente fino alla modifica dello stesso piano Cave, per poi attuarsi pienamente in seguito alla dismissione delle aree, che da un utilizzo specifico, funzionale all'attività estrattiva, si rendono disponibili agli utilizzi più diversi compatibili tra quelli previsti dal piano.

A riguardo si richiama quanto disposto dall'art. 67, comma 1. del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, il quale sancisce che “L'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio (quale è quello comprensoriale per le discariche di inerti) e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti”.

Pertanto, fermo restando i contenuti del piano per l'utilizzo delle sostanze minerali, si ritiene che nel PRG di Cembra debbano essere confermate le indicazioni riguardanti l'area destinata alla discarica per rifiuti inerti in loc. Scorzai (ancorché non ancora attivata) prevista dal piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali del Comprensorio della Valle dell'Adige.”.

b) Tutela dell'acqua.

“Si evidenzia che l'abitato di Cembra è dotato di rete fognaria collegata all'impianto di depurazione di tipo biologico intercomunale situato nel Comune di Faver.

La località Lago Santo risulta invece sprovvista di fognatura e di impianto di depurazione; in merito a tali opere la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2923 dd. 10 dicembre 2004 ha approvato la previsione di realizzazione di un impianto Imhoff con fitodepurazione, in deroga alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque.

Si ritiene opportuno che negli atti di piano venga individuata ed indicata l'area di realizzazione del suddetto impianto, con la determinazione della relativa area di rispetto, in conformità ai criteri

fissati con deliberazione della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti n. 167/b di data 25 agosto 1987 ed alle disposizioni previste dall'art. 59 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26.1.1987 e succ. mod..”.

c) **Inquinamento acustico.**

“La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all'inquinamento acustico e lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l'attuazione di tale politica preventiva. Per questo, la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale che nazionale, individua una serie di misure di contenimento dei livelli di rumorosità.

In particolare, l'articolo 12, comma 2 del DPGP 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. recante “Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”, prevede che i piani regolatori generali indichino, in correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari.

Per quanto attiene, invece, la normativa statale, l'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/95 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A), stabilendo, di fatto, l'incompatibilità fra aree residenziali e zone produttive.

Un altro diffuso problema riguarda l'edificazione di nuovi edifici, ad uso abitativo, a ridosso di infrastrutture stradali. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 30 marzo 2004, n. 142 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, la realizzazione delle opere di mitigazione acustica, eventualmente necessarie, sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire. Tali interventi di risanamento acustico (schermi protettivi, specifiche tipologie edilizie e altro) dovranno garantire, nei confronti dei ricettori esposti, il rispetto dei valori limite previsti dal citato decreto.

Relativamente alla regolamentazione delle aree produttive, si ricorda che la domanda per il rilascio della concessione edilizia, relativa a nuovi impianti produttivi o alla modifica di quelli esistenti, deve essere correlata da un'ideale valutazione previsionale dell'impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della menzionata legge quadro.

A tal fine, dovrà essere eseguita, da parte di un “tecnico competente” in acustica, un'ideale valutazione previsionale, utile a dimostrare la bontà degli interventi proposti. L'elenco dei tecnici riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento è consultabile all'indirizzo internet www.apa-agf.net.

Ciò considerato, nel caso in esame gli elementi di maggiore criticità sono costituiti dall'individuazione delle aree residenziali di nuova espansione a nord-est dell'abitato di Cembra, per le quali dovrà essere prevista un'adeguata protezione della rumorosità prodotta dal traffico veicolare della SS 612 della Val di Cembra, e dall'area produttiva sita ad est, posta in vicinanza di abitazioni. In quest'ultimo caso, la scelta adottata risulta estremamente penalizzante per le attività ivi insediate, poiché vincolate al rispetto dei valori limite di rumorosità previsti per le abitazioni ad essa confinanti.

Nei casi sopra evidenziati, qualsiasi opera di modifica, ampliamento o nuova edificazione dovrà essere subordinata alla presentazione di un'ideale valutazione di impatto acustico, utile a evidenziare la compatibilità con il contesto abitativo esistente o di prossima realizzazione.”.

d) **Inquinamento elettromagnetico.**

“Relativamente ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza vale quanto stabilito dalla normativa nazionale il DPCM 8 luglio 2003 attuativo della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 che stabilisce i limiti di esposizione e attenzione e fissa gli obiettivi di qualità.

- **A frequenza industriale (50Hz).**

“La Provincia Autonoma di Trento è intervenuta in materia di protezione dai campi elettromagnetici fissando le distanze di rispetto dagli elettrodotti in alta tensione con il DPGP 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg. e successive modifiche - Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esso

apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg”.

Osservazioni: completare il PRG con l'individuazione delle fasce di rispetto delle eventuali infrastrutture per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica in alta tensione per la determinazione delle aree soggette ai vincoli urbanistici di cui all'allegato C del DPGP 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg. (vd. PRG art. 100).

Verificare la sussistenza di aree a possibile protratta permanenza di persone (aree residenziali, aree ricreative, ecc.) all'interno di dette fasce di rispetto.

- **A radiofrequenza.**

“Il DPGP 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. ha dato facoltà ai Comuni di adottare delle direttive per la localizzazione dei siti idonei all'insediamento degli impianti di telecomunicazione, secondo il principio di contenimento dell'esposizione ai campi elettromagnetici e di compatibilità con i prevedibili piani di sviluppo urbanistico.

Osservazioni: nel piano regolatore non risultano censite le sorgenti elettromagnetiche a radiofrequenza fisse presenti sul territorio comunale (come es. stazioni radio-tv, sistemi di telecomunicazione per telefonia mobile, ecc.).

Verificare l'esistenza di aree residenziali o a protratta permanenza di persone in prossimità di impianti di telecomunicazione.

Il PRG deve essere completato con:

la localizzazione delle strutture per telecomunicazioni esistenti e l'individuazione di eventuali aree con destinazione d'uso per impianti di telecomunicazione (vd. PRG art. 101).”.

5) **Il merito urbanistico e le considerazioni paesaggistico ambientali.**

Relativamente a tale aspetto, la Commissione urbanistica provinciale ha evidenziato quanto segue.

- **Le aree produttive, le infrastrutture e gli impianti tecnologici.**

“La nuova area produttiva posta a monte della strada per il Lago Santo appare eccessivamente acclive, in una posizione panoramica di grande rilievo lontana dagli insediamenti produttivi recentemente realizzati. Si evidenziano problematiche di accesso viabilistico pertanto si richiede il mantenimento della destinazione attuale (bosco).

I modesti ampliamenti dell'area produttiva di interesse locale posta lungo la SS n. 612 risultano compatibili soprattutto se accompagnati da indicazioni progettuali atte a garantire la ricostituzione di una quinta arborea per mascherare l'insediamento rispetto al versante opposto.

L'indicazione relativa alla zona agricola di interesse primario sulla quale si prevede la nuova destinazione ad area per impianti tecnologici (CRM) appare corretta se finalizzata a rendere meno precario l'attuale assetto dell'area.”.

- **La residenza.**

“La nuova espansione residenziale proposta nei pressi dell'ex depuratore è opportuno venga ridotta mantenendo un allineamento con il limite dell'edificato già realizzato a nord, limite che si sovrappone al confine dell'area agricola di interesse primario.

L'area destinata a servizi, parcheggi e verde pubblico posta a est di Padana, zona che la variante propone per una nuova espansione residenziale, si estende attualmente in un ambito agricolo di pregio caratterizzato da una rilevante esposizione panoramica ai confini del territorio comunale. Al fine di mantenere un equilibrato rapporto tra centro storico e le espansioni più recenti e frenare le conurbazioni lungo gli assi viari, in questo caso con Faver, si richiede un drastico ridimensionamento dell'espansione residenziale limitando gli interventi alla razionalizzazione dell'esistente e all'ambito posto immediatamente a valle della strada di cui si prevede il potenziamento.”.

- **Lago Santo.**

“Il delicato equilibrio ambientale del Lago Santo deve essere preservato limitando l'antropizzazione lungo le sue sponde. Per tali motivi si richiede il mantenimento dell'attuale perimetro della fascia di rispetto lago lungo il lato nord e un attento controllo delle destinazioni, in particolare per quelle individuate sempre a nord indicate come “verde specializzato” che sostituiscono la precedente area a bosco e pascolo.

Nell'area a valle del lago dove sono indicate attività di utilizzo e di lavorazione dei minerali appare necessario indicare una destinazione funzionale alla realizzazione dell'impianto di fitodepurazione della fognatura circumlacuale.”.

6) Norme di attuazione.

La Commissione urbanistica provinciale ha precisato che la variante è stata analizzata *“in relazione ai vincoli di legge o comunque contenuti in norme urbanistiche a cui i piani debbono attenersi”*.

Relativamente all’impianto normativo, la CUP ha rilevato la necessità apportare modifiche, precisazioni ed integrazioni con riferimento agli articoli 5, 12, 13, 15, 18, 24, 37, 63, 64, 72, 89, 91 e 102 delle norme di attuazione relative allo strumento urbanistico locale.

7) Osservazioni.

Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente alla Commissione urbanistica provinciale è stato puntualizzato che il parere espresso *“contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata sia nell'accogliere che nel rigettare i relativi contenuti critici”*.

Con comunicazione prot. n. 433/05-13 V MRC (Prat. 673) dd. 28 luglio 2006, parere della CUP n. 20/2006 dd. 16 marzo 2006 è stato trasmesso al Commissario *ad acta* del Comune di Cembra che, preso atto delle osservazioni formulate dalla CUP, con verbale di deliberazione n. 1 dd. 28 febbraio 2007 ha deliberato *“di far proprie nella sostanza le osservazioni prodotte dalla Commissione urbanistica provinciale con proprio verbale n. 20 del 16.3.2006 alla Giunta provinciale, in merito alla variante generale al PRG del Comune di Cembra redatta dall'incaricato arch. Franco Allocca di Trento, e comprensiva anche della nuova pianificazione del centro storico e delle relative norme di attuazione secondo quanto previsto dalla LP 22/91 e s.m., redatta a cura dell'arch. Giancarlo Sicher del Comprensorio C5.”*.

Il Commissario *ad acta* con specifica relazione ha puntualmente indicato la modalità con cui ha ritenuto di condividere le osservazioni della CUP definendo le modificazioni da introdurre nell’apparato tecnico di piano.

Nel contempo, il Commissario *ad acta* ha altresì sviluppato le ragioni per le quali ha ritenuto necessario condizionare l’attuazione delle nuove aree di espansione residenziale in prossimità dell’ex depuratore e rispettivamente in loc. Padana al fine di corrispondere sostanzialmente alle indicazioni che emergono dalla valutazione tecnica della Commissione urbanistica provinciale.

Tali considerazioni nonché le deduzioni e precisazioni espresse al riguardo di alcune norme di attuazione appaiono complessivamente condivisibili per la natura, i contenuti e gli interessi pubblici che derivano dalle citate precisazioni.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si propone quindi alla Giunta provinciale l’approvazione della variante definitivamente adottata con deliberazione commissariale n. 1 dd. 26 gennaio 2005 con l’introduzione, nei relativi elaborati, delle modifiche sopra richiamate.

Il Comune di Cembra, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo della variante già comprensivo delle modifiche condivise e richieste, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), si precisa che, in data 15 settembre 2005 la Conferenza dei Servizi, *“relativamente alla variante PRG (prima variante) con mutamento di destinazione di alcune realtà gravate di uso civico (pp. ff. 3826/1 - 3859/1 - 3917 - 3927 -3943/1 - 3164/1 - 3165/1 - 3019/1 - 3019/3 - 3020/1 CC Cembra)”*, ha espresso il seguente parere: *“favorevole per quanto concerne le varianti proposte alla condizione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 della LP 6/1980, la destinazione produttiva sia compatibile con quella estrattiva”*.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale comunale adottata - in via definitiva - dal Comune di Cembra con deliberazione commissariale n. 1 dd. 26 gennaio 2005 le modifiche in premessa sintetizzate;
- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale comunale del Comune di Cembra, definitivamente adottata con la deliberazione commissariale n. 1 dd. 26 gennaio 2005 negli atti che, comprensivi delle modifiche, si allegano come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che con la presente deliberazione il piano regolatore generale del Comune di Cembra è da considerarsi adeguato alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale di cui alla LP 7 agosto 2003 n. 7 (*Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale*) ed ai principi e criteri previsti dalla LP 8 maggio 2000, n. 4 (*Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento*);

- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
14 maggio 2007, n. 406

Autorizzazione alla sdemanializzazione delle pp. ff. 520/2 e 521/2 in CC Vermiglio

omissis

IL DIRIGENTE

omissis

determina

- 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, le pp. ff. 520/2 e 521/2 CC Vermiglio dalla categoria beni demaniali, a quella del patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Trento;
- 2) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
M. BIOTTI

COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Elenco operatori biologici, produttori e trasformatori al 31.12.2006

	Azienda agricola /titolare	data di nascita	Via	frazione	cap	Comune di residenza	OdC	indirizzo produttivo
1	Agnoli Angelo	09/09/1944	Via Concordia 3		38065	Mori	ICEA	O
2	Agnoli Roberto	15/10/1955	P.zza Cavour 20	Fraz. Nomesino	38065	Mori	ICEA	O
3	Agriapistica Alpina di Festi Romeo	28/08/1980	Via Centrale 88	Loc. Por	38085	Pieve di Bono	ICEA	Api
4	Alberti Angela	24/10/1962	Via Basset 6		38080	Caderzone	ICEA	Z
5	Ambach Franz	04/11/1961	Bahnhofstasse 13/A		39052	Caldaro	CODEX	F
6	Amistadi Germana	03/04/1943	Via Valer 22		38087	Roncone	ICEA	Z
7	Angelini Bruno	10/02/1957	via Nanghel 31		38070	Vezzano	ICEA	Api
8	Apicoltura Castel Belfort	07/02/1959		Località Castel Belfort 2	38010	Spormaggiore	ICEA	Api
9	Apicoltura Peterlana e Zambotti	26/04/1966	170/32	Fraz. Sopramonte	38100	Trento	ICEA	F
10	Artini Rino	05/05/1958	Via Durone 8		38079	Zuclo	ICEA	Z
11	Az. Agr. Pisani di Corazza Adriano	27/07/1973		Fraz. Salobbi 7	38021	Brez	ICEA	Cil
12	Az. agr. "il granello" di Vender Orietta		Via Stadone Vecchio 1/A		38019	Tuenno	ICEA	PF
13	Az. Agr. Adami f.lli di A.E. e D.			Fraz. Fisto 75	38088	Spiazzo	ICEA	Fo

14	Az. Agr. Biologica Le terrazze del Sole	25/05/1969	Loc. Cernidor 4/1	Fraz. Villazzano	38100	Trento	ICEA	F
15	Az. Agr. Biologica Maso Redont di Mattei Andrea		Via Maso Redont 84		38070	Lomaso	ICEA	Fo
16	Az. Agr. Biologica Maso Stabulum		Via di Casalina 25		38029	Vermiglio	ICEA	Fo
17	Az. Agr. Castelpian di Segata Mirio	20/05/1974	Via Dossolo 24	Fraz. Sopramonte	38100	Trento	ICEA	F
18	Az. Agr. Fattoria Antica Rendena di Cosi Manuel		Via A. Manzoni 50		38086	Giustino	ICEA	Z
19	Az. Agr. Francesco Poli di Poli Alessandro	20/10/1965		Loc. S.Massenza 36	38070	Vezzano	ICEA	V
20	Az. Agr. I Grezzi di Marzari Giorgio e Morelli Mariella		Via Braidon 12		38049	Vigolo Vattaro	BIOS	F
21	Az. Agr. Maso Corradini di Giupponi Monica	25/06/1965	Via Milano 28	Fraz. Castello	38030	Molina di Fiemme	ICEA	Fo
22	Az. Agr. Maso del Beneficio di Floretta Pierluigi	11/11/1960		Loc. da Monte 2	38050	Carzano	ICEA	V
23	Az. Agr. Maso del Gusto di Loner Roberto	28/09/1957		Loc. Maso del Gusto	38015	Nave S. Rocco	ICEA	F
24	Az. Agr. Maso del Prete di Franceschi Katia		Via da Monte 2		38050	Carzano	ICEA	V
25	Az. Agr. Maso Ertis di Ioris Oscar		Via Gabbiolo 25		38050	Povo	ICEA	F
26	Az. Agr. Maso Paradiso di Pederzolini Diego	13/05/1962		Loc. Cornelle 1	38075	Fiavè	CCPB	F
27	Az. Agr. monti e cielo di Paterno Paolo		Via Canonica 8		38059	Spera	ICEA	PF
28	Az. Agr. Montibeller		Via Prose 1		38050	Roncegno Terme	ICEA	Of
29	Az. Agr. Pangea di Bonella Maria Grazia		Via S. Giovanni Bosco 19		38051	Torcegno	ICEA	Of
30	Az. Agr. Scarazzini Marcello e Luca	16/09/1967		Loc. Aguzzon	38088	Pelugo	ICEA	Fo
31	Az. Agricola allevamento del Mazarol di Caramore Elisa S.S.	26/04/1974		Loc. Zortea 92	38050	Canal S. Bovo	ICEA	Z
32	Az. Agricola Fatigiana di Bortalamede Flora		Via Cantone 12		38010	Faedo	ICEA	V
33	Az. Agricola La fonte di Monti Elisabetta	01/06/1961	Loc. Gruim	Fraz. Mezzomonte	38064	Folgaria	ICEA	Of
34	Azienda Agricola Foradori	22/05/1965		Loc. Pochi 158	39040	Salorno - BZ	CODEX	V
35	Azienda Agricola la Campanella di Lanz Mauro e Tomasi Nicola	01/05/1973	Via Trento 42	Fraz. S. Margherita Ala	38060	Ala	ICEA	Kw
36	Azienda Agricola Mancini Giulia Anna di Casagrande Claudia	31/03/1958	Via Graffiano 14	Fraz. Povo	38100	Trento	CCPB	V
37	Bailoni Gianfranco	19/01/1956		Loc. Maso Ginepro	38049	Vigolo Vattaro	ICEA	F
38	Bailoni Renzo	22/04/1963	Via del Ponte 8	Fraz. Ravina	38100	Trento	ICEA	F
39	Baldessari Marco	08/10/1963	Via Pinara 5	Fraz. Povo	38100	Trento	CCPB	V
40	Baldessari Michela	07/07/1979	Via Pinara 5	Fraz. Povo	38100	Trento	CCPB	V
41	Beber Stefano	26/11/1963	Via Vignola 14		38050	Vignola Falesina	ICEA	F
42	Beltrami Francesco	15/04/1962	Piazza Cavour 15	Loc. Nomesino	38065	Mori	ICEA	O
43	Beltrami Remo	06/02/1937	Via Montegrappa 2	Fraz. Nomesino	38065	Mori	ICEA	O
44	Benedetti Angiolina	15/11/1948	Via Salom 4		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O

45	Benedetti Fedele	15/06/1949	Via Monte Creino 48		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
46	Benedetti Leonardo	05/07/1983	Via Monte Creino 15		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
47	Benoni Livia	15/04/1938	Via Bordala 22		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
48	Berasi Mariano	24/05/1966	P.zza Mercato 41	Fraz. Marazzone	38071	Bleggio Superiore	BIOS	Fo
49	Beretta Emilio	25/05/1963	Via Piave 54		38060	Molina di Ledro	ICEA	Fo
50	Bergamini Raul	12/05/1964		Loc. Fornaselle 11 Visintainer	38057	Pergine Valsugana	ICEA	F
51	Berlanda Gianni	28/10/1965	Via Str. Romana 22	Fraz. Ischia	38057	Pergine Valsugana	ICEA	Of
52	Bertoldi Giorgio	20/03/1955	Via Redondolo 3	Fraz. Povo	38100	Trento	ICEA	V
53	Bertolini Angelo	08/12/1946	Via alla salita 10	Fraz. Manzano	38060	Mori	ICEA	O
54	Bertolini Aurelio	29/09/1960	Piazza Italia 7	Fraz. Manzano	38065	Mori	CODEX	O
55	Bertolini Ivo	22/01/1963	Piazza Italia 4	Fraz. Manzano	38060	Mori	ICEA	O
56	Bertolini Marco	17/04/1951	Piazza Italia 10	Fraz. Manzano	38060	Mori	ICEA	O
57	Bertolini Michele	23/06/1969	Piazza Italia 25	Fraz. Manzano	38065	Mori	ICEA	O
58	Bertolini Piergiorgio	16/11/1965	Piazza Italia 3	Fraz. Manzano	38060	Mori	ICEA	O
59	Bertolini Vito	26/10/1940	Via Romana 14	Fraz. Manzano	38065	Mori	ICEA	O
60	Biasi Lorenzo	15/03/1951	Valcanover 28		38057	Pergine Valsugana	BIOS	Api
61	Biasioli Angelina	29/01/1957	Via Cimoneri 9		38060	Cimone	ICEA	Fo
62	Biasiolli Flora	07/09/1948		Loc. Cesure 3/E	38010	Nave San Rocco	ICEA	F
63	Biolago Sas		Via Trento 3		38010	Vervò	ICEA	F
64	Bioluc Sas		P.zza S. Giovanni 10		38010	Denno	ICEA	F
65	Bolognani Dennis	05/06/1977	Via Masi di Sopra 27		38073	Cavedine	ICEA	Api
66	Bombardelli Ornella	04/05/1954	Via Case nuove 18	Loc. Bolognano	38060	Arco	ICEA	F
67	Bonamico Natale	24/12/1943	Via Frisoni 21		38062	Arco	ICEA	Ol
68	Bonelli Marina	18/07/1964	Via Stazione 14	Fraz. Castello	38030	Molina di Fiemme	ICEA	Fo
69	Bonetti Caterina	06/06/1952	Via Rancon 1		38010	Sporminore	ICEA	F
70	Boninsegna Rudi	18/12/1965	Via Rossi 17		38065	Mori	ICEA	O
71	Bonmassar Adriano	22/04/1966		Fraz. Mazzanigo 13	38045	Civezzano	ICEA	Api
72	Bortolas Luisa	17/10/1964	Via Cerin 10		38038	Tesero	ICEA	Z
73	Bortolotti Rolando	12/02/1953	Via Cavedine 32	Fraz. Pietramurata	38070	Dro	ICEA	F
74	Bott Adriano	19/10/1942	Via S. Stefano 1	Fraz. Malgolo	38010	Romeno	BIOS	O
75	Braitio Pio	28/03/1967		Loc. Pozze di Sotto	38030	Daiano	BIOS	Fo
76	Bressan Clara	18/10/1951	Via A. Degasperis 9	Loc. Sarche	38070	Calavino	ICEA	F
77	Brugnara Fabio	25/11/1953	Strada alle Gorghe 17	Fraz. Meano	38100	Trento	ICEA	V
78	Brunner Christina	20/12/1964	Via P. Mayr 3		38062	Laives	ICEA	OL
79	Caliari Anna	13/01/1948		Loc. Cavrasto 133	38071	Bleggio Superiore	ICEA	N
80	Campestrin Matilde	16/04/1950	Via Rocchetta 7/A		38051	Borgo	ICEA	C
81	Canali Bruno	24/02/1942	Via ai Naghi 13	Loc. Castione	38060	Brentonico	ICEA	C
82	Cappelletti Donato	22/02/1939	Via Fondo 4		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
83	Cappelletti Marco	11/04/1955	Via Feudo 5		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
84	Casagrande Enzo	15/07/1966	via Palva 8		38050	Scurelle	ICEA	F
85	Casari Giovanni	27/06/1954	Via S. Rocco 1		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
86	Castellani Barbara	22/10/1963		Loc. Cazzanelli Cornè 1	38060	Brentonico	ICEA	Fo
87	Cattaneo Flavio	19/11/1952	Via Villa Maria 17		38050	Povo	ICEA	V
88	Ceolan Sergio Marco	05/11/1958	Via Bersaglio 6		39040	Salorno	CODEX	F

89	Chiarani Carlo	03/04/1958	Via Romana 3		38074	Drena	ICEA	C
90	Chini Enrico	06/12/1956	P.zza Chini 23		38010	Segno	ICEA	F
91	Chini Mariano	05/11/1954	Via del Santuario 18		38061	Ala	ICEA	F
92	Ciaghi Andrea	14/05/1970	via del Car 14		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
93	Ciaghi Lucio	24/07/1955	Via Manzoni 29	Fraz. Pannone	38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
94	Ciaghi Roberto	24/04/1943	Via Manzoni 36		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
95	Cimonetti Stefano	08/08/1944		Fraz. Varano16	38065	Mori	ICEA	O
96	Ciola Walter	29/04/1968	Via Maso dell'Aria 114		38050	Roncegno	ICEA	O
97	Clauser Emma	18/11/1946	Maso Rosabell 5		38015	Lavis	ICEA	F
98	Collini Valentino	25/01/1984	Via Collini Borciol 22		38086	Pinzolo	ICEA	Fo
99	Colpi Mirella	11/10/1966	Via del Sass 14	Loc. Costa	38064	Folgaria	ICEA	F
100	Cooperativa Ortofrutticola Valli del Sarca Garda Trentino *		Via Zandonai 20		38074	Drò	ICEA	F
101	Copat Gianna	18/06/1968	Via dei Prati 30		38057	Pergine Valsugana	ICEA	PF
102	Corn Floriana	25/04/1958	Via Giongo 8	Fraz. Marter	38050	Roncegno	ICEA	O
103	Dal Fior Stefania	07/11/1965		Loc. Monte di Mezzo Tesobbo11	38050	Roncegno	ICEA	Of
104	Dallago Michele	21/01/1966	Via E. De Varda 77		38017	Mezzolombardo	CODEX	V
105	Dalzocchio Elisabetta	27/06/1967	Via Vallunga II 50		38068	Rovereto	ICEA	V
106	Dandrea Daniele	12/11/1959	Via don G.B. Malfatti 32	Fraz. Olle	38050	Borgo	ICEA	Z
107	Dandrea Renato	07/06/1956	Via Novai 6	Fraz. Olle	38050	Borgo	ICEA	Fo
108	Dapor Michele	21/01/1970		Fraz. Cumerlotti 1	38060	Vallarsa	ICEA	Fo
109	Debiasi Stefano*	21/04/1969	Via Madonna del Monte 3		38068	Rovereto	ICEA	O
110	Del Fabbro Carlo	12/05/1956	Via Laghel 15		38062	Arco	ICEA	V
111	Delladio Nicoletta	24/01/1959	Via Roma 1		38038	Tesero	ICEA	Fo
112	Delli Zotti Paolo Carlo	05/03/1971		Loc. Tavodo 20	38070	Dorsino	ICEA	Fo
113	Denart Roberto	30/06/1959	Via 18 settembre 41		38050	Carzano	ICEA	F
114	Devigli Marco	02/08/1958	Via Emanuele de Varda 58		38017	Mezzolombardo	ICEA	PF
115	Disertori Sandro	22/04/1968		Loc. Maso Specchio 58/1	38040	Martignano	BIOS	Z
116	Divina Renato	31/07/1963	C.so Ausugum 63		38051	Borgo	ICEA	Of
117	Donati Ettore	13/05/1970		Fraz. Bivedo 56	38071	Bleggio Superiore	ICEA	Fo
118	Ecoidea s.a.s. di Cimonetti Loris & C.	09/03/1956	Via Pizzole 2	Fraz. Valle San Felice	38065	Mori	ICEA	O
119	Endrizzi Corrado	19/01/1963	Via Masi 4	Loc. Maso Doss	38010	Flavon	ICEA	F
120	Espen Giorgio	01/03/1967	Via delle Ischie 41		38100	Romagnano	ICEA	F
121	Espen Josef	06/08/1962	Via dei Pomari 31		38100	Romagnano	ICEA	F
122	Fantoma Lino	03/09/1954	Via Nazionale 37		38080	Strembo	ICEA	Z
123	Fattoria La Chianina		Via Maffei 5		38062	Arco	ICEA	Fo
124	Fellin Marco	11/01/1960	Via Fabio Filzi 27		38028	Revò	ICEA	V
125	Ferrari Christian	01/03/1976	Loc. Castelletto inferiore 19	Fraz. Sant'Antonio di Mavignola	38080	Madonna di Campiglio	ICEA	Fo
126	Ferrari Marco	06/04/1951	Via Segantini 10	Fraz. Pannone	38065	Mori	ICEA	O
127	Ferrari Remigio	02/05/1927		Loc. Besagno 7	38060	Mori	ICEA	C
128	Fontana Paola	29/12/1959	Via Carraia 4	Fraz. Palù	38030	Giovo	ICEA	F
129	Fontanari Marco	16/03/1959	Via dei CaldonaZZi 38	Fraz. Serso	38057	Pergine Valsugana	ICEA	F

130	Foradori Nives	25/09/1978	Via Castel di Pietrapiana 36		38050	Povo	CCPB	V
131	Forti Ermes	18/09/1949	Via dei Pomari 23		38050	Romagnano	CCPB	F
132	Forti Marzio	15/03/1943	Via dei Pomari 6	Loc. Romagnano	38100	Trento	ICEA	F
133	Forti Maurizio	07/02/1955	Via delle Piazzole 72	Loc. Romagnano	38100	Trento	ICEA	F
134	Franch Flora	05/08/1936	Via Visintainer 1		38023	Cles	ICEA	F
135	Frapporti Lino	01/10/1958	Via Diaz 4		38060	Isera	ICEA	O
136	Gadler Fabio	01/11/1956	Via Marconi 95		38057	Pergine Valsugana	CODEX	F
137	Galez Carlo	22/09/1957	Via Saori 4		38010	Dambel	ICEA	F
138	Gasperini Lino	06/09/1947	Via Miravalle 3	Fraz. Porte	38060	Trambileno	ICEA	V
139	Gervasi Patrizia	30/09/1958	Via Roma 71		38010	Denno	ICEA	F
140	Giacomozzi Mirta	07/09/1961	n. 22/a	Fraz. Gaggio	38047	Segonzano	ICEA	PF
141	Gianera Marco	03/04/1963	Via Piave 31		38060	Molina di Ledro	ICEA	Fo
142	Giovannini Andrea	14/02/1982		Fraz. Rizzolaga 32	38042	Baselga di Pinè	ICEA	Z
143	Gottardi Patrizio	17/03/1957	Via Guarinoni 18	Fraz. Cortesano di Meano	38100	Trento	ICEA	F
144	Grigolli Bruno	06/07/1958	Via S. Bernardino 10		38065	Mori	ICEA	F
145	Gruppo Sensibilizzazione Handicap Cooperativa Sociale Onlus		Via Mattioli 9		38023	Cles	ICEA	O
146	Istituto Agrario S. Michele a/Adige		Via E. Mach 1		38010	San Michele a/Adige	ICEA	V
147	Jori Paola	04/01/1961	Via San Bernardino 5		38062	Arco	ICEA	O
148	La Gerla Sas	27/03/1955	Via Dante Sartori 35	Fraz. Villazzano	38100	Trento	ICEA	O
149	Laner Giovanni	31/05/1954	Via della Selva 45	Fraz. Povo Oltrecastello	38050	Trento	ICEA	F
150	Lanz Carlantonio	21/10/1934	Via Tambuset 6		38061	Ala	ICEA	Kw
151	Ledriadi s.a.s. di Michela Luise e C.		Via Volti 37		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
152	Leonardi Mario	09/11/1974		Fraz. Orzano 1	38045	Civezzano	ICEA	O
153	Linardi Massimo	14/06/1965		Loc. Costa 15	38010	Cimone	BIOS	Fo
154	Lorenzi Alinda	06/04/1953	Via Diaz 28		38080	Caderzone	ICEA	Fo
155	Lorenzi Michele	24/03/1966	Via Strada della Luna 84		38066	Riva del Garda	ICEA	O
156	Lozzer Graziano	31/08/1971		Fraz. Montalbiano 54	38040	Valfloriana	ICEA	Z
157	Maffei Fabio	28/07/1975	Via delle Masure 4		38086	Tione di Trento	ICEA	Z
158	Malacarne Sergio	13/03/1963		Fraz. Sesto 15	38071	Bleggio Inferiore	ICEA	F
159	Mancabelli Marco	05/08/1940	Via De Gasperi 49		38062	Arco	ICEA	O
160	Manfredi Fabio	19/03/1961		Fraz. Sano 53	38065	Mori	ICEA	Z
161	Manfrini Marco	11/04/1962		Loc. Bosco 25	38068	Rovereto	CCPB	PF
162	Marchelli Rita	09/08/1950	Via Don G. Cosseri 2		38060	Isera	ICEA	V
163	Margoni Giustino *	14/05/1951	Via Bolzano 39		38070	Trento	ICEA	O
164	Martinelli Rinaldo	04/02/1935	Via Galilei 8		38064	Ronzo Chienis	ICEA	O
165	Masè Flavio	26/01/1964	Via al Molino 2		38080	Strembo	ICEA	Z
166	Masè Livio	10/12/1944	Via G. Garibaldi 4		38080	Strembo	ICEA	Z
167	Masè Marino	15/05/1952	Via Acquedotto 8		38080	Strembo	ICEA	Fo
168	Maso Bergamini di Tomasi Remo			Loc. Bergamini 3	38100	Trento	ICEA	V
169	Maso Natura Az. Agricola		Via M. Buonarroti 10		38064	Folgaria	ICEA	Of
170	Matteotti Angelo	05/04/1969	Via Termine. 9		38074	Drò	ICEA	F

171	Mazzucchi Ariano	05/03/1956	Piazza Aldo Moro 2		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
172	Mazzucchi Armando	27/01/1943	Via A. De Gasperi 18		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
173	Mazzucchi Elisiade	26/10/1944	Via del Car 13		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
174	Mazzucchi Erminio	04/06/1950	Via Trento 31		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
175	Mazzucchi Gianni	09/04/1956	Via del Car 35		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
176	Mazzucchi Giorgio	09/10/1970	Via Piazzera 39		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
177	Mazzucchi Iginio	23/08/1965	Via Trento 31		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
178	Mazzucchi Ilario	11/11/1956	Via I maggio 2		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
179	Mazzucchi Mauro	14/03/1958	Via del Car 15		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
180	Mezzogori Maria Pia	24/08/1955	Via 18 settembre 41		38050	Carzano	ICEA	PF
181	Micheletti Giuliano	10/06/1969	Via Conci 74		38100	Trento	CCPB	V
182	Miori Giorgio	04/02/1965	Via Eremo 18	Fraz. Povo	38100	Trento	ICEA	Of
183	Montani Roberta	23/06/1966	P.zza San Felice 5		38060	Mori	ICEA	O
184	Moreletti Piergiorgio	09/09/1955	Via Petretto 1		38050	Ospedaletto	ICEA	Z
185	Moser Gianfranco	26/02/1959		Loc. Prade 65	38059	Ivano Fracena	ICEA	F
186	Moser Mauro	03/08/1954		Loc. Barbaniga 11	38045	Civezzano	CODEX	F
187	Mosna Vittorio	27/03/1955	Via D. Sartori 35	Fraz. Villazzano	38100	Trento	ICEA	F
188	Ochner Loreta	26/05/1955	Via Silva Domini 63		38056	Levico	ICEA	F
189	Osti Marco	14/09/1962	Via Fontanelle 22		38010	Spormaggiore	ICEA	F
190	Paluselli Katia	27/05/1973	Via Santa Libera 16		38038	Tesero	ICEA	Z
191	Pasquin Giuseppina	14/05/1922	Via Maestrelli 94		38019	Tuenno	ICEA	F
192	Patoner Carlo	30/10/1941		Fraz. Clocchi 5	38068	Trambileno	ICEA	Api
193	Patuzzi Marzio	10/05/1954		Loc. alla Giura 1	38060	Isera	ICEA	O
194	Pecoraro Renato	13/02/1961	Via Spagolle 24/A		38050	Castelnuovo	ICEA	Z
195	Pedergnana Paolo	10/05/1945	V.le Mazzini 32		38010	Lavis	ICEA	Asp
196	Pederzoli Abramo	21/07/1945	Via Fraveggio 49/1		38070	Vezzano	BIOS	V
197	Pederzoli Cristina	29/08/1963	Via Nazionale 82	Fraz. Mattarello	38100	Trento	ICEA	F
198	Pedrin Claudia	30/04/1959	Via Molini 5/A		38050	Torcegno	ICEA	PF
199	Perlot Paolo	28/04/1955	Via G. Garibaldi 13		38010	Fai della Paganella	ICEA	O
200	Petri Alessandro	20/04/1941	Via ai Spiazzi 32	Fraz. Zivignago	38057	Pergine	ICEA	F
201	Petrolli Mariano	03/03/1954	Via G. Galilei 18		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
202	Pi.Ma.Bio di Fruet Pia Maria		Via Monte Orno 10		38057	Pergine Valsugana	BIOS	O
203	Pisetta Danilo	07/11/1966	Via Pradolini 17		38040	Fornace	ICEA	O
204	Pizzini Mauro	16/08/1959	Via Rialto 13		38068	Rovereto	ICEA	O
205	Polla Maurizio	16/09/1972		Loc. Pan	38080	Caderzone	ICEA	Z
206	Polla Mauro	12/02/1970		Loc. Pan 1	38080	Caderzone	ICEA	Z
207	Pontalti Saverio	27/02/1963	Via Nazioni Unite 135	Loc. Canale	38057	Pergine Valsugana	ICEA	F
208	Pozzer Borghesi Marina	27/03/1956	Via Salita Grottole II 5		38068	Rovereto	ICEA	V
209	Pozzer Ruggero	26/10/1962	Via Vallunga I 14		38068	Rovereto	ICEA	F
210	Prabubolo soc. coop. Sociale agricola		Via Segantini 23		38100	Trento	ICEA	Fo
211	Progetto 92 Coop. Sol. Soc. arl		Via Soleteri 66		38100	Trento	ICEA	O
212	Rampanelli Giuseppe	23/06/1965	Via San Vigilio 24		38010	Spormaggiore	ICEA	F
213	Ravelli Luciana	16/03/1957	Via Nazionale 21		38027	Croviana	ICEA	Api
214	Rigo Giorgio c/o A & L	10/07/1953	Via Oss Mazzurana 54		38100	Trento	ICEA	C

215	Rigotti Maria Assunta	15/08/1942	Via S. Giovanni 56	Fraz. Godenzo	38070	Lomaso	ICEA	O
216	Rizzi Angelo	09/08/1946	Via Donazzan 38		36060	Romano D'Ezzelino - VI	ICEA	O
217	Rizzi Clemente	20/06/1971	Via Monte Faè 7	Fraz. Nomesino	38065	Mori	ICEA	O
218	Rodigari Domenica	24/03/1926	Via Presanella 58		38086	Giustino	ICEA	Z
219	Ropelato Maurizio	06/12/1959	via Strigno 20		38059	Spera	ICEA	F
220	Rosà Vanda	01/06/1960	Via del Car 43 b		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
221	Rosi Eugenio	23/03/1966	Via Tavernelle 3b		38060	Volano	ICEA	V
222	Rossi Alberto	21/01/1944		Loc. Maso Maiano	38023	Cles	ICEA	F
223	Rusconi Laura	07/07/1963	Via Lastoni 7		38073	Cavedine	ICEA	Ol
224	Salvadei Guido	18/03/1944	Via Belvedere 13		38080	Caderzone	ICEA	Z
225	Santoni Bruno	13/09/1950	Via San Pietro 9	Loc. Calvola	38060	Tenno	ICEA	O
226	Santuliana Valentino	20/04/1942	Via Volta 20		38060	Arco	ICEA	C
227	Sartori Ornella	11/12/1957	Via al Caset 5		38050	Pergine Valsugana	ICEA	O
228	Scarazzini Raffaele	02/10/1976	Via Ischia 6		38080	Vigo Rendena	ICEA	Fo
229	Schelfi Orazio	26/02/1966		Loc. Festa 1	38060	Brentonico	CCPB	Fo
230	Serafini Rustico	13/06/1934	Via Centrale 24	Fraz. Ravina	38100	Trento	ICEA	F
231	Sicher Fabio	20/06/1984	Via della Plen 7	Loc. Tavon	38010	Coredo	ICEA	F
232	Simoncelli Bruno	23/05/1950	Via Cavour 58	Loc. Castione	38060	Brentonico	ICEA	C
233	Simonini Fausto	29/04/1954	Via Coni Zugna 3	Loc. Serravalle	38061	Ala	ICEA	F
234	Sommadossi Italo	27/10/1933	Via Greifenstein 2	Fraz. Settequerce	39018	Terlano - BZ	CODEX	F
235	Stancher Natale	25/12/1944	Via Strada Vecchia 4	Loc. Tavon	38010	Coredo	ICEA	F
236	Stancher Pio	13/09/1949	Via Salè 71	Fraz. Povo	38100	Trento	ICEA	F
237	Sterni Mariano	03/09/1943	Via A. Degasperis 16		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
238	Sterni Michele	16/07/1973	Via Bordala 22		38060	Ronzo Chienis	ICEA	O
239	Stoffella Franca	02/09/1957		Loc. Albaredo 45	38060	Vallarsa	ICEA	Z
240	Suissa David	24/09/1966	Via Carpenè 1	Loc. Folaso	38060	Isera	ICEA	O
241	Tamè Giancarlo	25/11/1963	Via Campo Sportivo 29		38060	Flavon	ICEA	F
242	Tarter Luigi	22/08/1960	Via degli Alpini 18		38017	Mezzolombardo	ICEA	F
243	Terleth Ignaz	25/05/1953	Vicolo Dossi 3		39040	Montagna - Bz-	ICEA	Z
244	Tisi Patrizia	04/09/1959	Via S. Desiderio 11		38050	Novaledo	ICEA	Of
245	Tisi Stefano	28/04/1964	Via Loc. expescicoltura		38086	Giustino	CCPB	O
246	Tobolino Srl		Via Garda 3		38070	Calavino	ICEA	F
247	Tomaselli Ruggero	30/03/1959	n. 39		38059	Strigno	ICEA	F
248	Trainoni Guido	24/08/1938	Via Ronchi 7	Fraz. Mattarello	38100	Trento	ICEA	F
249	Turrini Enzo	22/05/1943	Laterale di Fossa Larga 41		38062	Arco	ICEA	Kw
250	Valentini Michele	03/07/1956		Loc. Rallo 66/b	38010	Tassullo	BIOS	F
251	Vettorazzi Giovanna	03/05/1957	V.lo Gribaldi 1/A		38056	Levico	ICEA	O
252	Vettori Domenico	15/03/1965	Via XXII Maggio 3	Fraz. Valle San Felice	38060	Mori	ICEA	O
253	Vettori Massimo	08/01/1986	Via Androna 1	Fraz. Manzano	38060	Mori	ICEA	O
254	Vettori Remo	04/04/1942	Via S. Anna 11	Fraz. Valle San Felice	38065	Mori	ICEA	O
255	Vettori Renzo	25/11/1969	Piazza Italia 8	Fraz. Manzano	38060	Mori	CODEX	O
256	Vettori Renzo	18/05/1951	Via della terra 42		38068	Rovereto	ICEA	Fo
257	Vidi Remo	23/11/1946	Val Brenta 37	Fraz. Sant'Antonio di Mavignola	38080	Pinzolo	ICEA	Fo
258	Vinante Danilo	28/08/1974	Via Fia 26		38038	Tesero	ICEA	Fo
259	Vincenzi Gianluca	01/03/1969	P.zza Venezia 1	Fraz. Pannone	38065	Mori	ICEA	O
260	Visintainer Amedeo	18/10/1982	Via Sabbionare 1/A		38045	Civezzano	ICEA	F

261	Visintainer Giuseppe	12/07/1955	Via del Ciasal 1		38020	Cagnò	ICEA	F
262	Vivai Piante Omezzoli s.s.		Via Brione 9		38066	Riva del Garda	IMC	Viv
263	Zadra Oliviero	01/09/1972		Loc. S. Giustina 2	38010	Tassullo	BIOS	F
264	Zambanini Roberto Ezio e Fabio s.s.		Via Risorgi- mento 9		38070	Stenico	ICEA	Fo
265	Zanella Michele	01/10/1968		Loc. Mangiasa 4	38027	Malè	ICEA	F
266	Zanolini Luca	06/02/1975	Via E. Leonardi 14/F		38019	Tuenno	BIOS	F
267	Zendri Roberto	03/01/1952	Via Piave 70		38060	Molina di Ledro	ICEA	Fo
268	Zeni Cristina	20/07/1971	Via del Garda 58		38065	Mori	ICEA	V
269	Zeni Fabio	28/01/1955	Via Albarè 14		38010	Spormaggiore	ICEA	Api
270	Zottele Dario	13/01/1949		Loc. Pozze	38050	Roncegno	ICEA	V

* produttore e trasformatore

F = frutticolo

Fo = foraggio

Z = zootecnico

OL = olivo

Kw = actinidia

N = noce

O = orticolo

ASP = asparagi

V = viticolo

PF = piccoli frutti

Of = officinali

	Azienda di trasforma- zione e importatori	via	frazione	cap	sede aziendale	Odc
1	A. D. di Chini Danilo	Via A. Gramsci 10		38023	Cles	ICEA
2	A.P.A.S.O. S. Orsola	Via Lagorai 131	Fraz. Zivignago	38057	Pergine Valsugana	ICEA
3	Al naturale Srl	Via Roma 2/4		38038	Tesero	ICEA
4	Ala Carni Srl	Via Cerè 15		38061	Ala	ICEA
5	Ars Naturae di Cappel- letti Enrico	Via Longa 56/B		38060	Ronzo Chienis	ICEA
6	Az. Agr. Debiasi Stefa- no*	Via Madonna del Mon- te 5		38060	Rovereto	ICEA
7	Bauer Srl	Loc. Le Basse 33	Fraz. Mattarello	38100	Trento	ICEA
8	Billa a.g.	Via dei Missaglia 97		20142	Milano	CODEX
9	Bonora Ortofrutta Srl	Via dei Ferrari 4		38066	Riva del Garda	ICEA
10	Carraro Alfeo & C. Snc		Loc. Spini di Gardo- lo 117	38100	Trento	ICEA
11	Casa Girelli Spa	Viale Verona 182		38100	Trento	BIOS
12	Casearia Monti trentini Spa	Via Zona Industriale 1		38055	Grigno	ICEA
13	Caseificio sociale Pinzo- lo Fivè Rovereto Scrl	Via A. Degasperì 12/a		38075	Fiavè	ICEA
14	Castellan Fabiola & Bertamini Snc	Viale Verona 117		38100	Trento	ICEA
15	Consorzio Melinda Soc. Coop.	Via Trento 200/Q		38023	Cles	ICEA
16	Consorzio Ortofruttico- lo Valle di Gresta	Via Longa 86/90		38068	Ronzo Chienis	ICEA
17	Cooperativa di Solidarietà Sociale Gruppo 78 Scrl	Via Carpenè 2		38060	Isera	ICEA
18	Cooperativa Ortofrutti- cola Valli del Sarca Gar- da Trentino*	Viale Daino 50		38070	Pietramurata	ICEA
19	Dalla Torre Dorotea & C. Srl	Via de San Gioan 5	Fraz. Rallo	38010	Tassullo	ICEA
20	Dial Srl	Via dei Prati 60		38057	Pergine Valsugana	ICEA
21	Eccher Giuliano		Loc. Valcanover 20	38050	Pergine Valsugana	BIOS
22	Erika Eis Srl	Via Don Guetti 16		38075	Fiavè	CCPB
23	Famiglia Cooperativa Alta Valsugana	Via Marconi 28/A		38052	Caldonazzo	CCPB
24	Frantoio Bertamini Ivo	Via Mazzini 12		38062	Arco	ICEA
25	Giustino il Contadino *	Via Solteri 39/1		38100	Trento	ICEA

26	Gourmet Italia Spa	Via Puisle 31		38051	Borgo Valsugana	ICEA
27	Hauser Carni Spa	Via Canè 138		38016	Mezzocorona	ICEA
28	Industrialfrut di Zadra F. e C. Snc		Loc. S. Giustina 85	38010	Tassullo	BIOS
29	Italfood Ala Srl	Via dell'Artigianato 11		38061	Ala	CCPB
30	L.M. di Maria Lucia Melchiori e C. Snc	Via Predaia 10		38010	Tres	BIOS
31	La Minela Scrl	Via Trento 76/a		38023	Cles	ICEA
32	Latte Trento Scrl	Via Campotrentino9		38100	Trento	ICEA
33	L'Origine s.a.s. di Gius Marco & C.	Via Giovanni A. Prato 22/2		38100	Trento	ICEA
34	L'origine Srl	Via Brennero 138		38100	Trento	ICEA
35	Menz & Gasser Spa	Zona Industriale		38050	Novaledo	ICEA
36	Montani Roberta	Via S. Anna		38065	Valle S. Felice	ICEA
37	Panificio Centrale Snc di Zadra & Miotto	Via Conciatori 17		38068	Rovereto	ICEA
38	Panificio Ianes Snc		Loc. Campra 239 Fraz. Sopramonte	38100	Trento	ICEA
39	Panificio Marchi Laura	Via Don Carlo Rossi 1		38040	Centa San Nicolò	ICEA
40	Panificio Riccardo Dalprà di f.lli Dalprà Snc	Viale Rovereto 57		38100	Trento	ICEA
41	Panificio Rossi Nerino Snc di Rossi A. e W.	Via Covelo 53		38060	Cimone	ICEA
42	Pastificio Felicetti Sas	Via L. Felicetti 9		38037	Predazzo	CCPB
43	Prantil Elisabetta	Via Bonifica 8		38010	Vervò	ICEA
44	Risto 3	Via del Commercio 57		38100	Trento	ICEA
45	Salumificio Flaim Carlo	Via C.A. Martini 9		38028	Revò	ICEA
46	Società Agricoltori Valagarina Scrl	Via della Cooperazione3		38060	Mattarello	ICEA
47	Sosi Giuliano Srl	Via del Commercio 4		38100	Trento	CCPB
48	Sottobosco Paoli di Paoli Ugo	Via Monte Cristallo 13		38057	Pergine Valsugana	ICEA
49	T. & C. Italia Srl	Via Cogozzi 13/a		38062	Arco	BIOS
50	Torboli Vini Snc		Loc. Fontane 6	38060	Tenno	ICEA
51	Trentinalatte Spa	Via Dell'Adige Vecchio 15		38030	Roverè della Luna	BIOAGRICERT
52	Trento Frutta Spa	Via A. Degasperì 130		38100	Trento	ICEA
* produttori e trasformatori						
Importatori:						
1	Daltam Snc	Via del Castel 15/1		38060	Mattarello	Suolo e Salute

COMUNICATO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO

Conti consuntivi dei gruppi consiliari provinciali relativi all'esercizio finanziario 2006**GRUPPO CONSILIARE ALLEANZA NAZIONALE**

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	31.140,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	0,00 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	3.850,00 euro
		Spese di rappresentanza	0,00 euro
		Spese per il personale dipendente	0,00 euro
		Spese per viaggi e trasferte	0,00 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	6.600,00 euro
		Spese per collaborazioni esterne	0,00 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	18.840,00 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	1.850,00 euro
Totale entrate	31.140,00 euro	Totale spese	31.140,00 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>0,00 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 9.375,00 euro, sono stati spesi 3.840,00 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE AUTONOMISTI CASA DEI TARENTINI

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	35.580,33 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	297,30 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	1.978,70 euro
		Spese di rappresentanza	6.845,00 euro
		Spese per il personale dipendente	3.586,97 euro
		Spese per viaggi e trasferte	0,00 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	2.335,85 euro
		Spese per collaborazioni esterne	2.972,00 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	9.677,00 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	7.688,32 euro
Totale entrate	35.877,63 euro	Totale spese	35.083,84 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>793,79 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 8.618,01 euro, sono stati spesi 0,00 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE CIVICA MARGHERITA

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	145.320,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	81.159,80 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	60.908,51 euro
		Spese di rappresentanza	23.695,94 euro
		Spese per il personale dipendente	4.436,47 euro
		Spese per viaggi e trasferte	4.164,56 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	14.369,14 euro
		Spese per collaborazioni esterne	27.451,98 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	0,00 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	2.972,35 euro
Totale entrate	226.479,80 euro	Totale spese	137.998,95 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>88.480,85 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 24.922,36 euro, sono stati spesi 24.922,36 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	72.660,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	764,12 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	21.124,53 euro
		Spese di rappresentanza	6.913,68 euro
		Spese per il personale dipendente	4.193,36 euro
		Spese per viaggi e trasferte	9.056,00 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	7.871,50 euro
		Spese per collaborazioni esterne	14.252,58 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	6.736,00 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	7.435,37 euro
Totale entrate	73.424,12 euro	Totale spese	77.583,02 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>- 4.158,90 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 21.875,00 euro, sono stati spesi 22.663,58 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE LEALI AL TRENTINO

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	31.140,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	2.678,32 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	4.799,47 euro
		Spese di rappresentanza	2.280,68 euro
		Spese per il personale dipendente	238,44 euro
		Spese per viaggi e trasferte	2.090,40 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	7.183,16 euro
		Spese per collaborazioni esterne	4.992,00 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	8.634,12 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	2.331,84 euro
Totale entrate	33.818,32 euro	Totale spese	32.550,11 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>1.268,32 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 6.987,58 euro, sono stati spesi 0,00 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD TRENTO - PADANIA

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	41.520,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	- 460,00 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	8.470,00 euro
		Spese di rappresentanza	15.630,00 euro
		Spese per il personale dipendente	0,00 euro
		Spese per viaggi e trasferte	2.350,00 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	8.523,00 euro
		Spese per collaborazioni esterne	0,00 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	0,00 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	6.045,00 euro
Totale entrate	41.060,00 euro	Totale spese	41.018,00 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>42,00 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 12.500,00 euro, sono stati spesi 0,00 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE MISTO

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	37.079,67 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	17.440,20 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	4.440,09 euro
		Spese di rappresentanza	12.213,69 euro
		Spese per il personale dipendente	0,00 euro
		Spese per viaggi e trasferte	0,00 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	4.772,00 euro
		Spese per collaborazioni esterne	9.179,60 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	1.481,00 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	2.235,00 euro
Totale entrate	54.519,87 euro	Totale spese	34.321,38 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>20.198,49 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 6.987,58 euro, sono stati spesi 4.800,00 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE RIFONDAZIONE COMUNISTA

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	31.140,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	-1.775,54 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	5.417,00 euro
		Spese di rappresentanza	5.313,00 euro
		Spese per il personale dipendente	0,00 euro
		Spese per viaggi e trasferte	5.645,00 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	6.540,00 euro
		Spese per collaborazioni esterne	0,00 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	3.204,00 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	0,00 euro
Totale entrate	29.364,46 euro	Totale spese	26.119,00 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>			
	3.245,46 euro		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 9.375,00 euro, sono stati spesi 4.698,55 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTO PER L'ULIVO

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	72.660,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	1.591,10 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	5.641,12 euro
		Spese di rappresentanza	9.033,59 euro
		Spese per il personale dipendente	3.178,81 euro
		Spese per viaggi e trasferte	1.424,01 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	21.099,14 euro
		Spese per collaborazioni esterne	1.594,86 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda e altre spese finalizzate alle attività del gruppo	25.771,88 euro
Totale entrate	74.251,10 euro	Totale spese	67.743,41 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>			
	6.507,69 euro		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 13.509,32 euro, sono stati spesi 0,00 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE TRENINO AUTONOMISTA

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	31.140,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	1.519,25 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	3.383,51 euro
		Spese di rappresentanza	4.131,40 euro
		Spese per il personale dipendente	3.005,23 euro
		Spese per viaggi e trasferte	3.585,98 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	5.754,85 euro
		Spese per collaborazioni esterne	0,00 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	9.790,17 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	3.571,90 euro
Totale entrate	32.659,25 euro	Totale spese	33.223,04 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>-563,79 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 9.375,00 euro, sono stati spesi 8.680,00 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE UDC

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	41.520,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	59,27 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	2.389,28 euro
		Spese di rappresentanza	11.858,73 euro
		Spese per il personale dipendente	2.912,97 euro
		Spese per viaggi e trasferte	12.792,77 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	2.061,70 euro
		Spese per collaborazioni esterne	1.000,00 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	3.411,00 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	5.956,21 euro
Totale entrate	41.579,27 euro	Totale spese	42.382,66 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>-803,39 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 12.500,00 euro, sono stati spesi 12.500,00 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE UNION AUTONOMISTA LADINA

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	31.140,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	13.087,51 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	6.802,90 euro
		Spese di rappresentanza	1.813,73 euro
		Spese per il personale dipendente	10.298,28 euro
		Spese per viaggi e trasferte	2.040,83 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	3.580,04 euro
		Spese per collaborazioni esterne	1.537,05 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	0,00 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	1.416,71 euro
Totale entrate	44.227,51 euro	Totale spese	27.489,54 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>16.737,97 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 6.987,58 euro, sono stati spesi 0,00 euro.

Il Presidente del Gruppo

GRUPPO CONSILIARE VERDI E DEMOCRATICI PER L'UNIONE

Consuntivo sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal Consiglio provinciale nell'esercizio finanziario 2006.

Entrate		Spese	
Contributo ordinario annuale	31.140,00 euro		
avanzo di gestione dell'esercizio precedente	2.654,82 euro		
		Spese generali di segreteria e amministrazione	6.350,34 euro
		Spese di rappresentanza	1.102,58 euro
		Spese per il personale dipendente	0,00 euro
		Spese per viaggi e trasferte	300,38 euro
		Spese per utenze e per acquisto di beni	4.882,83 euro
		Spese per collaborazioni esterne	1.437,82 euro
		Spese per attività di informazione e propaganda	0,00 euro
		Altre spese finalizzate alle attività del gruppo	11.533,50 euro
Totale entrate	33.794,82 euro	Totale spese	25.607,45 euro
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario corrente</i>	<i>8.187,37 euro</i>		

Della quota di riparto del fondo per studi e consulenze messa a disposizione del gruppo nell'anno 2006, pari a 6.987,58 euro, sono stati spesi 6.242,00 euro.

Il Presidente del Gruppo

COMPENSORIO BASSA VALS. E TESINO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITAT.
17 marzo 2007

Graduatoria comprensoriale provvisoria relativa al 2° semestre 2006 dei richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica - LP n. 16/90 «Interventi a favore delle persone anziane»

LA COMMISSIONE COMPENSORIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Premesso che sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 3.4.2007 è stata pubblicata la graduatoria definitiva del 1° semestre 2006 dei richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica

rende noto

di aver proceduto con i criteri e le modalità di attuazione della LP 18 giugno 1990 n. 16, approvati dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 7946 dd. 21.6.1991 e smi. alla formazione della graduatoria provvisoria relativa al 2° semestre 2006 di cui all'allegata tabella A);

A tutti sarà data comunicazione con le modalità previste dall'art. 3, comma 5 del regolamento di attuazione della LP 16/90; inoltre la graduatoria provvisoria sarà depositata nelle segreterie dei Comuni del Comprensorio C.3 a disposizione del pubblico.

IL PRESIDENTE
L. CECCATO

LA SEGRETARIA
G. DALLA ROSA

Allegato A)

**Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino
Domande di Pubblica Anziani
Edizione 06/07 - 2**

GRADUATORIA PROVVISORIA (Generalità)
(in ordine di punteggio)

Posizione: <input type="text" value="1"/>	Totale: <input type="text" value="22"/>	Identificativo domanda: <input type="text" value="C03 06/07 1 2058 09G"/>
ANDREATA JOSIP		
Posizione: <input type="text" value="2"/>	Totale: <input type="text" value="21"/>	Identificativo domanda: <input type="text" value="C03 06/07 1 7016 09G"/>
MONTIBELLER LINA		
Posizione: <input type="text" value="3"/>	Totale: <input type="text" value="20"/>	Identificativo domanda: <input type="text" value="C03 06/07 1 7954 09G"/>
PATERNOSTER MARIJA		
Posizione: <input type="text" value="4"/>	Totale: <input type="text" value="19"/>	Identificativo domanda: <input type="text" value="C03 06/07 2 13039 09G"/>
GAVRIC MARICA		
Posizione: <input type="text" value="5"/>	Totale: <input type="text" value="19"/>	Identificativo domanda: <input type="text" value="C03 06/07 1 8016 09G"/>
DALSASO ANDRIJA		
Posizione: <input type="text" value="6"/>	Totale: <input type="text" value="17"/>	Identificativo domanda: <input type="text" value="C03 06/07 1 8776 09G"/>
MONTIBELER FRANJO		

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA - COMMISS.NE ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA
17 aprile 2007, n. 03/07

LP 13.11.1992, n. 21 e succ. mod. ed integr. - Graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica (domande presentate nel periodo 2.11.2004-17.12.2004 e 1.10.2005-30.11.2005) - generalità dei cittadini - parziale modificazione sottogruatoria omogenea n. 8

LA COMMISSIONE COMPENSORIALE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Visto il proprio precedente provvedimento n. 25/06 dd. 12.12.2006 avente come oggetto: "LP 13.11.1992, n. 21. Formazione graduatoria definitiva degli alloggi di edilizia abitativa pubblica (domande presentate nel periodo 2.11.2004-17.12.2004 e 1.10.2005-30.11.2005) - generalità dei cittadini".

Riscontrato nella sottogruatoria omogenea n. 8 la presenza di un errore materiale in ordine al punteggio attribuito alla signora Torregiani Jorgelina Mirta alla quale sono stati assegnati p.t. 30 anziché pt. 32,5 per effetto del mancato riconoscimento del punteggio riguardante la coincidenza della residenza anagrafica con la zona omogenea prescelta (art. 8 - comma 1 - p.t. 7 dell'allegato "A" della delibera della GP n. 3998 dd. 29.3.1993 e succ. modif. e integr.);

Ravvisata quindi la necessità di provvedere in autotutela alla materiale correzione dell'errore nei termini di cui all'allegato "A" del presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale in n. 3 fogli e dal quale risulta che la posizione ora conseguita dalla signora Torregiani Jorgelina Mirta nella predetta sottogruatoria per effetto della corretta applicazione dell'anzidetto punteggio è corrispondente al (17° posto anziché al 44° posto);

A voti unanimi, espressi a norma di legge,

delibera

1. di provvedere, per le motivazioni tutte esposte in premessa, alla correzione in autotutela del solo punteggio attribuito nella sottogruatoria omogenea n. 8 alla domanda della signora Torregiani Jorgelina Mirta nei termini di cui all'allegato "A" del presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale in n. 3 fogli;
2. di confermare quanto altro disposto dal proprio precedente verbale n. 25/06 dd. 12.12.2006 avente come oggetto: "LP 13.11.1992, n. 21. Formazione graduatoria definitiva degli alloggi di edilizia abitativa pubblica (domande presentate nel periodo 2.11.2004-7.12.2004 e 1.10.2005 - 30.11.2005) - generalità dei cittadini";
3. di provvedere, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 9 dell'allegato "A" della deliberazione della Giunta Provinciale n. 3998 dd. 29.3.1993 e succ. mod. ed integr., alla pubblicazione della sottogruatoria in argomento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE
S. ANESI

IL SEGRETARIO
D. TONDINI

Comprensorio Alta Valsugana
Domande di Assegnazione alloggio
Edizione 04/06 2

SOTTOGRADUATORIA DEFINITIVA (Generalità)
zona omogenea: PERGINE VALSUGANA
(in ordine di punteggio)

Richiedenti e/o Intestatari	Identificativo domanda	Posizione	Totale
FILIPPI DINA MORENA	C04 04/06 1 41 03 G	1	41,5
PASSAMANI BRUNO	C04 04/06 2 63 03 G	2	37,5
PIAZZA PALOTTO PATRIZIA	C04 04/06 1 78 03 G	3	36,5
BONVECCHIO ROBERTA	C04 04/06 2 56 03 G	4	36,5
DE GREGORIO RAMON SERGIO ANTONIO	C04 04/06 2 9 03 G	5	35,5
CRISTOFOLINI PAOLA	C04 04/06 2 66 03 G	6	35,5
ANTONOVA SILVIA GEORGIEVA	C04 04/06 1 37 03 G	7	35
ISCHIA MICHELA	C04 04/06 2 44 03 G	8	35
DI COSTANZO GABRIELE	C04 04/06 2 25 03 G	9	34,5
BERTOLETTI MANUELA	C04 04/06 1 141 03 G	10	34,5
FONTANARI GUIDO	C04 04/06 1 29 03 G	11	34,5
LIGUORI ALFONSO	C04 04/06 1 49 03 G	12	33,5
CARLI LUCA	C04 04/06 2 37 03 G	13	33,5
TRIPODI DOMENICO PASQUALE	C04 04/06 1 14 03 G	14	33
CHIERCHIA GIOVANNI	C04 04/06 2 2 03 G	15	32,5
RESTA MIRKA	C04 04/06 1 11 03 G	16	32,5
TORREGIANI JORGELINA MIRTA	C04 04/06 2 5 03 G	17	32,5
SCARPA MASSIMO	C04 04/06 2 50 03 G	18	32,5
BELTEMPO MARCO, BIANCHI GIUSEPPINA	C04 04/06 1 92 03 G	19	32,5
VALCANOVER MANUELA	C04 04/06 2 45 03 G	20	32
ESPOSITO SALVATORE	C04 04/06 2 73 03 G	21	32
LUNELLI ALBERTO	C04 04/06 2 3 03 G	22	32
FORMOLO FABIO	C04 04/06 1 127 03 G	23	32
MICHELI CARLO	C04 04/06 2 29 03 G	24	32
FONTANARI ALMA	C04 04/06 1 145 03 G	25	31,5
OFFER SONIA	C04 04/06 1 58 03 G	26	31,5
BENEDETTI EMANUEL	C04 04/06 2 70 03 G	27	31,5
STEFANI MARCO	C04 04/06 2 65 03 G	28	31,5
BERLANDA LORENZA	C04 04/06 1 138 03 G	29	31,5
VALCANOVER LARA	C04 04/06 2 6 03 G	30	31,5
VOLKMER GERTRUD KARLA	C04 04/06 1 112 03 G	31	31,5
MALINCONICO ANDREA	C04 04/06 1 17 03 G	32	31,5
GOZZER SONIA	C04 04/06 2 22 03 G	33	31,5
PEPE ANTONIO	C04 04/06 1 69 03 G	34	31
PLANCHER MARCO	C04 04/06 1 139 03 G	35	31
TITON DAVIDE WALTER	C04 04/06 1 125 03 G	36	30,5
GENCHI ANTONELLA	C04 04/06 1 4 03 G	37	30,5
BERGANTINO FRANCESCO	C04 04/06 1 108 03 G	38	30,5
TONDIN ANTONIO	C04 04/06 2 17 03 G	39	30,5
BETTIN DANIELA	C04 04/06 1 34 03 G	40	30,5
MERLO MARTINA	C04 04/06 1 149 03 G	41	30,5
LANER GIULIO	C04 04/06 1 10 03 G	42	30,5
SOMMA ANGELA	C04 04/06 1 16 03 G	43	30
MOSANER DANIELA	C04 04/06 2 76 03 G	44	30
DALLABRIDA WALTER	C04 04/06 2 77 03 G	45	29,5
VISINTAINER ERMANNO	C04 04/06 1 103 03 G	46	29,5
PINAMONTI MATTEO	C04 04/06 1 156 03 G	47	29,5
AGOSTINI MARISA	C04 04/06 2 55 03 G	48	29,5
ANDERMARCHER ALESSIO	C04 04/06 1 100 03 G	49	29,5
DE GREGORIO ELOY VIVIANA	C04 04/06 2 33 03 G	50	29,5
VALENTINI ANDREA	C04 04/06 1 26 03 G	51	29,5
ANDREATTA BARBARA	C04 04/06 2 21 03 G	52	29,5

Richiedenti e/o Intestatari	Identificativo domanda	Posizione	Totale
FONTANARI DOROTEA	C04 04/06 1 150 03 G	53	29,5
DE MATTEIS GIUSEPPE	C04 04/06 1 77 03 G	54	29,5
LEONARDELLI LORENA	C04 04/06 2 26 03 G	55	29
ROVIGO LUCIA	C04 04/06 1 74 03 G	56	29
HELD FLORA	C04 04/06 2 79 03 G	57	29
MACCARINELLI LARA	C04 04/06 1 90 03 G	58	29
MICERA VITTORIO	C04 04/06 2 20 03 G	59	28,5
GIUSTINIANI RAFFAELE	C04 04/06 1 44 03 G	60	28,5
ZACCHINO ILARIA	C04 04/06 1 159 03 G	61	28,5
FRUET MARTINA	C04 04/06 2 27 03 G	62	28,5
INGUANOTTO DAVIS	C04 04/06 2 78 03 G	63	28,5
DALLA ROSA PAOLA	C04 04/06 2 57 03 G	64	28,5
BIOTTI PAOLA	C04 04/06 1 18 03 G	65	28,5
BERTOLDI FABIO	C04 04/06 2 4 03 G	66	28,5
GAIOTTO PAOLA	C04 04/06 2 60 03 G	67	28
CORRADI MIRENO	C04 04/06 1 60 03 G	68	28
STROPPA LAURA	C04 04/06 2 16 03 G	69	28
BARONE VINCENZO	C04 04/06 1 59 03 G	70	27,5
ZIMMARI MASSIMILIANO	C04 04/06 1 122 03 G	71	27,5
SANCHEZ SUSANA ALICIA	C04 04/06 2 74 03 G	72	27,5
CARRIGLIO ANNA	C04 04/06 1 31 03 G	73	27,5
PAOLI MARCO	C04 04/06 2 8 03 G	74	27,5
GADLER REMO	C04 04/06 1 96 03 G	75	27,5
CAINELLI GIANLUCA	C04 04/06 2 72 03 G	76	27,5
RIZZA CINZIA	C04 04/06 2 23 03 G	77	27,5
VIVIAN DOLORES	C04 04/06 1 23 03 G	78	27,5
SCARPA MASSIMO	C04 04/06 1 36 03 G	79	27,5
OSS ANDERLOT ANNA	C04 04/06 2 30 03 G	80	27,5
GOTTARDI MARIA	C04 04/06 2 13 03 G	81	27,5
BITONTE ANTONIA	C04 04/06 2 64 03 G	82	27,5
MELCHIORETTO MARIA LUISA	C04 04/06 1 24 03 G	83	27
CAU CATERINA	C04 04/06 1 47 03 G	84	27
TREVISAN KATIA	C04 04/06 2 48 03 G	85	27
GIOVANNINI PATRIZIA	C04 04/06 1 94 03 G	86	27
MAZZALAI MARIA	C04 04/06 2 46 03 G	87	27
GIROTTO MICAELA	C04 04/06 1 93 03 G	88	27
FONTANARI MIRELLA	C04 04/06 2 52 03 G	89	26,5
CAPIZZI CALOGERO	C04 04/06 1 32 03 G	90	26,5
PAU EUCLIDA	C04 04/06 1 128 03 G	91	26,5
DELOGU SILVANO	C04 04/06 2 35 03 G	92	26,5
VOCALE ALBERTO	C04 04/06 2 53 03 G	93	26,5
LONA MARIA ASSUNTA	C04 04/06 1 123 03 G	94	26,5
PANIZZOLO AUDLEY	C04 04/06 2 34 03 G	95	26,5
TRENTI CARLO	C04 04/06 2 49 03 G	96	26,5
TARGA FRANCA	C04 04/06 1 1 03 G	97	26,5
OFFER MILVANA	C04 04/06 1 2 03 G	98	26,5
LEONARDELLI KATIA	C04 04/06 1 102 03 G	99	26,5
DEVIGILI LORENA	C04 04/06 1 84 03 G	100	26,5
BENTIVEGNA CROCIFISSO	C04 04/06 1 155 03 G	101	26
LIBARDI FLORA	C04 04/06 2 40 03 G	102	26
BERNARDON NADIA	C04 04/06 2 51 03 G	103	26
OSTI CINZIA	C04 04/06 1 85 03 G	104	26
MALFER GIUSEPPE	C04 04/06 1 39 03 G	105	26
COLOSIO ANDREA	C04 04/06 1 129 03 G	106	26
TORRU GIOVANNA	C04 04/06 1 148 03 G	107	25,5
PIVA LUIGI	C04 04/06 1 113 03 G	108	25,5
ZIMMARI SALVATORE	C04 04/06 1 121 03 G	109	25,5
CAVAGNA CINZIA	C04 04/06 1 76 03 G	110	25,5
CESTELE MARIA PIA	C04 04/06 1 22 03 G	111	25,5
FURFARI ANNA	C04 04/06 1 72 03 G	112	25,5
MORANDUZZO DANILO TARCISIO	C04 04/06 2 69 03 G	113	25

Richiedenti e/o Intestatari	Identificativo domanda	Posizione	Totale
LA TORRE FRANCESCO	C04 04/06 1 114 03 G	114	25
MOTTA ALESSANDRO MARIO	C04 04/06 1 57 03 G	115	25
ALFONSO TOLEDO TAMARA	C04 04/06 2 14 03 G	116	25
DOBROWOLSKA BOZENA MARIA	C04 04/06 1 25 03 G	117	24,5
ALPINI BRUNO	C04 04/06 1 75 03 G	118	24,5
PALLAORO DANIELA	C04 04/06 2 39 03 G	119	24,5
FRACALOSSO FERNANDO	C04 04/06 1 131 03 G	120	24
DEBIASI MATTEO	C04 04/06 2 54 03 G	121	24
CASSANO GIUSEPPE	C04 04/06 1 152 03 G	122	23,5
TREVISIOL ALIDA	C04 04/06 1 147 03 G	123	23,5
FARAONE GIUSEPPE	C04 04/06 1 82 03 G	124	23,5
CARBONARO SERAFINA	C04 04/06 2 32 03 G	125	23,5
BAI SONIA	C04 04/06 2 42 03 G	126	23,5
D'AMATO LUCIA	C04 04/06 1 65 03 G	127	23,5
TARABELLI GIOVANNI	C04 04/06 1 144 03 G	128	23,5
BRIANI CESARE	C04 04/06 1 55 03 G	129	23,5
KNAPE ANDREA INGRID	C04 04/06 2 1 03 G	130	23,5
KRAUSE DAGMAR	C04 04/06 1 116 03 G	131	23
AVI MARIA LUISA	C04 04/06 1 118 03 G	132	23
CAVADA SILVANO	C04 04/06 2 28 03 G	133	23
RECH RUBEN VITTORIO	C04 04/06 1 54 03 G	134	22,5
SOARES DA SILVA LUCIELA	C04 04/06 2 24 03 G	135	22,5
BOSA MAURO	C04 04/06 2 7 03 G	136	22,5
PARROTTO PAMELA ANNA	C04 04/06 2 41 03 G	137	22,5
RAVANELLI MARIA ROSA	C04 04/06 1 126 03 G	138	22
RARDO PERLA FILOMENA	C04 04/06 1 86 03 G	139	22
RIPPA EZIO	C04 04/06 1 132 03 G	140	22
MEZZASALMA BIAGIA	C04 04/06 2 10 03 G	141	22
POLETTI WALTER	C04 04/06 2 62 03 G	142	21,5
SALVATO GIALMA	C04 04/06 2 71 03 G	143	21,5
BERTOLINI IONE	C04 04/06 1 151 03 G	144	20,5
CUCINELLI FRANCESCA	C04 04/06 1 91 03 G	145	20,5
LAMBIASE ANNA	C04 04/06 2 15 03 G	146	20,5
LAZZARIN PIERANTONIO	C04 04/06 2 58 03 G	147	20,5
SCARCELLA VINCENZO	C04 04/06 2 19 03 G	148	20
MIGLIORINI NATASCIA	C04 04/06 1 160 03 G	149	20
MOSCHINI IVAN	C04 04/06 1 154 03 G	150	20
DE MARTINO ALMAZ	C04 04/06 2 38 03 G	151	19
PAOLI WALTER	C04 04/06 1 134 03 G	152	19
BARONE GENNARO	C04 04/06 2 61 03 G	153	18,5
ESPOSITO CIRO	C04 04/06 1 66 03 G	154	18,5
TONIOLO MONICA	C04 04/06 1 9 03 G	155	18
BORRIELLO PASQUALE	C04 04/06 2 18 03 G	156	17,5
SOLAZZO FABIO	C04 04/06 1 81 03 G	157	16,5
GALLER BARBARA	C04 04/06 1 158 03 G	158	16
ANGELICCHIO ANTONIO	C04 04/06 1 27 03 G	159	13

COMUNE DI ROMALLO**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

12 aprile 2007, n. 11/2007

Rettifica per errore materiale 5ª variante al PRG

Vista la delibera consiliare n. 33 dd. 10.9.2004 e la delibera della Giunta provinciale n. 2882 dd. 29.12.2006 con le quale veniva approvata definitivamente la variante n. 5 al PRG di Romallo;

Constatato che nella 5ª variante al PRG predisposta in adeguamento al parere della CUP dd. 14.7.2005 n. 36 è stato recepito quasi tutto quanto indicato dal Commissione urbanistica provinciale;

Constatato che per mero errore materiale in sede di predisposizione delle norme di attuazione della variante n. 5 al PRG il tecnico incaricato ha erroneamente inserito nella scheda di dettaglio del Piano attuativo n. 3 m2 1570 della p.f. 612 e m2 231 della p.f. 659 in zona a verde privato invece che in zona agricola primaria e m2 1520 della p.f. 609 in zona agricola primaria invece che in zona a verde privato come previsto nella planimetria del sistema insediati -produttivo ed infrastrutturale;

Constatato che per mero errore materiale in sede di predisposizione delle norme di attuazione della variante n. 5 al PRG il tecnico incaricato ha erroneamente inserito nella scheda di dettaglio del Piano attuativo n. 2 m2 380 della p.f. 665/1 in zona a verde privato invece che in zona residenziale come previsto nella planimetria del sistema insediati-produttivo ed infrastrutturale;

Constatato che si tratta di un evidente e puro errore materiale e ravvisata la necessita di rettificarlo al fine di garantire piena regolarità nella regolamentazione urbanistica delle aree interessate;

Vista la nuova scheda di dettaglio del P.A.3 predisposta dall'ing. Flaim Luca rettificata per l'errore materiale sopra descritto e ritenuto la stessa degna di approvazione;

Vista la LP 22/91 art. 42 bis;

Visto il parere favorevole del segretario comunale, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della deliberazione in oggetto;

Vista la legge regionale n. 1 dd. 4.1.1993;

Visto il TULLRROC approvato con DPGR 27.2.1995, n. 4/l - così come modificato dalla LR 10 di data 23.10.1998;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi

delibera

1. di correggere dall'errore materiale in premessa descritto le norme di attuazione della variante n. 5 del PRG adottata definitivamente con delibera consiliare n. 33 dd. 10.9.2004 e approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2882 dd. 29.12.2006 sostituendo le schede di dettaglio del PA 3 e del PA 2 con quelle che allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione con tutti gli elaborati allegati al Servizio urbanistica della Provincia Autonoma di Trento per quanto disposto dall'art. 42 bis della LP 26/1993;
3. di dichiarare la delibera esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi art. 100 2° comma del TULLRROC approvato con DPGR 27.2.1995 n. 4/l;
4. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 DPR 1199/1971), nonché opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 52, comma 13 LR 1/1993 e s.m.)

IL SINDACO
G. CLAUSER

IL SEGRETARIO COMUNALE
L. COVI

COMUNE DI VOLANO**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

19 aprile 2007, n. 8

Piano commerciale del Comune di Volano

IL SINDACO

rende noto

che con delibera del Consiglio comunale n. 8 di data 19.4.2007, esecutiva a sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento dei criteri di cui all'art. 3 comma 3 della LP 4/2000, per l'insediamento delle medie strutture di vendita.

Tutta la documentazione relativa è depositata, in libera visione, presso il Servizio affari demografici ed economici del Comune.

IL SINDACO
F. MATTÈ

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

16 aprile 2007, n. 1266

Approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Plaus

La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue:

L'amministrazione provinciale ha redatto la proposta di piano paesaggistico rielaborato del Comune di Plaus ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

La I Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 13/06 del 26.7.2006 la proposta di piano paesaggistico rielaborato del Comune di Plaus.

La proposta del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Plaus comprende la relazione illustrativa, l'elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni, la planimetria in scala 1:10.000 con un estratto in scala 1:5.000.

La delibera della I Commissione per la tutela del paesaggio n. 13/06 del 26.7.2006 ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di Plaus e pubblicati all'albo del comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti.

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 16. April 2007, Nr. 1266

Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde Plaus

Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:

Die Landesverwaltung hat den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Plaus im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, erarbeitet.

Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss Nr. 13/06 vom 26.7.2006 den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Plaus genehmigt.

Der Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Plaus besteht aus dem erläuternden Bericht, dem Verzeichnis der Unterschutzstellungen, der Karte im Maßstab 1:10.000 mit einem Auszug im Maßstab 1:5.000.

Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 13/06 vom 26.7.2006 und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde Plaus hinterlegt und an der Amtstafel selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht.

Entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 25.7.1970, n. 16 e successive modifiche.

Il *Comune* secondo la delibera del Consiglio comunale del 6.11.2006, n. 27 esprime in linea di massima parere positivo in merito alla proposta di rielaborazione del piano paesaggistico; chiede però l'attuazione delle seguenti modifiche:

- modifica dei limiti del biotopo "Melsbach-Au" in base alla delibera del Consiglio comunale del 10.4.2006, n. 9 concernente la rielaborazione del piano urbanistico, richieste n. 16 e n. 20;
- i lavori di manutenzione ai fossi do scarico acque ed alle strade nel territorio comunale nonché i lavori necessari per la gestione naturalistica dei biotopi dovrà essere consentita.

Il *Giunta provinciale* decide come segue sulle richieste di modifica:

- Il biotopo "Melsbach-Au" viene delimitato in base alla proposta del comune.
- La manutenzione ordinaria degli esistenti fossi di scarico acque e delle strade è consentita anche nelle aree dei biotopi. Gli interventi per la gestione naturalistica e per la manutenzione straordinaria all'interno dei biotopi sono da accordare con l'Ufficio ecologia del paesaggio.

Modifiche da parte della Giunta provinciale

1. L'art. 3 dell'elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni viene integrato in base alle norme del vecchio piano paesaggistico: sono consentiti " - la pesca nel solo laghetto della Melsbach-Au entro i limiti della naturale produttività biologica".
2. Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale devono venire recepite nella cartografia del piano paesaggistico rielaborato.

La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento e approva la proposta di piano paesaggistico rielaborato con le modifiche sopraccitate.

La Giunta provinciale ha preso visione:

1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5;
2. del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 26 maggio 1981, n. 97/V/LS, concernente l'approvazione di vincoli paesaggistici nel Comune di Plaus;
3. del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 6 agosto 1990, n. 243/V/81, concernente l'approva-

Innerhalb des Veröffentlichungszeitraumes wurden keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 25.7.1970, Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht.

Die *Gemeinde* gibt gemäß Ratsbeschluss vom 6.11.2006, Nr. 27 grundsätzlich ein positives Gutachten zum Überarbeitungsvorschlag des Landschaftsplanes ab, ersucht aber um Annahme der folgenden Änderungen:

- Änderung der Grenzen im Biotop „Melsbach-Au“ gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 10.4.2006, Nr. 9 zur Überarbeitung des Bauleitplanes, Anträge Nr. 16 und Nr. 20;
- die Instandhaltung an den Entwässerungsgräben (Giessen) und Wegen im Gemeindegebiet sowie die erforderlichen Biotoppflegemaßnahmen sollen gestattet sein.

Die *Landesregierung* befindet wie folgt über die Änderungsanträge:

- Das Biotop „Melsbach-Au“ wird gemäß Antrag der Gemeinde abgegrenzt.
- Die ordentliche Instandhaltung der bestehenden Entwässerungsgräben und Wege ist auch in den Biotopflächen gestattet. Pflegemaßnahmen und außerordentliche Instandhaltungen innerhalb der Biotope sind mit dem Amt für Landschaftsökologie abzuklären.

Änderungen durch die Landesregierung

1. Der Art. 3 im Verzeichnis der Unterschutzstellungen wird gemäß den Bestimmungen in altem Landschaftsplan ergänzt: gestattet sind, - im Rahmen der natürlichen biologischen Produktivität das Fischen beschränkt auf den Teil der Melsbach-Au“.
2. Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in der Kartographie zum überarbeiteten Landschaftsplan rezipiert werden.

Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes mit den oben angeführten Änderungen an.

Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:

1. Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 und insbesondere in die Artikel 1, 2, 3, 4 und 5 desselben;
2. Dekret des Landeshauptmanns vom 26. Mai 1981, Nr. 97/V/LS, betreffend die Genehmigung von landschaftlichen Unterschutzstellungen in der Gemeinde Plaus;
3. Dekret des Landeshauptmanns vom 6. August 1990, Nr. 243/V/81, betreffend die Genehmigung einer

zione di un'integrazione dei vincoli paesaggistici nel Comune di Plaus con il biotopo "Reasler Au".

Ciò premesso La Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi

delibera

1. Il piano paesaggistico rielaborato per il Comune di Plaus è approvato ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, con le modifiche citate nelle premesse e con i seguenti elementi normativi e grafici:
 - a) relazione illustrativa,
 - b) elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni,
 - c) planimetria in scala 1:10.000 con un estratto in scala 1:5.000 (.....).
2. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 26 maggio 1981, n. 97/V/LS è abrogato.
3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 6 agosto 1990, n. 243/V/81 è abrogato.
4. La Ripartizione urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici approvati con codesta delibera.
5. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

COMUNE DI PLAUS

PIANO PAESAGGISTICO

ELENCO DEI VINCOLI E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI

Art. 1 Generalità

I vincoli e le prescrizioni che seguono vengono determinati in riferimento agli oggetti di cui all'articolo 1 ed ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche.

Fanno parte integrante del vincolo:

Ergänzung des Landschaftsplanes der Gemeinde Plaus mit dem Biotop „Reasler Au“.

Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeinhelligkeit folgenden

Beschluss

1. Der überarbeitete Landschaftsplan für die Gemeinde Plaus ist im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, mit den in den Prämissen angeführten Änderungen und mit den nachfolgenden Bestimmungen und graphischen Darstellungen, genehmigt:
 - a) erläuternder Bericht,
 - b) Verzeichnis der Unterschutzstellungen und der diesbezüglichen Vorschriften,
 - c) Karte im Maßstab 1:10.000 mit einem Auszug im Maßstab 1:5.000 (omissis).
2. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 26. Mai 1981, Nr. 97/V/LS ist aufgehoben.
3. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 6. August 1990, Nr. 243/V/81 ist aufgehoben.
4. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen.
5. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

GEMEINDE PLAUS

LANDSCHAFTSPLAN

VERZEICHNIS DER UNTERSCHUTZSTELLUNGEN

Art. 1 Allgemeines

Die folgenden Unterschutzstellungen und Vorschriften werden bezugnehmend auf die Kategorien des Artikel 1 und gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung festgesetzt.

Integrierenden Bestandteil der Unterschutzstellung bilden:

- la planimetria in scala 1:10.000 con uno stralcio in scala 1:5.000, la relazione illustrativa ed il successivo elenco dei vincoli con le relative prescrizioni.

Art. 2

Zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell'uomo comprese le strutture insediative, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà (riferimento al par. b) dell'articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successiva modifica)

Si tratta di aree naturali o formate anche dall'attività umana che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa locale, nonché per la loro particolare idoneità a fini ricreativi o di protezione nei confronti di monumenti naturali e culturali in essi presenti, sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali funzioni.

a) Zone di interesse paesaggistico

Comprendono l'intero territorio comunale escluse le zone abitative e produttive fornite di piano di attuazione approvato ai sensi del comma 3 del articolo 6 della legge provinciale n. 16/1970. Valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale e del piano urbanistico comunale nonché le norme specifiche come segue.

Le aree contrassegnate come "bosco ripariale" rappresentano residui di habitat naturali con una grande biodiversità e molte specie minacciate, sia vegetali che animali. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento di caratteristiche idrologiche ottimali e della vegetazione tipica. Sono vietati cambiamenti di coltura. L'utilizzazione forestale soggiace alle disposizioni della legge forestale provinciale.

Le "zone umide" rappresentano habitat naturali di grande valore per una flora e fauna altamente specializzate e minacciate. È vietata ogni modifica allo strato vegetale nonché alle caratteristiche idrologiche.

b) Zona di rispetto paesaggistica

Entro tali aree vige un assoluto divieto di costruzione e/o ampliamento di edifici fuori terra di qualsiasi genere. Per le sedi di aziende agricole e gli edifici residenziali esistenti valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale.

Sono vietati gli impianti per la lavorazione della ghiaia, nonché l'attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle

- die Karte i. M. 1:10.000 mit einem Auszug i. M. 1:5.000, der erläuternde Bericht und das nachfolgende Verzeichnis der Unterschutzstellungen mit den diesbezüglichen Vorschriften.

Art. 2

Weite Landstriche, die eine natürliche oder von Menschenhand umgeformte Landschaft, unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden und die einzeln oder in ihrer Gesamtheit Zeugnis von Zivilisation geben (Artikel 1/b des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung)

Es handelt sich um natürliche oder vom Menschen mitgestaltete Gebiete, die wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und Eigenart oder Naturausstattung und Umweltfunktion oder ihrer Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur oder ihrer besonderen Erholungseignung oder als Umgebungsschutz von Natur- und Kulturdenkmälern mit dem Ziel der Erhaltung dieser Funktionen ausgewiesen werden.

a) Gebiete von landschaftlichem Interesse

Diese umfassen das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wohnbau- und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan im Sinne des Artikel 6, Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/1970. Es gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes und des Gemeindebauleitplanes sofern nicht durch nachfolgende Bestimmungen spezifisch geregelt.

Die als "Auwald" eingetragenen Flächen sind überreste wertvollster Naturlebensräume mit einer bedrohten, aber sehr vielfältigen Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung optimaler hydrologischer Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von großer Bedeutung. Kulturänderungen sind untersagt. Die forstliche Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Landesforstgesetzes.

„Feuchtgebiete“ sind hochwertige Naturlebensräume für eine spezialisierte und bedrohte Flora und Fauna. Jegliche Veränderung der Vegetation und der hydrologischen Verhältnisse ist untersagt.

b) Landschaftliche Bannzone

Innerhalb dieser Flächen besteht ein absolutes Bauverbot für die Errichtung bzw. Erweiterung oberirdischer Gebäude jeglicher Art. Für bestehende Hofstellen und Wohngebäude gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes.

Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen sowie das Überqueren des Gebietes mit Elektro- und Telefonfreileitungen. Ausgenommen sind die Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in deren unmittelbaren Umge-

contigue, quando risulta necessario l'attraversamento della zona vincolata.

Art. 3

Elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all'opera dell'uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull'ambiente antropizzato circostante (articolo 1, lettera c della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche)

Rientrano in tale categoria i seguenti biotopi:

- 67/1 Melsbach-Au
- 67/2 Reasler Au
- 67/3 Plauser Lack

In tali settori di territorio è vietato qualsiasi cambiamento di coltura e alterazione dello stato ambientale, sia esso riferito al quadro fisico, come a quello naturalistico, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, nonché alle caratteristiche idrologiche e microclimatiche.

In particolare nel biotopo è vietato:

- realizzare qualsiasi tipo di costruzioni e impianti a carattere provvisorio;
- l'estrazione di torba, qualsiasi tipo di cambiamento di coltura, opere di prosciugamento del terreno, di bonifica, spianamenti nonché movimenti di terra;
- abbandonare e depositare rifiuti, letame e materiale di qualsiasi genere;
- inquinare e intubare le acque nonché scaricare acque reflue;
- raccogliere, estirpare e distruggere la vegetazione spontanea ed i funghi;
- abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici, compresa la caccia e la pesca; è consentita la ricerca di selvaggina ferita fuori dal biotopo;
- concimare;
- circolare con veicoli a motore di ogni tipo ad eccezione delle attività agroforestali.

Sono consentiti:

- gli interventi necessari per la gestione naturalistica del biotopo;
- la pesca nel solo laghetto della Melsbach-Au entro i limiti della naturale produttività biologica;
- l'utilizzo forestale; deve avvenire ai sensi delle norme della legge forestale ed esclusivamente con metodi di selvicoltura seminaturale, tenendo conto delle finalità di tutela del territorio protetto.

bung befinden, wenn dafür das Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist.

Art. 3

Teile des natürlichen Lebensraumes (Biotope), auch wenn sie von Menschenhand geschaffen wurden, die eine besondere ökologische Funktion auf den umliegenden Siedlungsraum ausüben (Artikel 1/c des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung)

In diese Kategorie fallen folgende Biotope:

- 67/1 Melsbach-Au
- 67/2 Reasler Au
- 67/3 Plauser Lack

In den abgegrenzten Gebieten ist jegliche Kulturänderung und Veränderung der Umwelt untersagt, sowohl was das Landschaftsbild als auch die naturkundlichen Merkmale betrifft, mit besonderer Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt sowie die hydrologischen und mikroklimatischen Verhältnisse.

Innerhalb des Biotops sind insbesondere verboten:

- das Errichten von Bauten und Anlagen jeglicher Art, auch solche vorläufigen Charakters;
- die Torfentnahme, Kulturänderungen, Trockenlegungs- und Meliorierungsarbeiten sowie Geländeänderungen jeglicher Art;
- das Liegenlassen von Abfall und das Ablagern von Müll, Mist und Material jeglicher Art;
- das Verschmutzen und die Verrohrung von Gewässern sowie das Einleiten von Abwässern;
- das Pflücken, Ausgraben und Vernichten von wildwachsenden Pflanzen und Pilzen;
- das Erlegen, Fangen, Verletzen oder Stören wildlebender Tiere, eingeschlossen die Jagd und Fischerei; erlaubt ist die Nachsuche nach außerhalb des Biotops angeschossenem Wild;
- das Ausbringen von Düngern;
- der Verkehr mit Motorfahrzeugen jeglicher Art, ausgenommen für die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit.

Gestattet sind:

- die erforderlichen Biotoppflegemaßnahmen;
- im Rahmen der natürlichen biologischen Produktivität das Fischen beschränkt auf den Teil der Melsbach-Au;
- die forstliche Nutzung; sie muss im Sinne der Bestimmungen des Forstgesetzes und ausschließlich mit naturnahen Waldbaumethoden durchgeführt werden, wobei die Zielsetzungen des Schutzgebietes zu berücksichtigen sind.

Art. 4

Monumenti naturali consistenti in elementi o parti limitate alla natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi (riferimento al par. a) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche)

Rientra nella categoria il seguente monumento naturale individuato nell'allegata planimetria:

- 67/1 Acero negundo al centro

È vietato danneggiare o compromettere i monumenti naturali sopra indicati.

*Art. 5**Elementi strutturali paesaggistici*

Per l'intero territorio comunale vige
I muri a secco, le antiche strade lastricate, argini di pietrame, canali d'irrigazione e passeggiate del canale, siepi, boschetti isolati e la vegetazione ripariale sono tutelati per la loro particolare importanza paesaggistica, ecologica e storico-culturale. Ogni rimozione rispettivamente modifica di essi è sottoposto all'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Amministrazione Provinciale, anche se nelle planimetrie allegata non sono determinati esplicitamente. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria.

I corsi d'acqua ed i fossi assumono come habitat acquatici e corridoi naturali un'importante funzione paesaggistico-naturale. Sono vietati il riempimento e l'intubamento di essi (ad eccezione dei punti con sovrappassi) e lo sfalcio delle scarpate dei fossi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno, eccetto che deve essere eseguito precauzionalmente per motivi di sicurezza. Nel restante arco dell'anno lo sfalcio può essere effettuato solo per settori ed il meno possibile.

Qualora per il taglio di piante non sia previsto il previo assegno da parte dell'Autorità forestale secondo l'articolo 14 dell'Ordinamento forestale vigente (all'infuori di frutteti coltivati in maniera intensiva) è richiesta l'autorizzazione paesaggistica da parte del sindaco se le piante hanno raggiunto uno sviluppo in diametro del fusto superiore a cm 30.

Sono vietati le recinzioni non usuali ed in particolare l'uso del filo spinato.

Art. 4

Naturdenkmäler, bestehend aus Naturgebilden oder Teilen derselben, die einen bedeutenden wissenschaftlichen, ästhetischen, heimat- und volkskundlichen Wert besitzen, sowie den dazugehörigen Bannstreifen, die geschützt werden müssen, um einen ungestörten Genuss der Denkmäler zu gewährleisten (Artikel 1/a des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung)

In diese Kategorie fällt das nachstehend angeführte und in der beiliegenden Karte eingetragene Naturdenkmal:

- 67/1 Eschenahorn in Zentrum

Es ist verboten die angeführten Naturdenkmäler zu beschädigen oder zu beeinträchtigen.

*Art. 5**Landschaftliche Strukturelemente*

Für das gesamte Gemeindegebiet gilt:
Trockenmauern, alte Pflasterwege, Lesesteinwälle, Waale und Waalwege, Feldhecken, Flurgehölze und Ufervegetation sind wegen ihrer besonderen landschaftlichen, ökologischen und heimatkundlichen Bedeutung geschützt. Ihre Entfernung bzw. Veränderung unterliegt der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung, auch wenn sie in den beiliegenden graphischen Planunterlagen nicht explizit ausgewiesen sind. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung.

Wasserläufe und Gräben erfüllen als aquatische Lebensräume und Naturkorridore eine wichtige landschaftsökologische Funktion. Untersagt sind deren Zuschüttung oder Verrohrung (ausgenommen jene Stellen mit Wegüberbrückungen) und die Mahd der Grabenböschungen in der Zeit vom 15. März bis 30. Juni, es sei denn sie muss aus Sicherheitsgründen vorsorglich durchgeführt werden. Außerhalb dieses Zeitraumes darf die Mahd nur abschnittsweise und möglichst wenig oft erfolgen.

Sofern für das Fällen von Bäumen nicht die Auszeige im Sinne des Artikels 14 des geltenden Forstgesetzes vorgeschrieben ist (ausgenommen in intensiven Obstanlagen) die Landschaftsschutzermächtigung des Bürgermeisters erforderlich, wenn die Bäume einen Stammdurchmesser von mehr als 30 cm aufweisen.

Nicht ortsüblichen Umzäunungen, insbesondere die Verwendung von Stacheldraht, sind nicht gestattet.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
23 aprile 2007, n. 1350

Comune di Terzano: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una prescrizione d'ufficio

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Terzano;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 54 del 21.11.2006

Trasformazione da zona di verde agricolo in parcheggio pubblico - zona d'iniziativa privata (art. 16 LP. 13/1997) di un'area di 3.741 m² circa, situata sulla p.f. 1156, secondo l'allegato grafico, al fine di poter realizzare un parcheggio, adiacente all'area del distributore di carburante lungo la MEBO in direzione Merano. Detto è necessario in quanto il distributore tiene aperto 24 ore ed è quindi molto frequentato.

Inoltre viene proposto di integrare il terzo comma dell'articolo 37 - parcheggio pubblico, delle norme di attuazione al piano urbanistico, come segue:

"Il parcheggio presso la funivia di Meltina e presso il ristorante stradale sulla MEBO a Vilpiano (direzioni Bolzano „e Merano“) è destinato ai sensi dell'art. 16 della Legge urbanistica provinciale, LP dell'11 agosto 1997, n. 13 (zona di iniziativa privata). Realizzazione e gestione possono essere affidate ai privati proprietari."

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13, espressi nella seduta del 12.4.2007, facendo presente che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detti pareri;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare la trasformazione da zona di verde agricolo in parcheggio pubblico - zona d'iniziativa

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. April 2007, Nr. 1350

Gemeinde Terlan: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Vorschrift des Amtes

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Terlan;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 54 vom 21.11.2006

Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in öffentlichen Parkplatz - Zone mit Privatinitiative (Art. 16 LG13/1997) einer Fläche von rund 3.741 m² auf Gp. 1156, gemäß graphischer Unterlage, zwecks Errichtung eines Parkplatzes, angrenzend an das Tankstellenareal längs der MEBO in Richtung Meran. Dies ist erforderlich, da die Tankstelle 24 Stunden in Betrieb ist und daher stark besucht wird.

Weiters soll im Artikel 37 - öffentlicher Parkplatz, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan Absatz 3 wie folgt ergänzt werden:

"Die Parkplätze an der Möltnerseilbahn und bei der MEBO-Raststätte in Vilpian (Richtung Bozen „und Richtung Meran“) sind im Sinne des Art. 16 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11. August 1997, Nr. 13 (Zone mit Privatinitiative) zweckbestimmt. Die Verwirklichung und Verwaltung kann an private Eigentümer übertragen werden."

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, die in der Sitzung vom 12.4.2007 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Terlan mit Ratsbeschluss Nr. 54 vom 21.11.2006 beantragte Umwidmung

tiva privata (art. 16 LP. 13/1997) sulla p.f. 1156, come proposta dal Comune di Terlano con delibera consiliare n. 54 del 21.11.2006. Si tratta di un'area dell'estensione di 3.741 m² circa. La realizzazione del parcheggio adiacente all'area del distributore di carburante lungo la MEBO in direzione Merano è necessaria, in quanto il distributore tiene aperto 24 ore ed è quindi molto frequentato.

In considerazione del parere dell'Ufficio ecologia del paesaggio (nota del 21.12.2006 prot. n. 15409) vengono prescritte d'ufficio la piantumazione di una striscia larga 4 m lungo il piede della scarpata e la sistemazione a verde del parcheggio.

L'Ufficio tutela acque (nota del 4.4.2007 prot. n. 1119) ha espresso parere favorevole in merito con prescrizioni circa l'esecuzione.

Viene pure approvata la modifica del comma 3 dell'articolo 37 - parcheggio pubblico, delle norme di attuazione al piano urbanistico. Il nuovo testo è il seguente:

“I parcheggi presso la funivia di Meltina e presso i punti di ristoro sulla MEBO a Vilpiano (direzione Bolzano e direzione Merano), sono destinati ai sensi dell'art. 16 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11 agosto 1997, n. 13 (zona di iniziativa privata). Realizzazione e gestione possono essere affidate ai privati proprietari.“;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

von Landwirtschaftsgebiet in öffentlichen Parkplatz - Zone mit Privatinitiative (Art. 16 LG 13/1997) auf Gp. 1156, zu genehmigen. Es handelt sich um eine Fläche von rund 3.741 m². Die Errichtung eines Parkplatzes angrenzend an das Tankstellenareal längs der MEBO in Richtung Meran ist erforderlich, da die Tankstelle 24 Stunden in Betrieb ist und daher stark besucht wird.

Unter Berücksichtigung des Gutachtens Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 21.12.2006, Prot. Nr. 15409) wird von Amts wegen vorgeschrieben, dass längs des Böschungsfußes ein 4 m breiter Pflanzstreifen vorgesehen werden muss und der Parkplatz zu durchgrünen ist.

Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 4.4.2007, Prot. Nr. 1119) hat positives Gutachten erteilt mit Auflagen, betreffend die Ausführung.

Auch die Änderung im 3. Absatz des Artikels 37 - öffentlicher Parkplatz, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, wird befürwortet. Der neue Text lautet wie folgt:

“Die Parkplätze an der Möltnerseilbahn und bei den MEBO-Raststätten in Vilpian (Richtung Bozen und Richtung Meran) sind im Sinne des Art. 16 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11. August 1997, Nr. 13 (Zone mit Privatinitiative) zweckbestimmt. Die Verwirklichung und Verwaltung kann an private Eigentümer übertragen werden.“;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
2 maggio 2007, n. 1436

Approvazione delle direttive per la concessione e la liquidazione di contributi o sussidi nell'ambito della tutela degli insiemi ai sensi della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13

omissis

delibera

LA GIUNTA PROVINCIALE

1. di approvare le direttive per la concessione e la liquidazione di contributi o sussidi nell'ambito

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 2. Mai 2007, Nr. 1436

Genehmigung der Richtlinien für die Gewährung und Flüssigmachung von Beiträgen und Beihilfen im Bereich des Ensembleschutzes im Sinne des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. die diesem Landesregierungsbeschluss beigelegten Richtlinien für die Gewährung und Flüssigmachung

della tutela degli insiemi allegata alla presente delibera;

2. di pubblicare le direttive approvate con la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

RIPARTIZIONE 27 URBANISTICA

Criteria e modalità per la concessione e la liquidazione di contributi o sussidi nell'ambito della tutela degli insiemi ai sensi della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13

A. Osservazioni generali

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale dell'11 agosto 1997 n. 13, l'amministrazione provinciale promuove iniziative a tutela degli insiemi mediante contributi o sussidi a persone private o a enti pubblici.

2. Le seguenti disposizioni disciplinano la concessione e la liquidazione di vantaggi economici in materia della tutela degli insiemi.

B. Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande in carta legale devono essere inoltrate all'ufficio coordinamento territoriale della Ripartizione 27 - Urbanistica.

2. Sono finanziati singole iniziative o progetti.

3. Privati possono ricevere contributi o sussidi solo per singole iniziative o progetti, che non perseguano scopi di lucro.

4. Le domande relative al finanziamento di singoli progetti od iniziative, possono essere presentate fino al 30 aprile di ciascun anno. Non saranno considerate domande presentate successivamente.

5. Le domande relative a singole iniziative devono essere presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa stessa.

6. I richiedenti hanno la possibilità di presentare fino a tre domande all'anno per singole iniziative.

machung von Beiträgen und Beihilfen im Bereich des Ensembleschutzes zu genehmigen;

2. die mit diesem Beschluss genehmigten Richtlinien im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

ABTEILUNG 27 RAUMORDNUNG

Kriterien und Modalitäten für die Gewährung und Flüssigmachung von Beiträgen und Beihilfen im Bereich des Ensembleschutzes im Sinne des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13

A. Allgemeines

1. Im Sinne vom Art. 26, des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, fördert die Landesverwaltung den Ensembleschutz auch durch die Gewährung von Beiträgen oder Beihilfen an Privatpersonen oder öffentliche Körperschaften.

2. Die gegenständlichen Bestimmungen regeln die Vergabe und Flüssigmachung von wirtschaftlichen Vergünstigungen, welche den Bereich des Ensembleschutzes betreffen.

B. Modalitäten und Termine für das Einreichen der Beitragsansuchen

1. Die Gesuche müssen auf Stempelpapier beim Amt für überörtliche Raumplanung der Abteilung 27 - Raumordnung - eingereicht werden.

2. Es werden einzelne Initiativen oder Projekte gefördert.

3. Private können Beiträge oder Beihilfe nur für einzelne Initiativen oder Projekte erhalten, welche keinen Gewinnzweck verfolgen.

4. Gesuche, welche die Förderung von einzelnen Projekten oder Initiativen zum Inhalt haben, können bis zum 30. April eines jeden Jahres eingereicht werden. Gesuche, die nach diesem Termin eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt.

5. Die Gesuche bezüglich einzelner Initiativen müssen vor Durchführung der Initiative eingereicht werden.

6. Die Antragsteller können bis zu drei Beitragsgesuche pro Jahr für einzelne Initiativen einreichen.

C. Documenti

Alle domande di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione dettagliata sulle attività programmate;
2. preventivo di spesa per le attività programmate;
3. piano di finanziamento per le attività programmate con indicazione completa di tutte le fonti di finanziamento;
4. dichiarazione relativa alla posizione dell'IVA;
5. dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto.

D. Esame e valutazione delle domande

1. Il Comitato di esperti per la tutela degli insiemi esamina le domande di contributi riguardanti attività di tutela degli insiemi e fanno una valutazione secondo i seguenti criteri:

- coerenza tecnico-scientifica con gli scopi della tutela degli insiemi;
- rilevanza e possibilmente risonanza sovralocale;
- congruità delle spese con riguardo alle finalità della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

2. Per il finanziamento di conferenze, corsi ed altre manifestazioni pubbliche valgono i seguenti criteri di valutazione:

- il possesso di opportune qualificazioni da parte degli istruttori;
- il contenuto dei programmi e l'idoneità dei programmi medesimi a fornire ai partecipanti nozioni o qualificazioni per svolgere o migliorare l'attività svolta a favore della tutela degli insiemi;
- garanzia di un notevole numero di partecipanti ed utilizzo delle capacità del corso;
- importanza della manifestazione (di interesse locale, provinciale, regionale, statale o internazionale).

3. Entro i successivi 60 giorni il finanziamento è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica.

E. Entità del finanziamento

1. L'organizzazione di iniziative e progetti viene finanziato con un contributo fino ad un massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo minimo è fissato con Euro 1.000,00, quello massimo con Euro 20.000,00. Non saranno comunque considerati contributi che non rientrino in queste soglie.

2. Gli onorari per relatori e moderatori di corsi formativi (corsi, seminari, convegni e congressi) non-

C. Unterlagen

Dem Beitragsansuchen müssen folgende Unterlagen beigelegt werden:

1. ausführlicher Bericht über die geplanten Tätigkeiten;
2. Kostenvoranschlag für die geplanten Tätigkeiten;
3. Finanzierungsplan für die geplanten Tätigkeiten mit vollständiger Angabe der Finanzierungsquellen;
4. Erklärung betreffend die Mehrwertsteuerposition;
5. Erklärung betreffend den Steuerrückbehalt.

D. Überprüfung und Bewertung der Gesuche

1. Der Landesbeirat für Ensembleschutz überprüft jene Förderungsansuchen, welche die Tätigkeiten im Sinne des Ensembleschutzes betreffen und bewerten diese nach folgenden Kriterien:

- Fachliche und wissenschaftliche Kohärenz mit den Zielen des Ensembleschutzes;
- Breitenwirkung und womöglich überörtliche Ausrichtung;
- Angemessenheit des finanziellen Aufwandes hinsichtlich der vom Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, vorgegebenen Zielsetzungen.

2. Für die Finanzierung von Tagungen, Kursen sowie anderen öffentlichen Veranstaltungen gelten folgende Bewertungskriterien:

- eine zweckdienliche Qualifikation der Ausbilder;
- Programminhalte und deren Eignung, den Teilnehmern Kenntnisse und/oder Qualifikationen zu vermitteln, um deren Tätigkeit im Sinne des Ensembleschutzes zu verbessern;
- Gewährleistung einer hohen Teilnehmerzahl und Kursauslastung;
- Grad der Bedeutung einer Veranstaltung (lokal, auf Landes-, Regional- oder Staatsebene, international).

3. Innerhalb der darauffolgenden 60 Tage wird die Förderung mit Beschluss der Landesregierung auf Vorschlag des Landesrates für Raumordnung festgesetzt.

E. Ausmaß der Förderung

1. Die Durchführung von Initiativen und Projekten wird mit einem Beitrag bis zu 60% der anerkannten Kosten gefördert. Der Mindestbeitrag ist mit Euro 1.000,00, der maximale Beitrag mit Euro 20.000,00 festgelegt. Beiträge, welche nicht innerhalb dieser Auszahlungsgrenzen sind, werden nicht in Betracht gezogen.

2. Referenten- und Moderatorenhonorare bei Bildungsveranstaltungen (Lehrgänge, Seminare, Kurse,

ché le spese di viaggio, di vitto e alloggio possono essere sovvenzionate solo in base ai criteri validi per l'Amministrazione provinciale nel settore educazione permanente.

3. Le spese di rappresentanza e gli interessi passivi non sono finanziati.

4. L'importo del contributo è arrotondato troncando le cifre decimali.

F. Liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene a cura del competente ufficio dietro presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione che le attività di cui alla domanda di contributo sono state eseguite interamente o solo parzialmente e che le spese preventivate corrispondono a quelle effettive;
- idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata, corredata del relativo elenco analitico.

2. tutti i documenti di spesa devono essere emessi a nome del beneficiario del contributo.

3. la documentazione di spesa deve coprire almeno l'importo del contributo concesso.

4. se la somma effettivamente spesa dovesse risultare inferiore all'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, si calcolerà l'importo del contributo sulla spesa effettiva in base alla percentuale concessa.

5. tutte le spese sostenute devono riferirsi strettamente al preventivo presentato all'atto della domanda di contributo.

6. è ammessa la liquidazione di parti del finanziamento.

G. Aspetti tecnico-amministrativi

1. Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto devono essere comunque comunicate per iscritto al competente ufficio.

2. La documentazione allegata alla domanda deve essere sufficiente a consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione della domanda stessa ed all'attivazione dei benefici previsti.

3. L'Amministrazione provinciale è autorizzata a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria al fine del più oculato accertamento delle specifiche situazioni sia di fatto che di diritto.

H. Norma transitoria

Per l'anno 2007 saranno comunque considerate anche le richieste già presentate nel 2006.

Tagungen und Kongresse) sowie Reisespesen, Unterkunft- und Verpflegungskosten können nur im Rahmen der für die Landesverwaltung im Bereich Weiterbildung geltenden Richtlinien gefördert werden.

3. Repräsentationsspesen und Passivzinsen werden für die Förderung nicht anerkannt.

4. Der Betrag des Beitrages wird nach unten auf die Euroeinheit unter Weglassung der Dezimalstellen abgerundet.

F. Auszahlung

1. Die Auszahlung des Beitrages erfolgt durch das zuständige Amt nach Vorlage folgender Dokumente:

- Erklärung, dass die Tätigkeiten gemäß Beitragsansuchen in vollem Umfang oder teilweise durchgeführt worden sind und dass die veranschlagten Kosten den tatsächlichen entsprechen;
- ordnungsgemäß quittierte Ausgabenbelege, versehen mit der diesbezüglichen Aufstellung.

2. Alle Ausgabenbelege müssen auf den Namen des Beitragsempfängers ausgestellt sein.

3. Die vorgelegten Ausgabenbelege müssen wenigstens den Betrag bis zur Höhe des gewährten Beitrages decken.

4. Wenn die tatsächlich bestrittene Ausgabe unter den anerkannten Kosten liegt, wird die Höhe des Beitrages auf der Grundlage der tatsächlichen Ausgabe erneut berechnet, wobei der genehmigte Prozentsatz angewandt wird.

5. Alle bestrittenen Ausgaben müssen sich auf den Kostenvoranschlag beziehen, der mit dem Beitragsantrag vorgelegt wurde.

6. Auszahlungen aufgrund von Teilabrechnungen sind möglich.

G. Verwaltungstechnische Aspekte

1. Änderungen am Gründungsakt oder an den Satzungen müssen in jedem Fall umgehend schriftlich dem zuständigen Amt mitgeteilt werden.

2. Die dem Gesuch beizulegenden Unterlagen müssen die Feststellung der subjektiven und objektiven Voraussetzungen ermöglichen, die zur Beurteilung des Gesuches und zur Bereitstellung der vorgesehenen Begünstigungen erforderlich sind.

3. Die Landesverwaltung ist zur Forderung jeglicher weiterer Unterlagen ermächtigt, die de facto und de jure für eine genauere Ermittlung der jeweiligen Umstände notwendig sind.

H. Übergangsbestimmung

Für das Jahr 2007 werden auch Gesuche, welche bereits 2006 eingereicht wurden, berücksichtigt.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
2 maggio 2007, n. 1448

Comune di San Leonardo in Passiria: approvazione di modifiche al piano urbanistico con una modifica d'ufficio

Visto il vigente piano urbanistico del Comune di San Leonardo in Passiria;

Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 9 del 17 febbraio 2005

Previsione di una zona per insediamenti produttivi per la realizzazione dell'impianto idroelettrico „Grafeis“ ed inserimento di una presa d'acqua nonché di una condotta forzata.

Delibera consiliare n. 50 del 3 novembre 2006

Delimitazione di due aree già destinate come zona residenziale - zona di completamento B con la prescrizione di elaborare un piano d'attuazione nel centro paese di San Leonardo in Passiria (zona B „Stickl“ e zona B „Stroblhof“).

Constatato che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Visto il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 5 aprile 2007, facendo presente, che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11.8.1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare la previsione di una zona per insediamenti produttivi per la realizzazione dell'impianto idroelettrico „Grafeis“ e l'inserimento di una presa d'acqua nonché di una condotta forzata, proposti dal Comune di San Leonardo in Passiria con delibera consiliare n. 9 del 17 febbraio 2005, per poter alimentare l'esercizio agricolo e domestico del richiedente, ottenendo così una produzione agraria più redditizia. Contemporaneamente la vendita d'energia in esube-

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 2. Mai 2007, Nr. 1448

Gemeinde St. Leonhard in Passeier: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Abänderung von Amts wegen

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde St. Leonhard in Passeier;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen, beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 9 vom 17. Februar 2005

Ausweisung eines Gewerbegebietes für die Errichtung des Wasserkraftwerkes „Grafeis“ und Eintragung einer Wasserfassung sowie einer Druckrohrleitung.

Ratsbeschluss Nr. 50 vom 30. November 2006

Abgrenzung zweier Bereiche von bestehenden Wohnbauzonen - Auffüllzone B mit der Vorschrift zur Erstellung eines Durchführungsplanes im Ortsbereich von St. Leonhard in Passeier (Zone B „Stickl“ und Zone B „Stroblhof“).

Festgestellt, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Nach Einsichtnahme in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 5. April 2007 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung genanntem Gutachten entsprechen;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde St. Leonhard in Passeier mit Ratsbeschluss Nr. 9 vom 17. Februar 2005 beantragte Ausweisung eines Gewerbegebietes für die Errichtung des Wasserkraftwerkes „Grafeis“ und die Eintragung einer Wasserfassung sowie einer Druckrohrleitung zu genehmigen, um die landwirtschaftlichen Betriebe und Haushalte des Antragstellers mit Energie versorgen zu können und somit eine kostendeckendere landwirtschaftliche Produktion zu ermöglichen.

ro rappresenterebbe un'altra fonte di reddito in questa zona strutturalmente svantaggiata; D'ufficio la realizzazione della centrale elettrica deve avvenire in maggior parte nel sottosuolo;

L'Ufficio elettrificazione (lettera del 16 gennaio 2007, port. n. 727), l'Ufficio sistemazione bacini montani ovest (lettera del 18 gennaio 2007, prot. n. 294), l'Ufficio tutela acque (lettera del 24 gennaio 2007, prot. n. 277), l'Ufficio caccia e pesca (lettera del 25 gennaio 2007, prot. n. 573) e l'Ispettorato forestale di Merano (lettera del 14 febbraio 2007) hanno espresso parere favorevole in merito.

Anche il parere della Conferenza dei direttori d'ufficio (lettera del 18 dicembre 2006, prot. n. 3287) risulta positivo;

2. di approvare la delimitazione di due zone residenziali - zona di completamento B con la prescrizione di elaborare un piano d'attuazione nel centro paese di San Leonardo in Passiria (zona B "Stickl" e zona B "Stroblhof"), proposta con delibera consiliare n. 50 del 30 novembre 2006, per garantire un utilizzo migliore dal punto di vista urbanistico delle due zone;
3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Zugleich stellt der geplante Energieverkauf (überschüssige Energie) eine weitere Einnahmequelle für das strukturschwache Gebiet dar; Von Amts wegen muss das Krafthaus soweit wie möglich unterirdisch realisiert werden;

Das Amt für Stromversorgung (Schreiben vom 16. Januar 2007, Prot. Nr. 727), das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West (Schreiben vom 18. Januar 2007, Prot. Nr. 294), das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 24. Januar 2007, Prot. Nr. 277), das Amt für Jagd und Fischerei (Schreiben vom 25. Januar 2007, Prot. Nr. 573) und das Forstinspektorat Meran (Schreiben vom 14. Februar 2007) haben die Abänderung befürwortet.

Auch das Gutachten der Amtsdirektorenkonferenz (Schreiben vom 18. Dezember 2006, Prot. Nr. 3287) ist positiv;

2. die mit Ratsbeschluss Nr. 50 vom 30. November 2006 beantragte Abgrenzung zweier Bereiche von Wohnbauzone - Auffüllzone B mit der Vorschrift zur Erstellung eines Durchführungsplanes im Ortsbereich von St. Leonhard in Passeier (Zone B „Stickl“ und Zone B „Stroblhof“) zu genehmigen, um eine urbanistisch bessere Nutzung der beiden Bereiche zu gewährleisten;
3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 maggio 2007, n. 1487

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi annuali per l'incentivazione delle associazioni per la protezione degli animali e della loro federazione di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, come allegati al presente provvedimento e che ne costi-

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. Mai 2007, Nr. 1487

Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von jährlichen Beiträgen zur Förderung der Tierschutzvereinigungen und ihres Landesverbandes im Sinne von Artikel 5 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, zu genehmigen, wie sie der gegenwärtigen Maßnahme beiliegen und einen

tuiscono parte integrante. I nuovi criteri sostituiscono quelli approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 21 marzo 2005;

2. Il presente provvedimento trova applicazione in riferimento alle domande presentate per attività in programma dall'anno 2007;
3. di prendere atto, che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

CRITERI E MODALITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

1) Beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi per la protezione degli animali ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, le associazioni per la protezione degli animali operanti sul territorio della provincia di Bolzano e le loro federazioni.

2) Documentazione necessaria per la concessione del contributo

Per poter beneficiare del contributo è necessaria la seguente documentazione:

- la domanda di concessione del contributo, redatta - se prescritto, in carta bollata - da parte del rappresentante legale dell'associazione per la protezione degli animali ovvero dal rappresentante legale della federazione. Inoltre deve essere allegata una copia della prevista autorizzazione, con la quale l'organo competente dà al legale rappresentante il nulla osta alla presentazione della domanda;
- una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, con indicazione delle spese effettivamente sostenute nelle singole voci;
- un elenco con l'indicazione dei finanziamenti ricevuti in qualsiasi forma nel periodo di riferimento;
- una relazione sulle attività in programma nell'anno di riferimento, accompagnata dal relativo preventivo di spesa;
- lo statuto del richiedente ovvero le relative modifiche, qualora non siano già stati presentati;

wesentlichen Bestandteil darstellen. Die neuen Kriterien ersetzen die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 855 vom 21. März 2005;

2. Die gegenwärtige Maßnahme kommt für Beitragsansuchen zur Anwendung, die sich auf den Tätigkeitszeitraum ab dem Jahre 2007 beziehen;
3. festzustellen, dass die gegenwärtige Maßnahme keine Ausgaben zu Lasten des Haushaltsvoranschlages für das laufende Finanzjahr mit sich bringt.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

KRITERIEN UND MODALITÄTEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON BEITRÄGEN AN TIERSCHUTZVEREINIGUNGEN

1) Beitragsbegünstigte

Zu den Begünstigten von Beiträgen für den Tierschutz gehören im Sinne von Artikel 5 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, die in Südtirol tätigen Tierschutzvereinigungen und ihre Verbände.

2) Erforderliche Unterlagen für die Beitragsgewährung

Für die Gewährung des Beitrages sind folgende Unterlagen notwendig:

- das auf Stempelpapier - sofern vorgeschrieben - verfasste Gesuch um die Gewährung des Beitrages, welches vom gesetzlichen Vertreter der Tierschutzvereinigung oder des Verbandes eingereicht wird. Dieser wird vonseiten des zuständigen Organs dazu ermächtigt. Eine Kopie dieser Ermächtigung muss beigelegt werden;
- ein detaillierter Bericht über die durchgeführte Tätigkeit im vorhergehenden Jahr mit Angabe der in den einzelnen Bereichen tatsächlich durchgeführten Ausgaben;
- eine Auflistung der in jeglicher Form erhaltenen Finanzierungen für das Bezugsjahr;
- ein Bericht über die geplanten Tätigkeiten im Bezugsjahr sowie dem entsprechenden Ausgabenvoranschlag;
- die Satzung des Antragstellers, soweit sie nicht schon vorgelegt worden ist, bzw. eventuelle Änderungen;

- la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per le stesse finalità, anche presso altri enti.

Qualora le spese siano destinate all'acquisto di uffici, di asili e di ricoveri per animali, nonché di canili, alla domanda di cui al primo comma deve essere inoltre allegato il progetto dell'opera oggetto della richiesta.

Qualora le spese siano destinate alla costruzione o alla ristrutturazione di uffici, di asili e di ricoveri per animali, nonché di canili, alla domanda di cui al primo comma devono essere inoltre allegati:

- il progetto dell'opera in programma;
- la copia della concessione edilizia rilasciata dal comune territorialmente competente.

3) Termine per la presentazione della domanda

La domanda, accompagnata dalla relativa documentazione di cui punto 2, deve essere presentata:

- entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, qualora si riferisca ai contributi di cui al primo comma;
- prima dell'acquisto dell'immobile o dell'inizio dei lavori, qualora si riferisca ai contributi di cui al secondo e terzo comma.

4) Istruttoria della domanda

La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso il Servizio veterinario provinciale.

In caso di domanda incompleta, il Servizio veterinario provinciale sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dei dati mancanti. Quanto richiesto deve essere presentato entro il termine di 15 giorni.

Il Servizio veterinario provinciale procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo delle spese preventivate, nonché alla valutazione della loro congruità anche in relazione alle spese eseguite e dichiarate dal richiedente nella relazione presentata relativamente all'attività svolta nell'anno precedente. A tal fine il Servizio veterinario provinciale può avvalersi della collaborazione di esperti del settore, anche esterni all'amministrazione provinciale.

5) Attività ammesse a contributo ed ammontare del medesimo

Ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 può essere concesso un contributo provinciale:

- die Erklärung, keine anderen Begünstigungen jeglicher Art für dieselben Zwecke auch bei anderen Körperschaften erhalten oder darum angestrebt zu haben.

Falls die Ausgaben für den Kauf von Büros, Tierheimen, Tierstätten und Hundezwingern bestimmt sind, muss dem ersten Absatz angeführten Gesuch auch das Projekt der Bauten, das den Gegenstand des Gesuches darstellt, beigelegt werden.

Falls die Ausgaben für den Bau oder den Umbau von Büros, Tierheimen, Tierstätten oder Hundezwingern bestimmt sind, muss dem im ersten Absatz angeführten Gesuch Folgendes beigelegt werden:

- Projekt der geplanten Bauten;
- Kopie der Baugenehmigung, von der gebietszuständigen Gemeinde ausgestellt.

3) Termin für das Einreichen des Gesuches

Das Gesuch muss zusammen mit den unter Punkt 2 angeführten Unterlagen:

- innerhalb 30. September des Jahres, welches dem Bezugsjahr vorangeht, vorgelegt werden, wenn es sich auf die unter dem ersten Absatz vorgesehenen Beiträge bezieht;
- vor dem Ankauf der Liegenschaft oder dem Beginn der Arbeiten vorgelegt werden, wenn es sich auf die im zweiten und dritten Absatz vorgesehenen Beiträge bezieht.

4) Bearbeitung des Gesuches

Das Gesuch und die notwendigen Unterlagen müssen beim Landestierärztlichen Dienst eingereicht werden.

Falls das Gesuch unvollständig ist, fordert der Landestierärztliche Dienst schriftlich das Nachreichen von fehlenden Dokumenten oder Angaben. Die angeforderten Unterlagen müssen innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Schreibens vorgelegt werden.

Der Landestierärztliche Dienst überprüft die Zulässigkeit der veranschlagten Ausgaben für die Beitragsgewährung und bewertet ihre Angemessenheit. Dabei berücksichtigt er auch die Ausgaben, die vom Antragsteller im vorhergehenden Jahr getätigt worden und im vorgelegten Bericht angeführt sind. Zu diesem Zweck kann sich der Landestierärztliche Dienst der Mitarbeit von Fachexperten auch außerhalb der Landesverwaltung bedienen.

5) Zugelassene Tätigkeiten und Höhe des Beitrages

Im Sinne von Artikel 5 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, kann ein Landesbeitrag in folgender Höhe gewährt werden:

- a) pari al 50 % delle spese riconosciute e ammesse al finanziamento per la progettazione, l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di uffici, di asili e di ricoveri per animali, di canili, comprese le relative spese notarili;
- b) pari all'70 % delle spese riconosciute e ammesse al finanziamento per le spese per la gestione degli asili per animali e dei canili, nelle quali rientrano le spese per il pagamento di stipendi ed oneri sociali al personale che accudisce gli animali, le spese veterinarie e quelle per l'acquisto di medicinali ed altro materiale sanitario, le spese inerenti l'acquisto di mangimi e di quant'altro necessario per la cura ed il mantenimento degli animali, le spese per la manutenzione ordinaria e di gestione degli asili per animali, ivi comprese quelle telefoniche, elettriche, per l'acqua e per il riscaldamento, le pulizie, l'affitto e lo smaltimento dei rifiuti;
- c) pari all'85 % delle spese riconosciute e ammesse al finanziamento per:
- il miglioramento e la gestione del servizio di guardia zoofila, nei quali rientrano le spese derivanti dagli interventi delle guardie zoofile incaricate dall'istituzione avente le funzioni di coordinamento delle guardie stesse, quelle relative ai contratti di assicurazione stipulati a tutela delle guardie zoofile, nonché quelle inerenti l'affitto di locali, l'acquisto di attrezzature varie a tal fine necessarie, la stipulazione di contratti assicurativi, il pagamento delle tasse automobilistiche, nonché la manutenzione, il consumo e la riparazione di automezzi di servizio e di macchinari in dotazione;
 - le spese per la castrazione di gatti viventi in libertà, qualora la sua esecuzione sia stata disposta dall'azienda sanitaria territorialmente competente, nelle quali rientrano gli onorari dei veterinari che hanno eseguito le sterilizzazioni, nonché le spese attinenti la cattura ed il trasporto degli animali ai fini della sterilizzazione;
- d) pari al 100 % delle spese riconosciute e ammesse al finanziamento per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile, nelle quali rientrano le spese per l'organizzazione e l'esecuzione di corsi e simposi, sia per aspiranti guardie zoofile che per quelle persone già abilitate all'esercizio di tale funzione.
- a) 50% der anerkannten und zur Finanzierung zugelassenen Ausgaben für die Planung, den Ankauf, den Bau und den Umbau der Büros, Tierheime, Tierstätten und Hundezwinger, einschließlich der entsprechenden Notariatsspesen;
- b) 70% der anerkannten und zur Finanzierung zugelassenen Ausgaben für die Führung der Tierheime und Hundezwinger, zu welchen die Ausgaben für die Bezahlung der Löhne und der Sozialabgaben für das Personal, das die Tiere betreut, die Tierarztausgaben und jene für den Ankauf von Medikamenten und anderem sanitären Material, die Ausgaben bezüglich den Ankauf von Futter und allem anderen, das für die Pflege und für die Haltung der Tiere notwendig ist, die Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der Tierheime, inbegriffen jene für Telefon, Strom, Wasser und Heizung, für die Reinigung, die Miete und die Entsorgung der Abfälle zählen;
- c) 85% der anerkannten und zur Finanzierung zugelassenen Ausgaben für:
- die Verbesserung und Verwaltung des tierschutzpolizeilichen Dienstes, zu denen die Ausgaben für die Durchführung von Einsätzen durch die Tierschutzpolizisten gehören. Diese Einsätze müssen von der mit der Koordinierung beauftragten Körperschaft angeordnet werden. Die Versicherungen der Tierschutzpolizisten, die Ausgaben betreffend die Miete von Büros, den Ankauf von verschiedenen für diesen Zweck notwendigen Geräten, den Abschluss von Versicherungsverträgen, die Bezahlung der Autosteuern sowie die Instandhaltung, den Verbrauch und die Reparatur von Dienstfahrzeugen und von ihnen zur Verfügung stehenden Maschinen zählen;
 - die Kastration der frei lebenden Katzen, sofern die Durchführung vom gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbetrieb angeordnet worden ist, zu denen die Honorare der mit der Sterilisation beauftragten Tierärzte sowie die im Rahmen der Sterilisation mit dem Einfangen und dem Transport anfallenden Spesen zählen;
- d) 100% der anerkannten und zur Finanzierung zugelassenen Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung der Tierschutzpolizisten, zu denen die Ausgaben für die Organisation und die Durchführung von Kursen und Tagungen sei es für angehende Tierschutzpolizisten als auch für jene, die bereits zur Ausübung dieser Funktion befähigt sind, zählen.

6) Prestazioni rese a titolo di volontariato

Rientrano nelle spese ammissibili a contributo quelle inerenti le prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci nell'ambito di quanto previsto dal punto

6) Ehrenamtliche Leistungen

Zu den zugelassenen Ausgaben zählen auch die ehrenamtlichen Leistungen, die von den Mitgliedern für die Tätigkeiten gemäß Punkt 5), Absatz 1, Buch-

5), comma 1, lettere b) e c), a favore delle associazioni e le loro federazioni.

Il contributo per le prestazioni rese a titolo di volontariato non può superare il 25 per cento delle spese complessive riconosciute. L'importo orario utilizzato ai fini della determinazione della spesa riconosciuta corrisponde a quello fissato annualmente dalla Giunta provinciale per le prestazioni rese a titolo di volontariato.

Il beneficiario non può avvalersi del suddetto beneficio per la partecipazione degli aderenti alle sedute degli organi sociali.

L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore d'opera.

Non si tiene conto dell'attività di volontariato prestata dai dipendenti e dai soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continua a favore del beneficiario.

L'attività resa a titolo di volontariato va documentata secondo le indicazioni fornite dal Servizio veterinario provinciale.

7) Criteri generali

Per poter beneficiare dei contributi in esame, il richiedente deve attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale sulla protezione degli animali, alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore, sia nazionale che comunitaria.

Il Servizio veterinario provinciale verifica la corrispondenza ai principi suesposti, impartendo apposite linee guida se ritenute necessarie.

Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi ai richiedenti nella misura di cui al punto 5, l'ammontare dei contributi a favore dei richiedenti è ridotto proporzionalmente.

Su proposta motivata da parte dell'assessore competente la Giunta provinciale può concedere i contributi di cui al punto 5 in misura superiore alla percentuale ivi indicata, ma comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 5 della succitata legge provinciale n. 9/2000, qualora sussistano particolari interessi diretti alla realizzazione delle finalità previste dalla stessa normativa.

8) Anticipi

I beneficiari dei contributi possono chiedere l'erogazione di un anticipo fino al 50% del contributo concesso o al momento della presentazione della domanda di contributo oppure in un momento successivo.

stabe b) und c) zugunsten der Vereine oder ihres Verbandes erbracht werden.

Der Beitrag für die ehrenamtlichen Leistungen darf nicht 25 Prozent der gesamten anerkannten Spesen überschreiten. Der für diese Berechnung verwendete Stundensatz für die Berechnung der anerkannten Spesen entspricht jenem, der jährlich von der Landesregierung für die ehrenamtliche Tätigkeit festgelegt wird.

Der Begünstigte darf die genannte Vergünstigung nicht für die Teilnahme der Beigetretenen an den Sitzungen ihrer Organe in Anspruch nehmen.

Personen, die ehrenamtlich tätig sind, haben kein Anrecht auf Vergütungen für die erbrachten Leistungen.

Die von den Angestellten sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Rahmen eines Vertrags über die geregelte und fortwährende Zusammenarbeit für den Begünstigten geleistete ehrenamtliche Arbeit wird nicht berücksichtigt.

Die ehrenamtlich geleistete Arbeit muss gemäß den Anweisungen des Landestierärztlichen Dienstes dokumentiert werden.

7) Allgemeine Kriterien

Um die gegenständlichen Beiträge erhalten zu können, muss sich der Antragsteller außer an die Grundsätze, wie sie im obgenannten Landesgesetz enthalten sind, auch an die Vorschriften und Verbote halten, welche sowohl durch nationale als auch durch EU-Bestimmungen auf diesem Sachbereich eingeführt worden sind.

Der Landestierärztliche Dienst überprüft die Übereinstimmung mit diesen Prinzipien und legt dazu Leitlinien vor, wenn sie notwendig erscheinen.

Falls im betroffenen Haushaltsjahr nicht die notwendige Verfügbarkeit an Mitteln für die Auszahlung der Beiträge an die Antragsteller in dem Ausmaß besteht, wie es unter Punkt 5, angeführt ist, wird die Höhe der Beiträge zugunsten der Antragsteller verhältnismäßig vermindert.

Auf begründetem Vorschlag seitens des zuständigen Landesrates kann die Landesregierung die in Punkt 5 angeführten Beiträge in einem höheren Ausmaß gewähren als sie dort angegeben sind, aber jedenfalls innerhalb der von Artikel 5 des obgenannten Landesgesetzes Nr. 9/2000, falls besondere Interessen vorhanden sind, die auf die Verwirklichung der Zielsetzungen derselben Bestimmung gerichtet sind.

8) Vorschüsse

Die Begünstigten der Beiträge können sowohl beim Einreichen des Gesuches zur Gewährung des Beitrages als auch darauffolgend um die Auszahlung eines Vorschusses bis zu 50% des gewährten Beitrages ansuchen.

9) Verifica finale e liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo concesso, nonché del saldo, qualora siano stati erogati anticipi, avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa da parte del beneficiario e la verifica della sua regolarità da parte del Servizio veterinario provinciale. Vengono prese in considerazione solo le fatture che si riferiscono ad attività svolte nell'anno di riferimento. Il beneficiario è tenuto a presentare la documentazione di spesa a completa copertura delle spese ammesse a contributo; qualora il beneficiario non presenti documentazione di spesa sufficiente per coprire completamente le spese ammesse a contributo, questo viene ridotto in proporzione, applicando le percentuali di cui al punto 5.

Il Servizio veterinario provinciale può comunque chiedere la documentazione supplementare ai fini di consentire la piena verifica della correttezza dell'operato del beneficiario e può richiedere la compilazione e l'inoltro di moduli o tabelle appositamente predisposti.

In riferimento alla concessione di contributi per la costruzione e la ristrutturazione di uffici, di asili e di ricoveri per animali, nonché di canili, il contributo ovvero l'ultima rata dello stesso, qualora siano stati erogati anticipi, può essere liquidato solamente previa presentazione da parte del beneficiario del permesso di agibilità.

Nella liquidazione del contributo concesso, nonché del saldo, vengono prese in considerazione le spese eseguite nell'ambito delle stesse percentuali di cui al punto 5 nella loro globalità, compensando tra le singoli voci ammesse a contributo.

Per i criteri di controllo si fa riferimento alla delibera della Giunta provinciale n. 350 del 10.2.2003.

10) Revoca

Il contributo viene revocato in tutto o in parte qualora nel corso della prima verifica o di quella per la liquidazione del saldo si accerti che:

- il beneficiario non ha eseguito l'attività o ha eseguito un'attività diversa da quella per la quale è stato concesso il contributo;
- il beneficiario ha percepito per la medesima attività altri finanziamenti;
- venga modificata, entro 20 anni, la destinazione d'uso del bene acquistato, costruito o ristrutturato, costituente l'oggetto della agevolazione senza autorizzazione da parte della Giunta provinciale.

9) Endüberprüfung und Flüssigmachung des Beitrages

Die Flüssigmachung des gewährten Beitrages sowie des Restbetrages, wenn Vorschüsse ausgezahlt worden sind, erfolgt nach Vorlage der Ausgabendokumentation von Seiten des Begünstigten und nach Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit dieser Dokumentation von Seiten des Landestierärztlichen Dienstes. Hierbei werden nur jene Rechnungen berücksichtigt, die sich auf Tätigkeiten des Beitragsjahres beziehen. Der Begünstigte muss für die gesamten, für den Betrag anerkannten Ausgaben, eine Ausgabendokumentation vorlegen. Wenn der Begünstigte nicht die Ausgabendokumentation vorlegt, welche die zur Finanzierung zugelassenen Ausgaben vollständig belegen, wird der gewährte Beitrag, in Anwendung der unter Punkt 5 angegebenen Prozentsätzen, im Verhältnis verringert.

Der Landestierärztliche Dienst kann auf jeden Fall zusätzliche Unterlagen anfordern, um eine vollständige Überprüfung der korrekt durchgeführten Tätigkeit des Antragstellers vornehmen zu können. Der Landestierärztliche Dienst kann das Ausfüllen und Übermitteln der von ihm erarbeiteten Formblätter und Tabellen vom Antragsteller verlangen.

In Bezug auf die Gewährung von Beiträgen für den Bau und den Umbau der Büros, der Tierheime, der Tierställen und der Hundezwinger kann die Flüssigmachung des Beitrages bzw. die letzte Rate desselben, wenn Vorschüsse ausbezahlt worden sind, nur nach Vorlage der Benützungsgenehmigung durch den Begünstigten durchgeführt werden.

Bei der Flüssigmachung des gewährten Beitrages sowie des Restbetrages werden die Ausgaben berücksichtigt, die in denselben Prozentsätzen laut Punkt 5 in ihrer Gänze getätigt werden, wobei innerhalb der einzelnen zum Beitrag zugelassenen Posten ein Ausgleich erfolgen kann.

Bezüglich der Kriterien für die Stichprobenkontrollen wird auf den Beschluss der Landesregierung Nr. 350 vom 10.2.2003 Bezug genommen.

10) Widerruf

Der gewährte Beitrag wird vollständig oder teilweise widerrufen, falls, entweder bei der Erstüberprüfung oder bei der Endabrechnung festgestellt wird, dass:

- der Antragsteller keine Tätigkeit oder eine andere Tätigkeit als jene, für die der Beitrag gewährt worden ist, ausgeübt hat;
- der Begünstigte für dieselbe Tätigkeit andere finanzielle Begünstigungen erhalten hat;
- die Zweckbestimmung der angekauften, errichteten oder abgeänderten Sachen oder Gebäude, welche Gegenstand der Begünstigung darstellen, innerhalb von 20 Jahren ohne Ermächtigung seitens der Landesregierung geändert wird.

Qualora l'opera oggetto di contributo venga realizzata solamente in parte, ovvero in modo difforme dal progetto presentato ai fini della concessione del contributo, la misura del contributo è ridotta in proporzione.

11) Norme transitorie e finali

Il presente provvedimento trova applicazione in riferimento alle domande presentate per attività in programma a partire dall'anno 2007.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione quanto previsto nella normativa vigente in materia.

Sollte der Bau, welcher Gegenstand des Beitrages ist, nur teilweise oder in Abweichung des für die Gewährung des Beitrages vorgelegten Projektes errichtet werden, wird der Beitrag entsprechend vermindert.

11) Übergangs- und Endbestimmungen

Die gegenwärtige Maßnahme kommt für Beitragsansuchen zur Anwendung, die sich auf den Tätigkeitszeitraum ab dem Jahre 2007 beziehen.

Für alle nicht ausdrücklich von dieser Maßnahme geregelten Bereiche finden die im Sachbereich geltenden Bestimmungen Anwendung.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 maggio 2007, n. 1512

Approvazione di un progetto di variante per l'ampliamento della cava di ghiaia «San Floriano» nel Comune di Egna

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di approvare la succitata variante al progetto per l'ampliamento della cava di ghiaia "San Floriano" nel Comune di Egna;
2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. Mai 2007, Nr. 1512

Genehmigung eines Varianteprojektes für die Erweiterung der Schottergrube «St. Florian» in der Gemeinde Neumarkt

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. die oben erwähnte Variante zum Projekt für die Erweiterung der Schottergrube „St. Florian“ in der Gemeinde Neumarkt zu genehmigen;
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 maggio 2007, n. 1513

Progetto per l'ampliamento della cava di ghiaia «Sossai» nel Comune di Varna - richiesta di modifica del disciplinare

omissis

delibera

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. Mai 2007, Nr. 1513

Projekt für die Erweiterung der Schottergrube «Sossai» in der Gemeinde Vahrn - Ansuchen um Abänderung der Verhaltensvorschriften

.....

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

1. di approvare le modifiche proposte al disciplinare per la coltivazione della cava di ghiaia "Sossai" nel comune di Varna come segue:
 - La condizione di cui al punto 2) è modificata nel senso che l'area di cava esaurita potrà essere riempita e rinverdata progressivamente, poiché i grandi riempimenti e lo stoccaggio del materiale proveniente dal Tunnel di base del Brennero avverrà nella "zona "Forch-polveriera".
 - La condizione di cui al punto 7) è stralciata, poiché non necessaria.
 - La dicitura della condizione di cui al punto 8) è sostituita dalla seguente: "I singoli settori devono essere recintati a regola d'arte e l'accesso alla cava dovrà essere sbarrato giornalmente dopo l'orario di lavoro."
 - La condizione di cui al punto 11) è modificata nel senso che con lo strato vegetale dovranno essere realizzati terrapieni di protezione.
 - La condizione di cui al punto 12) è stralciata, poiché la pianificazione di tutti i lavori entro l'area di cava sarà eseguita dalla BBT.
 - L'osservazione riguardante la condizione di cui al punto 14) viene accolta; tuttavia dovrà essere però presentato all'Ufficio tutela acque la documentazione con le caratteristiche e il dimensionamento del disoleatore.
 - La condizione di cui al punto 15) deve essere conservata. Una distanza di sicurezza di 2 m tra il fondo scavo e il livello massimo dell'acqua di falda è necessaria perché poco a valle è ubicato un pozzo a scopo potabile e pertanto per garantire la qualità dell'acqua di falda è necessario un maggiore strato di protezione. Si fa inoltre presente, che nel progetto la distanza tra fondo scavo e livello massimo della falda acquifera è maggiore di 2 m.
 - La condizione di cui al punto 16) è stralciata.
2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

DIE LANDESREGIERUNG

1. die beantragten Abänderungen der Verhaltensvorschriften für den Abbau von Sand und Schotter in der Grube „Sossai“ in der Gemeinde Vahrn wie folgt zu genehmigen:
 - Die Auflage unter Punkt 2) wird dahingehend abgeändert, als das erschöpfte Grubenareal fortlaufend aufgefüllt und begrünt werden kann, da die großen Aufschüttungen bzw. Ablagerungen des vom Brennerbasistunnels stammenden Materials in der Zone „Forch-Pulverlager“ erfolgen werden.
 - Die Auflage unter Punkt 7) wird gestrichen, da nicht erforderlich.
 - Der Wortlaut der Auflage unter Punkt 8) wird durch folgenden ersetzt: „Die einzelnen Bauabschnitte müssen fachgerecht eingezäunt werden, wobei der Zutritt zum offenen Grubenbereich nach Ende der Arbeitszeit täglich abgesperrt werden muss.“.
 - Die Auflage unter Punkt 11) wird dahingehend abgeändert, dass mit der Muttererde Sichtschutzdämme errichtet werden sollen.
 - Die Auflage unter Punkt 12) wird gestrichen, da die Planung sämtlicher Arbeiten in der Grube von der BBT selbst geplant werden.
 - Der Einwand zur Auflage unter Punkt 14) wird angenommen, es sind jedoch die Eigenschaften und die Dimensionierung des Ölabscheiders dem Amt für Gewässerschutz vorzulegen.
 - Die Auflage unter Punkt 15) muss beibehalten werden, da ein Sicherheitsabstand von 2 m zwischen Grubensohle und höchstem Grundwasserspiegel notwendig ist, zumal knapp talseitig ein Brunnen für Trinkwasserzwecke vorhanden ist und somit eine mächtigere Schutzschicht für das Grundwasser erforderlich ist. Weiters wird bemerkt, dass bereits im Projekt der Abstand zwischen Abbausohle und Grundwasserhöchststand mehr als 2 m beträgt.
 - Die Auflage unter Punkt 16) wird gestrichen.
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 maggio 2007, n. 1539

Documento unico di programmazione per le zone obiettivo 2 2000/2006 - modifica della deliberazione del 31.10.2005 n. 4019 (Sostituzione dei responsabili delle misure 1.2, 2.1 e 3.4)

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di sostituire il dott. Josef Kirchler della Ripartizione enti locali con il dott. Martin Steinmann nella funzione di responsabile per la realizzazione della misura 2.1;
2. di sostituire il dott. Wolfgang Großlercher della Ripartizione turismo con il dott. Hansjörg Haller nella funzione di responsabile per la realizzazione delle misure 1.2 e 3.4.;
3. di approvare l'allegata lista dei nuovi responsabili di misura.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

NUOVI RESPONSABILI DI MISURA PER OBIETTIVO 2

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Mai 2007, Nr. 1539

Einheitliches Programmplanungsdokument für die Ziel 2-Gebiete 2000/2006 - Abänderung des Beschlusses Nr. 4019 vom 31.10.2005 (Ersetzung der Verantwortlichen für die Maßnahmen 1.2, 2.1 und 3.4)

DIE LANDESREGIERUNG

....

beschließt

1. Herrn Dr. Josef Kirchler von der Abteilung örtliche Körperschaften als Verantwortlichen für die Umsetzung der Maßnahme 2.1 durch Herrn Martin Steinmann zu ersetzen;
2. Herrn Dr. Wolfgang Großlercher von der Abteilung Tourismus als Verantwortlichen für die Umsetzung der Maßnahmen 1.2 und 3.4. durch Herrn Dr. Hansjörg Haller zu ersetzen;
3. die beiliegende Liste der neuen Maßnahmenverantwortlichen zu genehmigen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

NEUE MASSNAHMENVERANTWORTLICHE FÜR ZIEL 2

MASSNAHME/MISURA	NAME/NOME	ABTEILUNG/AMT RIPARTIZIONE/UFFICIO
Maßnahme/misura 1.1	Monika Zadra	28.4
Maßnahme/misura 1.2	Dr. Hansjörg Haller	36.2
Maßnahme/misura 2.1	Dr. Martin Steinmann	7.3
Maßnahme/misura 2.2	Bruno Fontana	35.3
Maßnahme/misura 2.3	Dr. Angelika Aichner	32.2
Maßnahme/misura 3.1	Dr. Manuela Defant	35.4
Maßnahme/misura 3.2	Dr. Franz Schöpf	34.1
Maßnahme/misura 3.3	Rag. Elena Lucio	35.1
Maßnahme/misura 3.4	Dr. Hansjörg Haller	36.2
Maßnahme/misura 4.1	Dr. Arno Schuster	39.1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 maggio 2007, n. 1576

Cancellazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica - p.f. 2884 in P.T. 3277/II, CC Dodiciville, Comune di Bolzano

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- a) la cancellazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardante la p.f. 2884 in P.T. 3277/II, CC Dodiciville, comune di Bolzano.

Proprietari:

- Provincia Autonoma di Bolzano

Vincolo storico-artistico:

Deliberazione della Giunta provinciale n. 3850 del 25.10.2004

Motivazione:

La p.f. 2884 è un marciapiede. Sulle pp.edd. 4108, 4426 e 4427 il vincolo diretto di tutela storico-artistica rimane inalterato.

- b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della particella vincolata.
- c) di presentare all'Ufficio tavolare di Bolzano domanda di cancellazione dell'annotazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della Ripartizione provinciale beni culturali a presentare la relativa domanda.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Mai 2007, Nr. 1576

Aufhebung der direkten Denkmalschutzbindung Gp. 2884 in Ezl. 3277/II, KG Zwölfmalgreien, Gemeinde Bozen

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- a) die Aufhebung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des gesetzvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 42 betreffend die m Gp. 2884 in Ezl. 3277/II, KG Zwölfmalgreien, Gemeinde Bozen.

Eigentümer:

- Autonome Provinz Bozen

Denkmalschutzbindung:

Beschluss der Landesregierung Nr. 3850 vom 25.10.2004

Begründung:

Bei der Gp. 2884 handelt es sich um einen Gehsteig. Auf den Bpp. 4108, 4426 und 4427 bleibt die direkte Denkmalschutzbindung aufrecht.

- b) von diesem Beschluss, im Verwaltungswege, den Eigentümer der unter Schutz gestellte Parzellen zu verständigen.
- c) Beim Grundbuchsamt in Bozen den Antrag auf Löschung der Anmerkung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 maggio 2007, n. 1578

Finanziamento dell'educazione permanente, delle misure per la promozione della conoscenza delle lingue e dei provvedimenti in materia di bilinguismo sulla base di criteri qualitativi negli anni 2007-2008

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. Agenzie di educazione permanente (legge provinciale n. 41/1983, articolo 6, commi 2 e 5) in possesso di un certificato di qualità secondo il modello "European Foundation for Quality Management (EFQM)" ottengono ai sensi del no-no dell'articolo 8 dei criteri e delle modalità relativi al finanziamento per il gruppo linguistico tedesco e ladino concernenti i settori dell'educazione permanente e dell'incentivazione delle lingue (deliberazione della giunta provinciale n. 4153 dell'11 novembre 2002) un finanziamento per la gestione dell'ente (attività ordinaria) negli anni 2007-2008, aumentato della seguente percentuale:
 - Organizzazioni in possesso del certificato „Committed to Excellence“ ricevono una quota di finanziamento per la qualità del 10%.
 - Se la valutazione secondo la tipologia „Recognised for Excellence“ è pari o superiore ai 300 punti saranno concesse le seguenti quote di finanziamento:
 - a) da 300 fino a 349 punti 10%;
 - b) 350 punti o più: 20%; ogni 15 punti in più (rispetto a 350) viene sommato l'1%, fino ad un massimo del 30%.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Mai 2007, Nr. 1578

Förderung der Weiterbildung, der Sprachkenntnisse und der Maßnahmen auf dem Gebiet der Zweisprachigkeit nach qualitativen Kriterien in den Jahren 2007-2008

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. Weiterbildungseinrichtungen (Landesgesetz Nr. 41/1983, Artikel 6, Absätze 2 und 5) im Besitze eines Qualitätszertifikates auf der Basis von „European Foundation for Quality Management (EFQM)“ erhalten laut Artikel 8, Absatz 9, der Kriterien und Modalitäten für Finanzierungen in Bezug auf die Bereiche Weiterbildung und Sprachförderung der deutschen und ladinischen Sprachgruppe (Beschluss der Landesregierung Nr. 4153, vom 11. November 2002) Finanzierungen für die Führung der Einrichtung (ordentliche Tätigkeit) in den Jahren 2007-2008, erhöht um folgenden Prozentsatz:
 - Institutionen im Besitze eines Zertifikate „Committed to Excellence“ erhalten eine Qualitätsförderquote von 10%.
 - Beträgt die Bewertung nach dem Verfahren „Recognised for Excellence“ 300 Punkte und mehr, sind folgende Qualitätsförderquoten zugeteilt:
 - a) bei 300 bis 349 Punkten 10%,
 - b) bei 350 Punkten und mehr 20%; pro weiteren 15 Punkten zuzüglich 1%, bis der Satz von 30% erreicht ist.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 maggio 2007, n. 1594

**Integrazione dell'elenco delle acque minerali
nella provincia di Bolzano**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

di integrare l'elenco indicato nelle premesse come segue:

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Mai 2007, Nr. 1594

Ergänzung des Verzeichnisses der Mineralwässer in der Provinz Bozen

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

das in den Prämissen genannte Verzeichnis wie folgt zu ergänzen:

Kote - Quota (m ü.d.M. - m.s.l.d.m.)	Nr. Mineral- wasser	Bezeichnung Quelle	Denominazione sorgente	Gemeinde Comune	Kataster- gemeinde Comune ca- statale	Gp. p.f.	Chemische Eigenschaften	Caratteristiche chimiche
1310	32	Wildbad Innichen/ Candida	Bagni di S. Can- dido/Candida	Innichen S. Candido	Innichen S. Candido	2262	Mineral-, sulfat-, calciumhaltiges Wasser	Minerale, solfata, calcica

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA I COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO 18 aprile 2007, n. 04/07

Comune di Chiusa: modifica al piano paesaggistico - trasformazione da zona di rispetto in paesaggio di particolare tutela

LA I COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

omissis

delibera

1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di Chiusa concernente la trasformazione da zona di rispetto in paesaggio di particolare tutela, è approvata con il relativo elemento grafico (un estratto di piano in scala 1:5.000), ai sensi dell'articolo 3/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

BESCHLUSS DER I. LANDSCHAFTSSCHUTZKOMMISSION vom 18. April 2007, Nr. 04/07

Gemeinde Klausen: Änderung des Landschaftsplanes - Umwidmung von Bannzone in besonders schutzwürdige Landschaft

DIE I. LANDSCHAFTSSCHUTZKOMMISSION

.....

beschließt

1. Die Änderung des Landschaftsplanes der Gemeinde Klausen betreffend die Umwidmung von Bannzone in Besonders schutzwürdige Landschaft ist mit der diesbezüglichen graphischen Unterlage (ein Planauszug i.M. 1:5.000) im Sinne des Artikels 3/bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt.

2. Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale a partire dal febbraio 1993 vanno recepite nella cartografia del piano paesaggistico.
3. La Ripartizione urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo le modifiche dei vincoli paesaggistici approvate con codesta delibera.
4. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL VICEPRESIDENTE
R. DELLAGIACOMA

LA SEGRETARIA
P. VÖLSER

2. Die seit Februar 1993 in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan sind in die Kartographie des Landschaftsplanes zu übernehmen.
3. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Änderungen der Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen.
4. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER VIZEPRÄSIDENT
R. DELLAGIACOMA

DIE SEKRETÄRIN
P. VÖLSER

COMUNICATO DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 maggio 2007

Contratto collettivo concernente modifiche ed integrazioni ai profili professionali del personale provinciale

sottoscritto in data 17 maggio 2007 (sulla base della deliberazione della Giunta provinciale dd. 1378, n. 23.4.2007)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Alla disciplina vigente sui profili professionali vengono apportate le modifiche ed integrazioni di cui all'allegato 1 del presente contratto.

*Art. 2
Modifica dei requisiti d'accesso per i profili professionali di collaboratore/trice tavolo e collaboratore/trice catastale*

1. I requisiti d'accesso per i profili professionali di collaboratore/trice tavolo e collaboratore/trice catastale sono modificati come segue: "esame di stato (ex maturità)".

MITTEILUNG DER LANDESREGIERUNG
vom 17. Mai 2007

Kollektivvertrag beinhaltend Abänderungen und Ergänzungen zu den Berufsbildern des Landespersonals

unterzeichnet am 17. Mai 2007 (auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1378 vom 23.4.2007)

1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand

1. An der derzeitigen Regelung über die Berufsbilder werden die in Anlage 1 zu diesem Vertrag angeführten Änderungen und Ergänzungen vorgenommen.

*Art. 2
Abänderung der Zugangsvoraussetzungen für die Berufsbilder Grundbuchssachbearbeiter/in und Katastersachbearbeiter/in*

1. Die Zugangsvoraussetzungen für die Berufsbilder Grundbuchssachbearbeiter/in und Katastersachbearbeiter/in werden wie folgt abgeändert: "Reifezeugnis einer Oberschule".

Capo II Norme transitorie

Art. 3

Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratori/trice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap

1. Il personale in servizio inquadrato nel profilo professionale dell'assistente di persone con disabilità, in possesso dei relativi requisiti d'accesso oppure occupato a tempo indeterminato, e che all'entrata in vigore del presente contratto abbia espletato per almeno 4 anni i compiti del collaboratore/della collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap, è inquadrato nel nuovo profilo professionale previo superamento di apposito esame di idoneità, secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente contratto. Sul bando dell'esame d'idoneità vengono sentite le organizzazioni sindacali autorizzate alla firma dei contratti di comparto per i dipendenti provinciali.

2. All'esame di idoneità può partecipare anche il personale in servizio di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia esercitato i compiti del collaboratore/della collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap per un periodo inferiore a 4 anni. In tale caso l'inquadramento nel nuovo profilo professionale decorre dal primo giorno del quarto mese successivo al compimento dei 4 anni.

3. Il personale in servizio a tempo determinato il quale è inquadrato nel profilo professionale di educatore/educatrice di persone con disabilità, in possesso dei relativi requisiti d'accesso e che esercita i compiti del profilo professionale del collaboratore/della collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap può partecipare all'esame di idoneità di cui al comma 1 ed è inquadrato nel nuovo profilo professionale previo superamento dello stesso, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto. Il personale di cui al presente comma occupato a tempo indeterminato è inquadrato nel nuovo profilo professionale a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto.

4. Il personale in servizio, in procinto di conseguire l'attestato di qualifica di operatore/operatrice socio-assistenziale, è inquadrato nel nuovo profilo professionale a decorrere dal conseguimento del precitato attestato di qualifica, nel rispetto di una posizione stipendiale, per classi o scatti, che garantisca almeno lo stipendio in godimento. In seguito tale personale assolve la specializzazione metodologico-

2. Abschnitt Übergangsbestimmungen

Art. 3

Übergangsregelung für das Berufsbild Mitarbeiter/in für die Integration von Kindern und Schülern/Schülerinnen mit Behinderung

1. Das im Dienst stehende Personal, welches dem Berufsbild Betreuer/Betreuerin von Menschen mit Behinderung angehört, die bezüglich den Zugangsvoraussetzungen besitzt oder unbefristet beschäftigt ist, und das zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Vertrages bei der Landesverwaltung seit mindestens 4 Jahren die Aufgaben des Berufsbildes Mitarbeiter/in für die Integration von Kindern und Schülern/Schülerinnen mit Behinderung ausübt, wird nach Bestehen einer von der Landesregierung näher zu bestimmenden Eignungsprüfung in das neue Berufsbild eingestuft, und zwar ab dem ersten Tag des vierten Monats ab In-Kraft-Treten dieses Vertrages. Zur Ausschreibung der Eignungsprüfung werden die Gewerkschaften gehört, welche zur Unterzeichnung des Bereichsvertrages für die Landesbediensteten berechtigt sind.

2. An der Eignungsprüfung kann sich auch das in Absatz 1 erwähnte, im Dienst stehende Personal beteiligen, welches bei In-Kraft-Treten dieses Vertrages die Aufgaben des Berufsbildes Mitarbeiter/in für die Integration von Kindern und Schülern/Schülerinnen mit Behinderung für einen Zeitraum von weniger als 4 Jahren ausgeübt hat. In diesem Falle erfolgt die Einstufung im neuen Berufsbild ab dem ersten Tag des vierten Monats nach Ablauf der 4-Jahresfrist.

3. Das befristet im Dienst stehende Personal, welches dem Berufsbild Erzieher/in von Menschen mit Behinderung angehört, die bezüglich den Zugangsvoraussetzungen besitzt und die Aufgaben des Berufsbildes Mitarbeiter/in für die Integration von Kindern und Schülern/Schülerinnen mit Behinderung ausübt, kann an der in Absatz 1 erwähnten Eignungsprüfung teilnehmen und wird nach Bestehen derselben im neuen Berufsbild ab dem ersten Tag des vierten Monats nach In-Kraft-Treten dieses Vertrages eingestuft. Das im diesem Absatz genannte, unbefristet beschäftigte Personal wird in das neue Berufsbild ab In-Kraft-Treten dieses Vertrages eingestuft.

4. Das im Dienst stehende Personal, welches im Begriff steht, den Befähigungsnachweis eines Sozialbetreuers bzw. einer Sozialbetreuerin zu erwerben, wird im neuen Berufsbild ab dem Zeitpunkt des Erwerbs des besagten Befähigungsnachweises und unter Zuerkennung einer Gehaltsposition nach Klassen oder Vorrückungen eingestuft, durch die mindestens das angereifte Gehalt gewährleistet wird. Anschlie-

didattica prevista dal profilo professionale e sostiene l'esame di idoneità.

5. È considerato personale in servizio il quale nel periodo tra il 1° settembre 2005 e l'entrata in vigore del presente contratto ha prestato servizio anche di breve durata.

6. A decorrere dal 1° settembre 2007 le nuove assunzioni del personale sprovvisto della specializzazione metodologico-didattica e/o formazione nel settore dalla pedagogia riabilitativa previste dal nuovo profilo professionale sono effettuate nel rispetto di una retribuzione iniziale pari al 94% di quella iniziale spettante nel 6 livello retributivo. L'inquadramento per classi stipendiali nel 6 livello retributivo spetta dopo l'assolvimento della precitata formazione/specializzazione e previo superamento dell'esame di idoneità, a decorrere dalla fine del biennio successivo all'assunzione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto i profili professionali di "assistente di persone con disabilità" ed "educatore/educatrice di persone con disabilità" sono considerati ad esaurimento.

8. A decorrere dall'anno scolastico successivo all'espletamento dell'esame di idoneità di cui al comma 1 gli incarichi a tempo determinato vengono conferiti nel rispetto della corrispondente graduatoria: in primo luogo agli idonei iscritti nella graduatoria del profilo professionale di collaboratore/collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap, in subordine ai collaboratori/alle collaboratrici all'integrazione idonei che fino all'inquadramento del nuovo profilo professionale rimangono inquadrati nei profili professionali di assistente ed educatore/educatrice di persone con disabilità, al terzo posto si collocano gli aspiranti senza idoneità iscritti nella graduatoria del profilo professionale di collaboratore/collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap e per ultimi vengono presi in considerazione gli aspiranti che non hanno superato l'esame di idoneità oppure non vi hanno partecipato senza giustificato motivo.

9. Nella formazione del personale di cui al presente articolo si osserva il principio della compatibilità tra lavoro e formazione. Non si procede alla riduzione dello stipendio, nel caso in cui la formazione venga svolta durante l'orario di lavoro.

Art. 4

Norma transitoria per dipendenti titolari di laurea di primo livello

1. Il personale assunto all'impiego provinciale sulla base di apposito concorso in qualità di agrotecnico/a in data anteriore all'entrata in vigore del contratto collettivo di comparto dd. 8.3.2006 e che sin

ßend schließt dieses Personal die vom Berufsbild vorgesehene methodisch-didaktische Spezialisierung ab und tritt zur Eignungsprüfung an.

5. Als im Dienst stehend wird das Personal angesehen, das in der Zeit zwischen dem 1. September 2005 und dem In-Kraft-Treten dieses Vertrags auch nur für kurze Dauer Dienst geleistet hat.

6. Ab 1. September 2007 erfolgen die Neuaufnahmen des Personals ohne die vom neuen Berufsbild vorgesehenen methodisch-didaktische Spezialisierung und/oder Fachausbildung im heilpädagogischen Bereich zu 94% der Anfangsentlohnung in der 6. Besoldungsstufe. Die Einstufung nach Gehaltsklassen in der 6. Besoldungsstufe steht nach dem Abschluss der besagten Fachausbildung/Spezialisierung und dem Bestehen der Eignungsprüfung zu, und zwar ab Ablauf des 2-Jahreszeitraums, der auf die Einstellung folgt.

7. Ab In-Kraft-Treten dieses Vertrages gelten die Berufsbilder „Betreuer/in von Menschen mit Behinderung“ und „Erzieher/in von Menschen mit Behinderung“ als auslaufend.

8. Ab dem Schuljahr, das auf die Durchführung der in Absatz 1 erwähnten Eignungsprüfung folgt, werden die befristeten Aufträge in der Reihenfolge der jeweiligen Rangordnung wie folgt vergeben: zuerst an die Geeigneten, welche in der Rangordnung des Berufsbildes Mitarbeiter/in für die Integration von Kindern und Schülern/Schülerinnen mit Behinderung eingetragen sind, dann an die geeigneten Mitarbeiter/innen für die Integration von Kindern und Schülern/Schülerinnen mit Behinderung, welche in den Berufsbildern Betreuer/in und Erzieher/in von Menschen mit Behinderung bis zur Einstufung im neuen Berufsbild verbleiben, an dritter Stelle rangieren die Bewerber und Bewerberinnen, welche in der Rangordnung des Berufsbildes Mitarbeiter/in für die Integration von Kindern und Schülern/Schülerinnen mit Behinderung ohne Eignung eingetragen sind und an letzter Stelle die Bewerber und Bewerberinnen, welche die Eignungsprüfung nicht bestanden oder daran aus einem Grund nicht teilgenommen haben, der nicht triftig ist.

9. Bei der Ausbildung des in diesem Artikel erwähnten Personals beachtet man den Grundsatz der Vereinbarkeit von Arbeit und Ausbildung. Falls die Ausbildungszeit in die Arbeitszeit fällt, erfolgt keine Gehaltskürzung.

Art. 4

Übergangsregelung für Bedienstete mit Laureat

1. Das Personal, welches in den Landesdienst als Landwirtschaftstechniker/in auf Grund eines Wettbewerbs vor dem In-Kraft-Treten des Bereichsvertrags vom 8.3.2006 aufgenommen wurde und von

dall'inizio del servizio è stato in possesso della laurea di primo livello in discipline agrarie e del relativo attestato di bilinguismo (A) esercitando i compiti del profilo professionale di ispettore/ispettrice in scienze naturali con laurea triennale, è inquadrato in quest'ultimo profilo professionale previo superamento di apposito esame di idoneità secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale. L'inquadramento è effettuato a decorrere dal 14 marzo 2006 con l'attribuzione di 2 classi nel livello retributivo inferiore della VII qualifica funzionale.

Bolzano, 17 maggio 2007

DELEGAZIONE PUBBLICA
PRESIDENTE DELL'AGENZIA PER LE
CONTRATTAZIONI COLLETTIVE
A. GAISER

DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
E. SCHALLER

ORGANIZZAZIONI SINDACALI
GS
F. BRASOLIN

FP/ÖB CGIL/AGB
S. LAPEGNA
(FIRMA DEL SINDACATO FP/ÖB
CGIL/AGB)

ÖDV/FPS SGK CISL
M.MANTOVAN
(FIRMA DEL SINDACATO ÖDV/FPS
SGK CISL)

UIL SGK
G. PANDINI
(FIRMA DEL SINDACATO UIL SGK)

ASGB - DIPENDENTI PROVINCIALI
C. STAFFLER

Allegato 1

ELENCO DEI PROFILI PROFESSIONALI E LA LORO ASCRIZIONE ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI

VI qualifica funzionale

- 1) Collaboratore/Collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap
- 2) Collaboratore tecnico/collaboratrice tecnica

Anfang an das Laureat ersten Grades in landwirtschaftlichen Fächern, den bezüglichlichen Zweisprachigkeitsnachweis (A) besessen sowie die Aufgaben des Berufsbildes naturwissenschaftlicher Inspektor/naturwissenschaftliche Inspektorin mit 3-jährigem Hochschulstudium ausgeübt hat, wird in das zuletzt genannte Berufsbild nach dem Bestehen einer Eignungsprüfung eingestuft, deren Details von der Landesregierung festgelegt werden. Die Einstufung erfolgt ab 14. März 2006 unter Zuerkennung von 2 Klassen in der unteren Besoldungsstufe der VII. Funktionsebene.

Bozen, 17. Mai 2007

ÖFFENTLICHE DELEGATION
PRÄSIDENT DER AGENTUR FÜR DIE KOLLEKTIV-
VERTRAGSVERHANDLUNGEN
A. GAISER

ABTEILUNGSDIREKTOR
E. SCHALLER

GEWERKSCHAFTEN
GS
F. BRASOLIN

FP/ÖB CGIL/AGB
S. LAPEGNA
(UNTERSCHRIFT DER GEWERKSCHAFT FP/ÖB
CGIL/AGB)

ÖDV/FPS SGK CISL
M.MANTOVAN
(UNTERSCHRIFT DER GEWERKSCHAFT ÖDV/FPS
SGK CISL)

UIL SGK
G. PANDINI
(UNTERSCHRIFT DER GEWERKSCHAFT UIL SGK)

ASGB - LANDESBEDIENSTETE
C. STAFFLER

Anlage 1

VERZEICHNIS DER BERUFSBILDER UND DEREN ZUORDNUNG ZU DEN FUNKTIONSEBENEN

VI. Funktionsebene

- 1) Mitarbeiter/Mitarbeiterin für Integration von Kindern und Schülern/Schülerinnen mit Behinderung
- 2) Technischer Sachbearbeiter/technische Sachbearbeiterin

VI QUALIFICA FUNZIONALE**COLLABORATORE/TRICE ALL'INTEGRAZIONE
DI BAMBINI ED ALUNNI IN SITUAZIONE
DI HANDICAP (VI)**

Il collaboratore/la collaboratrice all'integrazione collabora con il personale docente per promuovere, anche in modo autonomo, l'integrazione dei bambini e degli alunni in situazione di handicap, secondo le indicazioni del piano educativo individualizzato, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nella formazione professionale.

1. Compiti

Il collaboratore / la collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap:

- partecipa all'elaborazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato contribuendo all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie metodologiche; partecipa con funzione consultiva alle riunioni periodiche degli organi collegiali, e limitatamente all'alunno assistito agli scrutini
- collabora con il personale docente nelle attività didattiche e nelle situazioni che richiedono un supporto pratico- funzionale, socio-relazionale, di facilitazione della comunicazione, secondo le indicazioni del piano educativo individualizzato, per garantire la partecipazione dei bambini e degli alunni disabili a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative
- promuove l'autonomia personale e sociale; assiste e aiuta il bambino e l'alunno disabile nei bisogni e nelle esperienze quotidiane che questi non è in grado di svolgere perché limitato dal proprio handicap
- osserva, relaziona e documenta i dati relativi ai comportamenti, alle autonomie e alle relazioni interpersonali dei bambini e degli alunni in situazione di handicap agli insegnanti e ai referenti dei servizi sociali e sanitari per definire insieme i bisogni educativi speciali:

mantiene i contatti informativi con le famiglie, gli insegnanti, i tutor aziendali dei bambini e degli alunni disabili
- propone l'acquisto di sussidi e materiali specifici d'intesa con gli insegnanti delle scuole oppure scuole per l'infanzia ed i referenti dei servizi sociali e sanitari, adatta il materiale didattico alle

VI. FUNKTIONSEBENE**MITARBEITER/IN FÜR DIE INTEGRATION VON KINDERN UND SCHÜLERN/SCHÜLERINNEN MIT BEHINDERUNG (VI)**

Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin für die Integration arbeitet, auch selbständig, und zusammen mit dem Lehr- und Erziehungspersonal, den Hinweisen des individuellen Erziehungsplanes entsprechend an der Eingliederung von Kindern und Schülern/Schülerinnen mit Behinderung in den Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschulen sowie den Schulen der Berufsbildung mit.

1. Aufgaben

Der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin für die Integration von Kindern und Schülern/Schülerinnen mit Behinderung:

- hilft mit bei der Erstellung des funktionellen Entwicklungsprofils und des individuellen Erziehungsplanes, und trägt zur Bestimmung von Stärken, der Festlegung von Zielen und methodischen Strategien bei, nimmt mit beratender Funktion an den periodischen Sitzungen der Kollegialorgane und - auf den betreuten Schüler/die betreute Schülerin begrenzt - an den Notenkonferenzen teil
- arbeitet mit den Lehrpersonen bzw. den Kindergärtnern und Kindergärtnerinnen unter Berücksichtigung des individuellen Erziehungsplanes bei didaktischen Maßnahmen und in Situationen zusammen, welche eine Unterstützung im praktisch-funktionalen Bereich sowie auf der Beziehungs- und Kommunikationsebene erfordern, um die Teilnahme des Kindes und des Schülers/der Schülerin mit Behinderung an sämtlichen Bildungs- und Erholungsaktivitäten zu gewährleisten
- fördert die persönliche und soziale Autonomie des Kindes und des Schülers/der Schülerin mit Behinderung und unterstützt ihn/sie in den Anforderungen des täglichen Lebens, deren Bewältigung er/sie aufgrund seiner/ihrer Behinderung nicht gewachsen ist
- beobachtet, berichtet und dokumentiert relevante Daten zu Verhalten, Eigenständigkeit und zwischenmenschlichen Beziehungen der Kinder und Schüler/Schülerinnen mit Behinderung, um gemeinsam mit den Lehrpersonen und den Fachkräften der Sozialdienste und Sanitätsbetriebe die Bedürfnisse im erzieherischen Bereich festzulegen; gewährleistet den Informationsaustausch mit den Familien, den Lehrpersonen, den betrieblichen Tutoren der Kinder und Schüler/Schülerinnen mit Behinderung
- schlägt in Absprache mit den Lehrpersonen bzw. Kindergärtnern und Kindergärtnerinnen und den Fachkräften der Sozialdienste und Sanitätsbetriebe den Ankauf von speziellen Hilfsmitteln und Materia-

caratteristiche del bambino e dell'alunno disabile al fine dello svolgimento dei piani di studio e dei programmi riabilitativi, d'intesa con il personale insegnante e riabilitativo

- può accompagnare ed assistere il bambino e l'alunno nelle strutture sanitarie riabilitative dopo averlo concordato con il dirigente scolastico ed il direttore di circolo delle scuole per l'infanzia; esegue attività specifiche con il singolo bambino e alunno o in gruppo dopo averli concordati con il personale specializzato secondo le indicazioni del piano educativo individualizzato; comunica le osservazioni relative agli interventi riabilitativi al consiglio di classe/team di sezione della scuola per l'infanzia e ai referenti del servizio sociale e dell'azienda sanitaria
- collabora con gli insegnanti per garantire la continuità degli interventi previsti dal piano educativo individualizzato nelle situazioni in cui al bambino e all'alunno sia impedita la regolare frequenza scolastica, sentito parere dell'operatore sanitario competente e della famiglia
- provvede alla corretta somministrazione dei farmaci secondo le indicazioni e l'autorizzazione del medico curante del bambino e dell'alunno
- continua a sviluppare ed approfondire le proprie conoscenze e competenze professionali ed esercita il diritto-dovere dell'aggiornamento

2. *Requisiti d'accesso*

- Diploma di scuola media inferiore ed assolvimento di almeno un ulteriore biennio di scuola a tempo pieno oppure assolvimento di scuola professionale nonché in entrambi i casi attestato di qualifica di operatore/operatrice socio-assistenziale oppure qualifica equivalente,
oppure
- esame di stato (ex maturità) ad indirizzo pedagogico oppure nei servizi sociali
nonché
- specializzazione metodologico-didattica di almeno 200 ore per tutti quanti e formazione nel settore della pedagogia riabilitativa non inferiore a 200 ore per coloro che sono in possesso dell'esame di stato (ex maturità). Fino all'anno scolastico 2009/2010 compreso la specializzazione e la formazione in pedagogia riabilitativa possono essere acquisite anche dopo l'assunzione contemporaneamente all'esercizio della professione e pertanto non sono considerate requisiti d'accesso

lien vor, passt das didaktische Material an die Bedürfnisse des Kindes und des Schülers/der Schülerin an mit dem Ziel, den Studienplan und die Rehabilitationsprogramme zu erfüllen

- kann das Kind und den Schüler/die Schülerin nach Absprache mit der Führungskraft der Schule und des Kindergartens zu den sanitären Rehabilitationseinrichtungen begleiten; führt in Absprache mit dem entsprechend ausgebildeten Personal und gemäß den Angaben des individuellen Erziehungsplanes mit den Kindern und Schülern/Schülerinnen einzeln oder in Gruppen gezielte Tätigkeiten durch, berichtet dem Klassenrat/pädagogischen Team und den Ansprechpersonen der Sozialdienste und Sanitätsbetriebe über die zu den Rehabilitationsmaßnahmen gemachten Beobachtungen
- arbeitet nach Anhören der zuständigen sozio-sanitären Fachkraft und der Familie mit den Lehrpersonen bzw. den Kindergärtnern und Kindergärtnerinnen zusammen, um die Kontinuität der im individuellen Erziehungsplan vorgesehenen Maßnahmen zu gewährleisten, falls dem Kind bzw. dem Schüler/der Schülerin die reguläre Anwesenheit in der Schule bzw. im Kindergarten nicht möglich sein sollte
- gewährleistet die richtige Arzneimittelverabreichung mit Genehmigung und nach Vorschrift des das Kind und den Schüler/die Schülerin behandelnden Arztes
- entwickelt und vertieft seine/ihre Kenntnisse und beruflichen Kompetenzen und nimmt das Recht/die Pflicht zur Weiterbildung wahr

2. *Zugangsvoraussetzungen*

- Abschlusszeugnis der Mittelschule und Abschluss einer mindestens 2-jährigen weiterführenden Vollzeitausbildung oder Abschluss der Berufsausbildung sowie in beiden Fällen Befähigungsnachweis als Sozialbetreuer/in oder gleichwertiger Nachweis,
oder
- Reifezeugnis über eine pädagogische Ausbildung oder eine Ausbildung im Sozialbereich
und
- methodisch-didaktische Spezialisierung im Ausmaß von mindestens 200 Stunden für alle und Fachausbildung im heilpädagogischen Bereich im Ausmaß von mindestens 200 Stunden für die Inhaber von Reifezeugnissen. Bis zum Schuljahr 2009/2010 einschließlich können die Spezialisierung und die Fachausbildung auch berufsbegleitend nach der Aufnahme erworben werden und gelten somit nicht als Voraussetzung für den Zugang zum Berufsbild

3. *Bilinguismo/Trilinguismo*
attestato C per le nuove assunzioni a partire dall'anno scolastico 2009/10 e attestato B a partire dall'anno scolastico 2012/13

**COLLABORATORE TECNICO/
COLLABORATRICE TECNICA (VI)**

Seguendo le istruzioni generali impartite dalle professionalità superiori il collaboratore tecnico/la collaboratrice tecnica esegue attività di carattere tecnico-amministrativo riguardanti lo studio, la progettazione, l'esecuzione di lavori e organizza l'attività dei collaboratori assegnatigli/le.

1. *Compiti*

1.1 *Compiti di carattere tecnico*

Il collaboratore tecnico/la collaboratrice tecnica:

- appronta la documentazione necessaria per gli appalti, per i lavori in economia, prepara gli atti per le procedure d'esproprio e per l'acquisto di immobili
- effettua sopralluoghi e fornisce consulenza in questioni di natura tecnico-economica
- effettua controlli tecnico-amministrativi
- procede all'acquisizione, elaborazione ed interpretazione dei dati e degli abbozzi di campagna per la predisposizione e l'aggiornamento della cartografia atta alla formazione di mappe digitali
- predispone stime, dà esecuzione a giudizi di stima comparativa ed altri giudizi di stima, provvede all'acquisizione di dati estimali
- redige perizie tecniche
- tiene conferenze e relazioni specialistiche e gestisce servizi di consulenza individuali o di gruppo
- impiega apparecchiature tecniche, ne collauda di nuove ed insegna ai collaboratori come usarle
- collabora ai lavori preparatori di esposizioni nonché al rimanente lavoro di pubbliche relazioni

1.2 *Compiti amministrativi*

Il collaboratore tecnico/la collaboratrice tecnica:

- evade la corrispondenza tecnica ed amministrativa
- raccoglie e sintetizza informazioni a scadenza periodica, inoltrandole alle sedi competenti
- redige la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e predispone la documentazione necessaria per il collaudo
- fornisce informazioni ad imprese e a privati
- elabora statistiche e grafici

3. *Zweisprachigkeit/Dreisprachigkeit*
Nachweis C für Neuaufnahmen ab dem Schuljahr 2009/10 und Nachweis B ab dem Schuljahr 2012/13

**TECHNISCHER SACHBEARBEITER/
TECHNISCHE SACHBEARBEITERIN (VI)**

Der technische Sachbearbeiter/die technische Sachbearbeiterin verrichtet nach den allgemeinen Anweisungen des/der Vorgesetzten technische und Verwaltungstätigkeiten, die die Studie, die Planung und die Ausführung von Arbeiten betreffen und organisiert die Arbeit der ihm/ihr unterstellten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

1. *Aufgaben*

1.1 *Technische Aufgaben*

Er/sie

- bereitet die nötigen Unterlagen für die Auftragsvergabe, für die Arbeiten in Regie sowie für Enteignungsverfahren und für den Ankauf von Liegenschaften vor
- führt Lokalaugenscheine durch und berät in fachlichen und wirtschaftlichen Belangen
- führt technische und Verwaltungskontrollen durch
- erhebt, bearbeitet und wertet Vermessungsdaten und Feldskizzen aus, um jene Karten anzulegen und auf den neuesten Stand zu bringen, die für die Erstellung der Digitalmappen benötigt werden
- bereitet Schätzungen vor, führt vergleichende und andere Schätzungen durch, erhebt Schätzungsdaten
- verfasst technische Gutachten
- hält Fachvorträge, Lehrveranstaltungen, Gruppen und Einzelberatungen
- setzt technische Geräte ein, testet neue technische Geräte und erklärt den Mitarbeitern ihre Handhabung
- hilft bei der Vorbereitung von Ausstellungen und der übrigen Öffentlichkeitsarbeit mit

1.2 *Verwaltungsaufgaben*

Er/sie

- bearbeitet den Verwaltungs- und den fachlichen Schriftverkehr
- sammelt periodisch fällige Meldungen, fasst sie zusammen und leitet sie weiter
- fasst die Erklärung über die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten ab und bereitet die nötigen Unterlagen für die Kollaudierung vor
- erteilt Unternehmen und Privaten Auskünfte
- erstellt Statistiken und Graphiken

1.3 Compiti organizzativi

Il collaboratore tecnico/la collaboratrice tecnica:

- collabora o presiede ad assemblee e gruppi di lavoro
- coopera a rilevazioni e censimenti statistici
- organizza l'esecuzione di lavori e provvede a risolvere inconvenienti o problemi connessi

2. Requisiti di accesso

Esame di stato (ex maturità) conseguito presso i seguenti istituti:

- istituto tecnico per geometri
- istituto tecnico industriale
- istituto tecnico agrario
- istituto professionale per l'industria e l'artigianato

3. Bilinguismo/Trilinguismo

Attestato B

1.3 Organisatorische Aufgaben

Er/sie

- arbeitet bei Versammlungen und Arbeitsgruppen mit bzw. leitet sie
- arbeitet bei statistischen Erhebungen und Zählungen mit
- organisiert die Ausführung von Arbeiten und löst damit verbundene oder unvorhergesehene Probleme

2. Zugangsvoraussetzungen

Reifezeugnis folgender Oberschulen:

- Oberschule für Geometer
- Gewerbeoberschule
- Oberschule für Landwirtschaft
- Lehranstalt für Industrie und Handwerk

3. Zweisprachigkeit/Dreisprachigkeit

Nachweis B

COMUNE DI BARBIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

12 marzo 2007, n. 4

Proroga della validità del piano commerciale del Comune di Barbiano

IL SINDACO

rende noto

che con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 12.3.2007 è stata prorogata la validità del piano commerciale comunale di due anni fino all'1.6.2009.

IL SINDACO
I. PUNTAIER

GEMEINDE BARBIAN

GEMEINDERATSBESCHLUSS

vom 12. März 2007, Nr. 4

Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Handelsplanes der Gemeinde Barbian

DER BÜRGERMEISTER

gibt bekannt

dass der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 4 vom 12.3.2007 beschlossen hat, die Gültigkeit des Gemeindehandelsplanes für 2 Jahre bis zum 1.6.2009 zu verlängern.

DER BÜRGERMEISTER
I. PUNTAIER

COMUNE DI LA VALLE/LA VAL

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

30 marzo 2007, n. 2/C

Modifica dello Statuto del Comune di La Valle

Art. 31 - bis

(Rappresentanti del comune in enti, associazioni, istituti o aziende)

1. I rappresentanti del Comune in enti, associazioni, istituti o aziende sono nominati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco.

GEMEINDE WENGEN/LA VAL

GEMEINDERATSBESCHLUSS

vom 30. März 2007, Nr. 2/C

Abänderung der Satzung der Gemeinde Wengen

Art. 31 - bis

(Vertreter der Gemeinde in Körperschaften, Vereinigungen, Anstalten oder Gesellschaften)

1. Die Vertreter der Gemeinde in Körperschaften, Vereinigungen, Anstalten oder Gesellschaften werden vom Gemeinderat, auf Vorschlag des Bürgermeisters, ernannt.

2. La nomina di un amministratore o consigliere comunale quale amministratore in enti, associazioni, istituti o aziende è da considerarsi conferita in connessione con il mandato elettivo ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 1° febbraio 2005, n. 1/L.

2. Die Ernennung eines Mandatars oder eines Ratsmitgliedes als Verwalter in Körperschaften, Vereinigungen, Anstalten oder Gesellschaften ist als Auftrag im Zusammenhang mit dem Wahlmandat im Sinne des Art. 22 des DPR n. vom 1. Februar 2005, Nr. 1/L zu betrachten.

Mudaziun dl Statut dl Comun de La Val

Art. 31 - bis

(Rapresentanè dl comun te ènc, associazion, istituè o azièndes)

1. I rapresentanè dl Comun te ènc, associazion, istituè o azièndes vègn nominà dal Consèi comunàl sòn proposta dl'ombolt.

2. La nominaziun de n aministradù o n aconsiadù sciöche aministradù te ènc, associazion, istituè o azièndes é da aratè conferida en relaziun al mandat de lita aladò dl art. 22 dl DPR n. 1. forà 2005, nr. 1/L.

ANNO 2007

PARTE SECONDA

ORDINANZE E SENTENZE

JAHR 2007

ZWEITER TEIL

BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA
18 aprile 2007, n. 141

Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 330 a 333 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Franco	BILE	Presidente
-	Giovanni Maria	FLICK	Giudice
-	Francesco	AMIRANTE	"
-	Ugo	DE SIERVO	"
-	Romano	VACCARELLA	"

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

VERFASSUNGSGERICHT – ERKENNTNIS
vom 18. April 2007, Nr. 141

Erkenntnis in den Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 von Abs. 330 bis Abs. 333 des Gesetzes vom 23. Dezember 2005, Nr. 266 (Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates - Finanzgesetz 2006)

REPUBLIK ITALIEN

IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES

hat

DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF,

zusammengesetzt aus:

-	Franco	BILE	Präsident
-	Giovanni Maria	FLICK	Richter
-	Francesco	AMIRANTE	"
-	Ugo	DE SIERVO	"
-	Romano	VACCARELLA	"

- Paolo	MADDALENA	“
- Alfio	FINOCCHIARO	“
- Alfonso	QUARANTA	“
- Franco	GALLO	“
- Luigi	MAZZELLA	“
- Gaetano	SILVESTRI	“
- Sabino	CASSESE	“
- Maria Rita	SAULLE	“
- Giuseppe	TESAURO	“
- Paolo Maria	NAPOLITANO	“

- Paolo	MADDALENA	“
- Alfio	FINOCCHIARO	“
- Alfonso	QUARANTA	“
- Fanco	GALLO	“
- Luigi	MAZZELLA	“
- Gaetano	SILVESTRI	“
- Sabino	CASSESE	“
- Maria Rita	SAULLE	Richterin
- Giuseppe	TESAURO	Richter
- Paolo Maria	NAPOLITANO	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 330 a 333 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi della Provincia Autonoma di Bolzano, e delle Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna, notificati il 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 2 e il 3 marzo 2006 ed iscritti ai n. 33, 35, 36 e 39 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso (n. 33 del 2006) notificato il 24 febbraio 2006, la Provincia Autonoma di Bolzano promuove giudizio di legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 8, n. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol) e dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

die von der Autonomen Provinz Bozen und von den Regionen Piemont, Kampanien und Emilia-Romagna eingeleitet, am 24. und 27. Februar 2006 zugestellt, am 2. und 3. März 2006 in der Kanzlei hinterlegt und im Rekursregister 2006 unter den Nummern 33, 35, 36 und 39 eingetragen wurden,

Nach Einsichtnahme in die Einlassungsschriften des Präsidenten des Ministerrates;

Nach Anhören des berichterstattenden Richters, Romano Vaccarella, in der öffentlichen Sitzung vom 20. März 2007;

Nach Anhören der Rechtsanwälte Giuseppe Franco Ferrari und Roland Riz für die Autonome Provinz Bozen, Emiliano Amato für die Region Piemont, Vincenzo Cocozza für die Region Kampanien, Giandomenico Falcon und Franco Mastragostino für die Region Emilia-Romagna und die Staatsadvokaten Franco Favara und Antonio Tallarida für den Präsidenten des Ministerrates,

das nachstehende

ERKENNTNIS

erlassen.

Zum Sachverhalt

(1) - Mit am 24. Februar 2006 zugestelltem Rekurs (Nr. 33 von 2006) leitet die Autonome Provinz Bozen wegen Verletzung des Art. 8 Z. 25) des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen) und des Art. 4 Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Aus-

coordinamento) - di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra cui l'articolo 1, commi 330, 331, 332 e 333, a norma dei quali: a) «al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge» (comma 330); b) «per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000» (comma 331); c) «il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato» (comma 332); d) «il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall' esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del DM 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall' esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa» (comma 333).

La ricorrente ritiene che tale normativa, col disciplinare la suddetta prestazione e nel prevederne l'erogazione direttamente attraverso organi ed uffici dell'amministrazione statale, senza alcun coinvolgimento della Provincia, violi le competenze statutarie in materia di assistenza e beneficenza pubblica e le relative norme di attuazione, nonché la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 266 del 1992.

richtungs- und Koordinierungsbefugnis) ein Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit verschiedener Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Dezember 2005, Nr. 266 (Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates - Finanzgesetz 2006), unter denen der Art. 1 Abs. 330, 331, 332 und 333, laut welchem: a) um die Durchführung der Maßnahmen zur Unterstützung der Familien und der Solidarität für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten, im Haushaltsvoranschlag des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen ein mit 1.140 Millionen Euro ausgestatteter Fonds für die im Sinne dieses Gesetzes vorgesehenen Zielsetzungen eingerichtet wird (Abs. 330); b) für ein jedes im Laufe des Jahres 2005 geborenes oder adoptiertes Kind eine Zulage in Höhe von 1.000 Euro gewährt wird (Abs. 331); c) die Zulage laut Abs. 331 für ein jedes im Laufe des Jahres 2006 zweites oder weiteres geborenes bzw. adoptiertes Kind (Abs. 332); d) das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen innerhalb 15. Jänner 2006 den Sitz des gebietlich zuständigen Postamtes, bei dem die Zulage laut Abs. 331 ausgezahlt wird, und in Bezug auf die Zulage laut Abs. 332 nach Überprüfung der Reihenfolge der Geburten innerhalb Ende des der Geburt oder Adoption darauf folgenden Monats schriftlich mitteilt. Die Zulagen können in Abweichung von jeder im Bereich Minderjährige geltenden Bestimmung von der gegenüber den Kindern laut den Abs. 331 und 332 die elterliche Gewalt ausübenden Person eingezogen werden, sofern sie italienischer bzw. EU-Staatsbürger und Mitglied einer Familie mit einem Gesamteinkommen im Jahr 2004 für die Zulage laut Abs. 331 und im Jahr 2005 für die Zulage laut Abs. 332 von höchstens 50.000 Euro ist. Als Begriffsbestimmung für Familie gilt diejenige, die im Art. 1 des Ministerialdekrets vom 2. Jänner 1993 des Ministers für Gesundheitswesen, veröffentlicht im Gesetzblatt vom 27. Jänner 1993, Nr. 21 festgesetzt wurde. Die von der Agentur für Einnahmen gemäß den vereinbarten Verfahren zu überprüfende Einkommenslage laut diesem Absatz wird mit Ersatzerklärung seitens der die elterliche Gewalt ausübenden Person bei der Auszahlung der Zulage durch die Ausfüllung und Unterzeichnung eines Vordrucks erklärt, welcher der Mitteilung des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen beiliegt. Für die Anwendung dieses Absatzes nimmt das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen - Abteilung für die allgemeine Verwaltung, das Personal und die Schatzamtsdienste - die SOGEI SpA in Anspruch (Abs. 333).

Die Beschwerdeführerin ist der Meinung, dass diese Bestimmungen die genannte Zulage sowie deren direkte Auszahlung über Organe und Ämter der Staatsverwaltung ohne Einbeziehung der Provinz regeln und somit ihre im Statut sowie in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen verankerten Zuständigkeiten auf dem Sachgebiet öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt und die Bestimmung laut Art. 4 Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 266/1992 verletzen.

Ad avviso della ricorrente, infatti, le erogazioni in questione hanno natura assistenziale e non già previdenziale e sono pertanto riconducibili alla previsione dell'art. 8, n. 25), dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Province autonome potestà legislativa primaria in materia di «assistenza e beneficenza pubblica», nel solco di quella giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 17 del 1995 e n. 31 del 1986) secondo cui l'art. 38 della Costituzione configura due modelli distinti, dei quali, l'uno, fondato sulla solidarietà collettiva, che garantisce ai cittadini, per il caso di accertate situazioni di bisogno, i mezzi necessari per vivere, e l'altro, suscettibile di realizzazione mediante strumenti mutualistico-assicurativi, che attribuisce ai lavoratori, prescindendo dallo stato di bisogno, la diversa e più elevata garanzia del diritto ai mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Una conferma di ciò starebbe nel fatto che, mentre l'art. 1 del DPR 6 gennaio 1978, n. 58 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali), assegna alla Regione Trentino-Alto Adige, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 6 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, la facoltà di integrare la legislazione dello Stato e di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne l'istituzione «in materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternità», e, cioè nella materia della previdenza sociale obbligatoria strettamente intesa, lo statuto riserva invece la materia dell'«assistenza sociale» alla potestà legislativa esclusiva delle Province autonome, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 106 del 2005, n. 236 del 2003, n. 520 del 2000, n. 355 del 1992, n. 75 e 36 del 1992, n. 532 del 1988, n. 139 del 1985 e n. 250 del 1974).

La Provincia Autonoma di Bolzano, pur ricordando che la più recente giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla materia della «previdenza sociale» di cui all'art. 117, comma secondo, lettera o), Cost. una disciplina statale analoga a quella oggi impugnata (sentenza n. 287 del 2004, ribadita, con riguardo ad una fattispecie diversa, dalla sentenza n. 423 del 2004), nondimeno osserva che si tratta di pronunce emesse nel quadro normativo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale non altera, in base all'art. 10 del medesimo testo legislativo, l'assetto delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Provincia Autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Ciò che sarebbe implicitamente confermato dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 28 novembre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 21 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, in merito alla corresponsione dell'assegno per

Die Beschwerdeführerin vertritt nämlich die Ansicht, dass die genannte Zulage dem Fürsorge- und nicht dem Vorsorgebereich zuzuordnen sei, weshalb sie unter den Art. 8 Z. 25) des Statuts von Trentino-Südtirol falle, aufgrund dessen den Autonomen Provinzen primäre Zuständigkeit auf dem Sachgebiet der „öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt“ zustehe, und somit mit der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (Erkenntnisse Nr. 17 von 1995 und Nr. 31 von 1986) anknüpfe, laut der im Art. 38 der Verfassung zwei verschiedene Modelle vorgesehen sind, von denen eines auf der Kollektivsolidarität beruht, welche den Bürgern in Fällen festgestellter Bedürftigkeit den notwendigen Lebensunterhalt gewährleistet, und das andere, welches seine Anwendung im Sozialversicherungssystem findet und den Arbeitnehmern, abgesehen von der Bedürftigkeitslage, das Recht auf eine andere und höhere Gewährleistung der ihren Lebensbedürfnissen angemessenen Mittel sichert.

Eine Bestätigung diesbezüglich bestehe in der Tatsache, dass während mit dem Art. 1 des DPR vom 6. Jänner 1978, Nr. 58 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet Sozialfürsorge und Sozialversicherungen) der Region Trentino-Südtirol in Ausübung der Befugnisse laut Art. 6 des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 das Recht zuerkannt wird, „auf dem Sachgebiet des Schutzes der unselbständigen und der selbständigen Erwerbstätigen bei Unfall, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und Alter, unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und bei Mutterschaft“ die Gesetzgebung des Staates zu ergänzen und eigene autonome Institute zu gründen oder deren Errichtung zu fördern, wobei das Sachgebiet der Pflichtvorsorge im engeren Sinne gemeint ist, laut Statut hingegen das Sachgebiet der „Sozialfürsorge“ der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis der Autonomen Provinz vorbehalten ist, was von diesem Verfassungsgerichtshof mehrmals bestätigt wurde (Erkenntnisse Nr. 106/2005, Nr. 236/2003, Nr. 520/2000, Nr. 355/1992, Nr. 75 und Nr. 36 von 1992, Nr. 532/1988, Nr. 139/1985 und Nr. 250/1974).

Die Autonome Provinz Bozen bemerkt, indem sie darauf verweist, dass die jüngste Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ähnliche staatliche Bestimmungen infolge deren Anfechtung auf das Sachgebiet der „Sozialvorsorge“ gemäß Art. 117 Abs. 2 Buchst. o) zurückgeführt hat (Erkenntnis Nr. 287/2004, bestätigt durch das Erkenntnis Nr. 423/2004), dass es sich dabei um Erkenntnisse handelt, die im Rahmen der Reform laut dem Verfassungsgesetz Nr. 3/2001 erlassen wurden, welches aufgrund des Wortlautes des Art. 10 die im Sonderstatut von Trentino-Südtirol verfassungsrechtlich verankerten Befugnisse der Autonomen Provinz Bozen nicht ändert. Der Art. 4 Abs. 1 des Ministerialdekrets vom 28. November 2003 (Bestimmungen zur Durchführung des Art. 21 des Gesetzdekrets vom 30. September 2003, Nr. 269, umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz vom 24. November 2003, Nr. 326 in Bezug auf die Auszahlung der Zulage für jedes zweite oder weiteres geborene Kind) würde diesen Sachverhalt bestätigen, denn er

ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita) il quale, in attuazione della disciplina legislativa oggetto della sentenza n. 287 del 2004, precisa che «l'assegno pari ad Euro 1.000 è concesso ed erogato, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime secondo le norme dei rispettivi Statuti».

Osserva, infine, la ricorrente che se le norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica attribuiscono alle Province autonome competenza esclusiva anche in materia di pensioni ed assegni a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili (art. 4 del DPR 28 marzo 1975, n. 469, recante «Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica»), a maggior ragione devono essere ricondotte alla previsione statutaria dell'art. 8, numero 25), le provvidenze disciplinate dalle norme impugnate delle quali, pertanto, è disposta e disciplinata illegittimamente la concessione anche ai nuclei familiari residenti in Provincia di Bolzano, senza prevedere alcun coinvolgimento degli organi e degli uffici provinciali.

Ritiene peraltro la provincia che, anche ove fosse attuato il principio della leale collaborazione, esso andrebbe armonizzato con quello sancito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il quale prevede che, «fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale», e pone pertanto il divieto dei vincoli di destinazione delle risorse previste da fondi statali, coerentemente con il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato agli enti territoriali con vincolo di destinazione nelle materia di competenza regionale e provinciale, ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 16 e 423 del 2004 e n. 370 del 2003,).

1.2.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale osserva che l'erogazione di un assegno una tantum per la nascita di un figlio è riconducibile, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 287 del 2004), ad un intervento in materia di «previdenza sociale» (assegnata dall'art. 117, comma secondo, lettera o, Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato); sicché non rileva, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nessuna delle previsioni statuta-

besagt, dass in Anwendung der Gesetzesbestimmungen, die Gegenstand des Erkenntnisses Nr. 287 von 2004 sind, die Zulage in Höhe von 1.000 Euro den in den Gemeinden der Autonomen Provinzen Trient und Bozen ansässigen Anspruchsberechtigten über die Provinzen selbst gemäß den jeweiligen Statuten gewährt und entrichtet wird.

Die Beschwerdeführerin bemerkt schließlich aufgrund der Tatsache, dass sofern den Autonomen Provinzen aufgrund der Durchführungsbestimmungen zum Statut für die Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt primäre Gesetzgebungsbefugnis auch hinsichtlich der Pensionen und Dauerzuwendungen zu Gunsten der Zivilblinden, der Taubstummten und der Zivilinvaliden zuerkannt wurde (Art. 4 des DPR vom 28. März 1975, Nr. 469 betreffend Durchführungsbestimmungen zum Statut für die Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt), um so mehr die in den angefochtenen Bestimmungen enthaltenen Maßnahmen auf den Art. 8 Z. 25) des Statuts zurückzuführen seien. Genannte Bestimmungen verfügen und regeln nämlich unrechtmäßigerweise die Gewährung der Zulage auch an die in der Provinz Bozen ansässigen Familien, ohne die Organe und Ämter der Provinz einzubeziehen.

Die Provinz ist der Ansicht, dass auch unter Anwendung des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit, dieser mit den Bestimmungen des Art. 4 Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 in Einklang gebracht werden müsse, da er Folgendes besagt „Unbeschadet dessen, was im Sonderstatut und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen verfügt wird, dürfen in den Sachbereichen nach Abs. 1 die staatlichen Verwaltungen, einschließlich der autonomen, und die vom Staat abhängigen Körperschaften weder Ausgaben verfügen noch direkt oder indirekt Finanzierungen oder Beiträge für Tätigkeiten innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinzen gewähren.“. Genannter Artikel verbietet also die Zweckbestimmung von Mitteln aus staatlichen Fonds und steht somit im Einklang mit dem Prinzip, aufgrund dessen der Staat den örtlichen Körperschaften keine Mittel mit Zweckbestimmung für die in die regionale Zuständigkeit fallenden Sachgebiete überweisen darf. Genanntes Prinzip wurde durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes bereits mehrmals bestätigt (Erkenntnisse Nr. 16 und Nr. 423 von 2004 und Nr. 370 von 2003).

(1.2) - Der Präsident des Ministerrates, vertreten und verteidigt durch die Generalstaatsadvokatur, hat sich in das Verfahren mit der Bemerkung eingelassen, dass die Entrichtung einer einmaligen Zulage für die Geburt eines Kindes laut der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (Erkenntnis Nr. 287/2004) auf das Sachgebiet der „Sozialvorsorge“ zurückzuführen sei, welches laut Art. 117 Abs. 2 Buchst. o) der Verfassung in die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des Staates fällt; demzufolge ist keine der im Statut vorgesehenen Bestimmungen, die der Autono-

rie che attribuiscono alla provincia Autonoma potestà legislativa in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

2.- Con tre distinti ricorsi (n. 35, 36 e 39 del 2006), le Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna promuovono giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra cui l'articolo 1, commi 330.

2.1.- In particolare, la Regione Piemonte, con ricorso notificato il 24 marzo 2006 (n. 35 del 2006), censura l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo per la realizzazione di interventi volti a sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, ritenendolo in contrasto con gli articoli 117, comma quarto, 118, 119 e 120 Cost.

La ricorrente ritiene, infatti, che la creazione di un fondo diretto ad interventi gestiti esclusivamente da un organo statale invada la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di politiche sociali, soggiungendo che vi sarebbe una concreta limitazione degli ordinari finanziamenti destinati alle attività programmate dall'ente regionale, essendo stati contestualmente ridotti in modo considerevole i trasferimenti finanziari da parte dello Stato sul Fondo nazionale delle politiche sociali, cosicché si sarebbe verificato un effetto di sostituzione del nuovo fondo all'attività regionale in materia, con conseguente lesione delle prerogative degli enti regionali nelle loro funzioni e nelle corrispondenti risorse finanziarie.

La Regione Piemonte ritiene inoltre che la norma impugnata violi il principio di leale collaborazione, non avendo previsto nessuna forma di partecipazione degli enti regionali all'individuazione, alla programmazione ed all'attuazione degli interventi finanziati con il fondo in questione.

2.1.1.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale osserva, per un verso, che la previsione dell'art. 1, comma 330, rientra nella materia della «previdenza sociale», assegnata dall'art. 117, comma secondo, lettera o), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (come già stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 287 del 2004) e, per altro verso, che tale norma non detta alcuna regola circa i soggetti e gli organi competenti ad effettuare le scelte di spesa e le modalità delle erogazioni, per cui le censure formulate dalla ricorrente o hanno ad oggetto mere intenzioni del legisla-

men Provinz auf dem Sachgebiet der öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt Gesetzgebungsbefugnis zuweisen, für die Zwecke der Anwendung des Art. 10 des Verfassungsgesetzes Nr. 3 von 2001 von Bedeutung.

(2) - Die Regionen Piemont, Kampanien und Emilia-Romagna haben im Jahr 2006 mit drei verschiedenen Rekursen (Nr. 35, 36 und 39) Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit verschiedener Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Dezember 2005, Nr. 266 (Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates - Finanzgesetz 2006), insbesondere des Art. 1 Abs. 330, eingeleitet.

(2.1) - Die Region Piemont hat mit am 24. März 2006 zugestelltem Rekurs (Nr. 35/2006) insbesondere die Errichtung im Haushaltsvoranschlag des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen des Fonds für die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung der Familien und der Solidarität für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung beanstandet, da sie die Meinung vertritt, dass dieser im Widerspruch mit den Art. 117 Abs. 4 und den Art. 118, 119 und 120 der Verfassung steht.

Die Beschwerdeführerin ist nämlich der Meinung, dass die Errichtung eines Fonds für Maßnahmen, die ausschließlich von einem Staatsorgan verwaltet werden, die primäre Gesetzgebungsbefugnis der Region auf dem Sachgebiet der Sozialpolitik überschreite, und fügt hinzu, dass demzufolge die von der regionalen Körperschaft für die geplante Tätigkeit bestimmten Mittel konkret eingeschränkt würden. Gleichzeitig mit der Errichtung dieses Fonds wurden nämlich die staatlichen Überweisungen auf den gesamtstaatlichen Fonds für die Sozialpolitik gekürzt, so dass dieser neue Fonds auf die einschlägige regionale Tätigkeit eine ersetzende Auswirkung gehabt und die Prärogativen der regionalen Körperschaften bei der Ausübung ihrer Funktionen und der Handhabung der entsprechenden Finanzmittel verletzt habe.

Die Region Piemont ist außerdem der Ansicht, dass die angefochtene Bestimmung das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit verletze, da sie keinerlei Art von Beteiligung seitens der regionalen Körperschaften vorsieht, was die Feststellung, die Planung und Durchführung der mit dem besagten Fonds finanzierten Maßnahmen anbelangt.

(2.1.1.) - Der Präsident des Ministerrates, vertreten und verteidigt durch die Generalstaatsadvokatur, hat sich mit der Bemerkung in das Verfahren eingelassen, dass einerseits die Bestimmung laut Art. 1 Abs. 330 in den Sachbereich der „Sozialvorsorge“ falle, welcher aufgrund des Art. 117 Abs. 2 Buchst. o) der Verfassung der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis des Staates zugewiesen wurde (wie bereits mit Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Nr. 287/2004 festgesetzt), und dass diese Bestimmung andererseits keine Vorschriften betreffend die Rechtssubjekte und Organe enthält, die über die Ausgaben und Entrichtungsmodalitäten entscheiden, weshalb

tore ovvero avrebbero dovuto avere ad oggetto norme ulteriori le quali, tuttavia, non risultano impugnate.

2.2.- La Regione Campania, con ricorso notificato il 27 marzo 2006 (n. 36 del 2006), impugna l'art. 1, comma 330, della legge n. 266 del 2005 perché violativo degli articoli 114, 117, comma quarto, 118 e 119 Cost, nonché del principio di leale collaborazione e del canone della ragionevolezza, incidendo la previsione nel settore della politica sociale, di esclusiva competenza legislativa regionale, attraverso finanziamenti vincolati, più volte censurati dalla giurisprudenza costituzionale.

2.2.1.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale osserva, in primo luogo, che le finalità del fondo sono individuate nei commi successivi al 330 che non risultano impugnati, e inoltre che «la costituzione di un fondo presso un ministero, di per sé svincolata dai criteri di utilizzazione, rientra evidentemente nel sistema contabile dello Stato, sul quale le Regioni non possono rivendicare competenze».

2.3.- La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 (n. 39 del 2006), impugna l'art. 1, comma 330, della legge n. 266 del 2005 ritenendolo in contrasto - anche perché caratterizzato da una scrittura "in bianco" che non consente di individuare, neppure in linea di massima, la tipologia degli interventi a cui il fondo sarebbe destinato, nonché i criteri e le modalità di gestione - con l'art. 117, comma quarto, Cost., che assegna alla competenza legislativa esclusiva delle regioni la materia dei servizi e dell'assistenza sociale nella quale vanno iscritti gli interventi per il "sostegno alle famiglie" e la "solidarietà per lo sviluppo socio-economico".

La ricorrente ritiene infatti che lo Stato, intervenendo in una materia regionale per "chiamata in sussidiarietà", avrebbe dovuto «percorrere la strada, costituzionalmente obbligata, di assegnare i finanziamenti al Fondo per le politiche sociali, e istituire una procedura di leale collaborazione» anziché prevedere «un fondo settoriale [...] a destinazione vaga se non interamente franca [...] e senza alcuna garanzia di partecipazione delle Regioni».

2.3.1.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha svolto difese identiche a quelle spiegate nel ricorso n. 36 del 2006.

die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Beanstandungen lediglich die Absichten des Gesetzgebers oder andere Bestimmungen betreffen würden, die jedoch nicht angefochten wurden.

(2.2) - Die Region Kampanien hat mit am 27. März 2006 zugestelltem Rekurs (Nr. 36/2006) den Art. 1 Abs. 330 des Gesetzes Nr. 266/2005 angefochten, weil er die Art. 114 und 117 Abs. 4 sowie die Art. 118 und 119 der Verfassung, das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit und ferner die Regel der Angemessenheit verletze, da die Bestimmung aufgrund der zweckbestimmten Finanzierungen, welche bereits mehrmals von der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung gerügt wurden, in den Sektor der Sozialpolitik einschneide, welcher in die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der Region falle.

(2.2.1.) - Der Präsident des Ministerrates, vertreten und verteidigt durch die Generalstaatsadvokatur, hat sich in das Verfahren eingelassen und weist an erster Stelle darauf hin, dass die Zielsetzungen des Fonds in den dem Abs. 330 nachfolgenden Absätzen festgesetzt sind, welche jedoch nicht angefochten wurden. Zweitens fügt er hinzu, dass die Errichtung eines Fonds bei einem Ministerium ohnehin von den Verwendungskriterien unabhängig ist und offensichtlich zum Rechnungswesen des Staates gehört, dem gegenüber die Regionen keine Befugnisse geltend machen können.

(2.3) - Die Region Emilia-Romagna hat mit am 27. Februar 2006 zugestelltem Rekurs (Nr. 39/2006) den Art. 1 Abs. 330 des Gesetzes Nr. 266/2005 - auch aufgrund der Tatsache, dass er keinerlei Angaben bezüglich der Art der Maßnahmen, für die der Fonds bestimmt sein sollte, und auch keine Verwaltungskriterien und -modalitäten enthält - angefochten, weil sie ihn als im Widerspruch zum Art. 117 Abs. 4 der Verfassung befunden hat, welcher das Sachgebiet der Sozialdienste und -fürsorge der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis der Regionen zuweist, zu dem auch die Maßnahmen zur Unterstützung der Familien und der Solidarität für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung gehören.

Die Beschwerdeführerin vertritt nämlich die Ansicht, dass der Staat, sofern er aufgrund des so genannten Subsidiaritätsprinzips in ein regionales Sachgebiet eingreift, in diesem Zusammenhang den von der Verfassung vorgeschriebenen Weg hätte begehen müssen, aufgrund dessen die Mittel dem Fonds für die Sozialpolitik zu überweisen gewesen wären und ein Verfahren für die loyale Zusammenarbeit hätte eingeleitet werden müssen, anstatt einen sektoriellen Fonds [...] mit ungenauer wenn nicht sogar freier Zweckbestimmung [...] und ohne jegliche Gewährleistung der Beteiligung seitens der Regionen vorzusehen.

(2.3.1.) - Der Präsident des Ministerrates, vertreten und verteidigt durch die Generalstaatsadvokatur, hat sich in das Verfahren eingelassen und ähnlich wie für den Rekurs Nr. 36/2006 argumentiert.

3.- In prossimità dell'udienza la Provincia Autonoma di Bolzano e le Regioni Campania ed Emilia-Romagna hanno depositato memorie.

3.1.- In particolare, la Provincia Autonoma di Bolzano, nel ribadire i motivi di ricorso - e, sopra tutto, che l'intervento statale in esame è inscrivibile nella materia della «assistenza e beneficenza pubblica» riservata dallo Statuto alla competenza legislativa provinciale esclusiva - ha sottolineato l'improprietà del richiamo, effettuato dall'Avvocatura generale, all'art. 117, comma secondo, lettera o), Cost., tenuto conto che, proprio in base al costante orientamento della Corte costituzionale, le norme del titolo V della Costituzione, giusta il disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non si applicano alle regioni ad autonomia speciale se non per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle ad esse già attribuite, lasciando così immutato il sistema disegnato dai rispettivi Statuti (sentenza n. 48 del 2003).

3.2.- Anche la Regione Campania, nel ribadire quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, ha ulteriormente richiamato la recente sentenza n. 118 del 2006 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che, allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, aveva istituito un apposito fondo ritenuto lesivo dell'autonomia finanziaria ed amministrativa delle regioni perché operante in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale.

3.2.- Infine, la Regione Emilia-Romagna, nel censurare ancora una volta la previsione dell'«ennesimo fondo settoriale autonomo, gestito centralmente senza coinvolgimento alcuno delle Regioni», osserva che «il risvolto contabile della costituzione del fondo [...] non vale a superare il rilievo che questa è comunque la previsione di un fondo al di fuori del Fondo per le politiche sociali, che incide sulla politica di settore con modalità e con una soluzione già ritenute» dalla Corte costituzionale non ammissibili.

4.- Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato memoria in tutti i giudizi, articolando difese sostanzialmente unitarie.

In particolare, con riguardo al comma 330, ha puntualizzato che il fondo in questione, istituito con una dotazione di 1140 milioni di euro, «non ha più alcuna valenza giuridico-contabile essendo stato - nel corso dell'iter parlamentare - svuotato» ed essendo «confluito in diverse destinazioni di spesa sociale, per cui il suo mantenimento è dovuto ad un mancato coordinamento del testo finale della legge».

(3) - Kurz vor der Verhandlung haben die Autonome Provinz Bozen und die Regionen Kampanien und Emilia-Romagna Schriftsätze hinterlegt.

(3.1) - Die Autonome Provinz Bozen hat die Gründe des Rekurses betont, und dabei insbesondere und vor allem hervorgehoben, dass die betreffende staatliche Maßnahme in das Sachgebiet der "öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt" falle, welches laut Statut der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis der Provinz vorbehalten ist, und ferner die Unangemessenheit des Verweises der Generalstaatsadvokatur auf den Art. 117 Abs. 2 Buchst. o) der Verfassung unterstrichen, da eben in Übereinstimmung mit früheren Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes die Bestimmungen des V. Titels, insbesondere des Art. 10 des Verfassungsgesetzes Nr. 3/2001 nicht für die Regionen mit Sonderstatut gelten, und wenn, dann nur für die Teile, in denen Formen der Autonomie vorgesehen sind, welche über die bereits zuerkannten hinaus gehen, demzufolge das in den jeweiligen Statuten vorgesehene System unverändert bleibe (Erkenntnis Nr. 48/2003).

(3.2) - Auch die Region Kampanien hat die Argumente des einleitenden Rekurses bestätigt und überdies auf das vor kurzem erlassene Erkenntnis Nr. 118/2006 verwiesen, mit dem der Verfassungsgerichtshof die Verfassungswidrigkeit einer Bestimmung betreffend einen Fonds erklärt hat, welcher die jungen Paare bei dem Kauf der Erstwohnung erleichtern sollte. Es wurde befunden, dass besagter Fonds die Finanz- und Verwaltungsautonomie der Regionen verletzt, weil die von diesem betroffenen Sachgebiete, nicht unter die spezifischen staatlichen Befugnisse fallen.

(3.3) - Schließlich hat die Region Emilia-Romagna nochmals die Bestimmung betreffend den x-ten autonomen sektoriellen Fonds beanstandet, der zentral und ohne jegliche Einbeziehung der Regionen verwaltet wird, und hervorgehoben, dass auch vom buchhalterischen Gesichtspunkt aus die Errichtung des Fonds nicht gerechtfertigt sei, da wie auch immer ein Fonds außerhalb des Fonds für Sozialpolitik vorgesehen wird, der sich auf die politische Ausrichtung dieses Sektors auf eine Art und Weise auswirkt, die vom Verfassungsgerichtshof bereits als unzulässig befunden wurden.

(4) - Auch der Präsident des Ministerrates, vertreten und verteidigt durch die Generalstaatsadvokatur, hat in allen Verfahren Schriftsätze hinterlegt, in denen im Wesentlichen die zur Verteidigung vorgebrachten Argumente übereinstimmen.

In Bezug auf den Abs. 330 wird insbesondere behauptet, dass der besagte Fonds mit einer Ausstattung in Höhe von 1.140 Millionen Euro vom buchhalterisch-rechtlichen Gesichtspunkt aus nicht mehr von Bedeutung ist, da er im Laufe seines Werdegangs im Parlament ausgehöhlt und für verschiedene Sozialausgaben bestimmt wurde, demzufolge dessen Beibehaltung lediglich auf einen Mangel bei der Koordinierung des endgültigen Wortlautes des Gesetzes zurückzuführen ist.

In ogni caso, ribadito che la previsione rientra nella materia del «sistema contabile dello Stato», l'Avvocatura generale ha puntualizzato che la norma, fissando la destinazione del fondo senza indicare alcuna norma procedimentale e di competenza, ha posto un limite allo Stato e non anche alle Regioni, per cui la dotazione del fondo potrebbe essere trasferita a queste ultime ed alle Province con una semplice indicazione dello scopo, senza vincoli e con la possibilità per esse di non assecondare gli obiettivi statali.

Dei vincoli, semmai, potrebbero derivare solo dalle previsioni contenute nei successivi commi 331, 332 e 333 che, essendo stati impugnati dalla sola Provincia Autonoma di Bolzano, rimarrebbero comunque fermi per le altre Regioni ricorrenti, le cui impugnative, pertanto, risultano infondate.

In ogni caso, l'Avvocatura generale, soffermandosi sulla giurisprudenza costituzionale relativa a fondi statali per interventi in materie di legislazione regionale concorrente, ne ha sollecitato un riesame da parte della Corte al fine di consentire allo Stato la programmazione di una politica economica di sostegno, valida per l'intero territorio nazionale, quantomeno in tutti quei casi nei quali, risultando impossibile concedere dei benefici della stessa entità e nello stesso tempo ad opera di tutte le Regioni, emerge l'esigenza di operare una politica generale sul piano economico e sociale uniforme su tutto il territorio nazionale.

In particolare, quanto ai commi 331, 332 e 333, la finalità di incentivare le famiglie ad avere figli, «superando i timori delle giovani coppie ad incrementare il nucleo familiare» - sostanziosamente in una misura diretta a superare difficoltà «in prospettiva» e non a rimuovere problemi «preesistenti» - risulterebbe più vicina alla materia della previdenza sociale piuttosto che a quella, riservata alla potestà legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano, della beneficenza ed assistenza pubblica.

L'Avvocatura generale osserva inoltre che, comunque, non verrebbe in rilievo il divieto discendente dal D.Lgs. n. 266 del 1992, non trattandosi di «attività» svolte in ambito provinciale, atteso che, altrimenti, non potrebbe neppure essere disposto un rimborso di imposta a favore del cittadino della Provincia Autonoma.

Considerato in diritto

1.- La Provincia Autonoma di Bolzano solleva questione di legittimità costituzionale - oltre che di altre norme della medesima legge, questioni che saranno oggetto di separate decisioni - dell'articolo 1, commi 330, 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanzia-

Auf jeden Fall hat die Generalstaatsadvokatur darauf hingewiesen, dass die Bestimmung ohne weiteres unter das Sachgebiet des Rechnungswesens des Staates fällt, jedoch bei der Zweckbestimmung der Mittel keine Regeln bezüglich der Verfahren und der Zuständigkeit angibt und somit nicht nur den Regionen, sondern auch dem Staat Grenzen gesetzt hat, weshalb die Mittel des Fonds auf die Regionen und die Provinzen durch die einfache Angabe deren Bestimmung überwiesen werden könnten, und zwar ohne Einschränkungen und mit der Möglichkeit für diese, die staatlichen Zielsetzungen nicht berücksichtigen zu müssen.

Eventuelle Einschränkungen könnten höchstens aus den in den nachfolgenden Absätzen 331, 332 und 333 herühren, die, da sie lediglich von der Autonomen Provinz Bozen angefochten wurden, für die anderen beschwerdeführenden Regionen aufrecht bleiben würden, weshalb die Anfechtungen unbegründet erscheinen.

Die Generalstaatsadvokatur hat angesichts der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes bezüglich der staatlichen Fonds zwecks Unterstützung von Sachgebieten, die in die konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis der Regionen fallen, eine weitere Überprüfung seitens desselben beantragt, damit der Staat eine für das gesamte Staatsgebiet gültige Programmierung der unterstützenden Wirtschaftspolitik zumindest in den Fällen ausarbeiten kann, in denen es nicht möglich ist, seitens aller Regionen Begünstigungen gleichen Ausmaßes und innerhalb gleicher Zeiten zu gewähren, für die also eine einheitliche politische Ausrichtung auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene für das gesamte Staatsgebiet erforderlich ist.

Was insbesondere die Abs. 331, 332 und 333 angeht, besteht die Zielsetzung darin, den Kinderwunsch zu fördern und dass die jungen Paare die Angst überwinden, ihre Familie zu vergrößern. Die Maßnahme würde also nicht auf die Lösung bestehender Probleme abzielen, sondern zukunftsbezogen wirken und deshalb eher in das Sachgebiet der Sozialvorsorge als der öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt, das der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis der Provinz Bozen zuerkannt ist, fallen.

Die Generalstaatsadvokatur bemerkt ferner, dass das aus dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 266/1992 abgeleitete Verbot irrelevant ist, da es sich nicht um „Tätigkeiten“ innerhalb des Gebietes der Provinz handelt, da ansonsten auch keine Steuerrückerstattungen zugunsten der Bürger der Autonomen Provinz verfügt werden könnten.

Zur Rechtsfrage

(1) - Die Autonome Provinz Bozen wirft außer der Frage der Verfassungsmäßigkeit verschiedener Bestimmungen, die in ein und demselben Gesetz enthalten sind und Gegenstand getrennter Entscheidungen sein werden, die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 330, 331, 332 und 333 des Gesetzes vom 23. Dezember 2005, Nr. 266 (Bestimmungen über die

ria 2006), in quanto l'istituzione - al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico - di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 330), e la concessione, per ogni figlio nato ovvero adottato nel 2005 (comma 331), ovvero per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita, nato o adottato nel 2006 (comma 332), di un assegno pari a euro 1.000 da riscuotersi, dietro comunicazione del Ministero, presso un ufficio postale da parte dell'esercente la potestà genitoriale - residente, cittadino italiano ovvero comunitario - ed appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo, riferito agli anni 2005 o 2006, non superiore ad euro 50.000 (comma 333), violerebbero l'art. 8, n. 25), dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

2.- Le Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna sollevano questioni di legittimità costituzionale - oltre che di altre norme della medesima legge, questioni che saranno oggetto di separate decisioni - dell'articolo 1, comma 330, della legge n. 266 del 2005, in quanto la creazione di un fondo diretto ad interventi gestiti esclusivamente da un organo statale invaderebbe la competenza legislativa esclusiva regionale in materia di «politiche sociali», contestualmente sottraendo risorse agli ordinari finanziamenti destinati alle attività programmate dell'ente regionale mediante la considerevole riduzione dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato sul Fondo nazionale delle politiche sociali, così violando l'art. 117, comma quarto, della Costituzione, nonché gli artt. 118, 119 e 120 Cost. e il principio di leale collaborazione (Regione Piemonte) e gli artt. 114, 118 e 119 Cost. (Regione Campania).

3.- Va preliminarmente disposta la riunione delle cause proposte dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalle Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna in quanto aventi un oggetto parzialmente comune (comma 330) ed implicanti la soluzione di questioni - ancorché riferite a parametri diversi - sostanzialmente analoghe.

4.- La questione sollevata dalla Provincia Autonoma di Bolzano (r.r. n. 33 del 2006) non è fondata.

4.1.- La Provincia, impugnando sia il comma 330 (istitutivo del Fondo de quo) che i successivi commi

Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates - Finanzgesetz 2006) auf, da die Errichtung eines Fonds im Haushaltsvoranschlag des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, der die Durchführung der Maßnahmen zur Unterstützung der Familien und der Solidarität für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung gewährleistet (Abs. 330), und die Gewährung einer Zulage in Höhe von 1.000 Euro für ein jedes im Laufe des Jahres 2005 geborenes oder adoptiertes Kind (Abs. 331) bzw. für ein jedes im Laufe des Jahres 2006 zweites oder weiteres geborenes bzw. adoptiertes Kind (Abs. 332), die infolge einer Mitteilung seitens des Ministeriums bei einem Postamt von einer die elterliche Gewalt ausübenden Person eingezogen werden kann, sofern sie italienischer bzw. EU-Staatsbürger und Mitglied einer Familie mit einem Gesamteinkommen bezogen auf das Jahr 2005 oder 2006 von höchstens 50.000 Euro ist (Abs. 333), den Art. 8 Z. 25) des Statuts für die Region Trentino Südtirol und den Art. 4 Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis) verletze.

(2) - Die Regionen Piemont, Kampanien und Emilia-Romagna werfen außer den Fragen der Verfassungsmäßigkeit verschiedener Bestimmungen, die in ein und demselben Gesetz enthalten sind und Gegenstand getrennter Entscheidungen sein werden, die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 330 des Gesetzes Nr. 266/2005 auf, da die Schaffung eines Fonds für Maßnahmen, die ausschließlich von einem Staatsorgan verwaltet werden, die primäre Gesetzgebungsbefugnis der Regionen auf dem Sachgebiet der Sozialpolitik überschreite und gleichzeitig die von der regionalen Körperschaft für die geplante Tätigkeit bestimmten Mittel verringere, weil die Überweisungen seitens des Staates auf den gesamtstaatlichen Fonds für die Sozialpolitik beachtlich gekürzt würden, was zur Verletzung des Art. 117 Abs. 4 der Verfassung sowie der Art. 118, 119 und 120 der Verfassung und des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit (Region Piemont) und der Art. 114, 118 und 119 der Verfassung (Region Kampanien) führe.

(3) - Im Vorab wird die Zusammenlegung der von der Autonomen Provinz Bozen und von den Regionen Piemont, Kampanien und Emilia-Romagna eingelegten Verfahren verfügt, weil sie zum Teil denselben Gegenstand haben (Abs. 330) und die Lösung von grundsätzlich gleichwertigen Angelegenheiten verlangen, auch wenn die Bezugsparameter unterschiedlich sind.

(4) - Die von der Autonomen Provinz Bozen aufgeworfene Frage (Rekurs Nr. 33/2006) ist unbegründet.

(4.1) - Die Provinz wirft mit der Anfechtung sowohl des Abs. 330 (der die Errichtung des Fonds be-

331, 332 e 333 (i quali prevedono un assegno in favore dei nuovi nati negli anni 2005 e 2006 e ne disciplinano l'erogazione), prospetta la questione di legittimità costituzionale nel senso che «le finalità previste ai sensi della presente legge» (comma 330) si identificerebbero con l'erogazione - disciplinata dai commi 331 e 332 - degli assegni per la nascita dei figli (dell'anno 2005) e di secondi o ulteriori figli (nell'anno 2006).

Ad avviso della ricorrente, da un lato, le norme impugnate rientrerebbero nella materia della «assistenza e beneficenza pubblica», che lo statuto riserva alla sua potestà legislativa esclusiva e, dall'altro lato, la sentenza n. 287 del 2004 (la quale aveva ricondotto analogo intervento alla materia della «previdenza sociale»), non avrebbe alcun valore per la Provincia Autonoma di Bolzano in quanto fondata sull'art. 117, comma secondo, lettera o), del nuovo Titolo V Cost., le cui norme, per l'espressa previsione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), si applicano alle province autonome solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Aggiunge la Provincia che, anche ove fosse prevista una qualsiasi forma di collaborazione con gli enti locali, risulterebbe comunque violato l'art. 4, comma 1, delle norme di attuazione dello Statuto, le quali escludono, nelle materie di competenza propria delle province autonome, che le amministrazioni statali possano disporre spese o concludere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.

4.2.- In proposito deve osservarsi che, se è vero che questa Corte si è pronunciata, con la sentenza n. 287 del 2004, su un ricorso proposto da una Regione a Statuto ordinario, è anche vero che le considerazioni svolte in quella decisione, e dirette alla riconduzione di analoga normativa alla materia della «previdenza sociale», si attagliano anche al caso in esame.

In particolare, l'affermazione che le disposizioni allora scrutinate - sostanzialmente analoghe a quelle censurate dalla Provincia Autonoma - non attenessero alla materia «assistenza» (riconducibile, si sosteneva, alla competenza regionale residuale) come valeva ad escludere la competenza regionale ai sensi dell'art. 117, comma quarto, Cost., così vale ad escludere la competenza della Provincia Autonoma a norma dello Statuto speciale, laddove questo esplicitamente si riferisce alla materia «assistenza e beneficenza pubblica».

Le provvidenze previste dalle norme oggetto del ricorso della Provincia presentano le medesime caratte-

trifft) als auch der Abs. 331, 332 und 333 (welche eine Zulage zu Gunsten der in den Jahren 2005 und 2006 Neugeborenen betreffen sowie die Entrichtung der Zulage regeln) die Frage der Verfassungsmäßigkeit in dem Sinne auf, dass die in diesem Gesetz vorgesehenen Zielsetzungen (Abs. 330) der Entrichtung (geregelt durch die Abs. 331, 332) der Zulagen für die Geburt von Kindern (im Jahr 2005) und der zweiten und weiteren Kinder (im Jahr 2006) entsprechen würden.

Die Beschwerdeführerin meint, dass die angefochtenen Bestimmungen einerseits unter das Sachgebiet der „öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt“ fallen, welches laut Statut der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis der Provinz zuerkannt sei, und dass andererseits das Erkenntnis Nr. 287/2004 (laut dem ein ähnlicher Fall auf das Sachgebiet der „Sozialvorsorge“ zurückgeführt wurde) für die Autonome Provinz Bozen nicht relevant sei, da es auf dem Art. 117 Abs. 2 Buchst. o) des neuen V. Titels der Verfassung beruhe, dessen Bestimmungen laut Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 (Änderungen zum V. Titel des zweiten Teils der Verfassung) für die Autonomen Provinzen nur „für die Teile, in denen Formen der Autonomie vorgesehen sind, welche über die bereits zuerkannten hinaus gehen“ gelten.

Die Provinz fügt ferner hinzu, dass - wenn auch irgendeine Form der Zusammenarbeit mit den örtlichen Körperschaften vorgesehen sein sollte - dennoch der Art. 4 Abs. 3 der Durchführungsbestimmungen zum Statut verletzt würde, laut dem die staatlichen Verwaltungen in den in die Zuständigkeit der Autonomen Provinzen fallenden Sachbereichen weder Ausgaben verfügen noch direkt oder indirekt Finanzierungen oder Beiträge für Tätigkeiten innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinzen gewähren dürfen.

(4.2) - In diesem Zusammenhang muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass, sofern dieser Verfassungsgerichtshof das Erkenntnis Nr. 287/2004 bezüglich eines von einer Region mit Normalstatut eingebrachten Rekurses erlassen hat, die in jener Entscheidung enthaltenen Betrachtungen, die ähnliche Bestimmungen auf das Sachgebiet der „Sozialvorsorge“ zurückführen, auch für den vorliegenden Fall zutreffend sind.

Insbesondere gilt die Behauptung, dass die ehemals überprüften Bestimmungen (die jenen ähneln, die von der Autonomen Provinz beanstandet wurden) nicht mit dem Sachgebiet der „Fürsorge“ zusammenhängen (welches - so wurde behauptet - auf die Gesetzgebungsbefugnis der Region zurückzuführen sei) und somit im Sinne des Art. 117 Abs. 4 der Verfassung nicht unter die regionale Zuständigkeit fallen, auch in Bezug auf die Autonome Provinz Bozen, da diese aufgrund des Sonderstatutes, das sich ausdrücklich auf das Sachgebiet der „öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt“ bezieht, keine Zuständigkeit innehat.

Die in den von der Provinz angefochtenen Bestimmungen enthaltenen Maßnahmen weisen dieselben

ristiche - decisive, secondo la sentenza n. 287 del 2004, per affermarne la natura «previdenziale» - di essere temporanee, di avere carattere indennitario e di «prescindere da ogni situazione di bisogno, di disagio o di difficoltà economica». Ed è appena il caso di rilevare che, se il comma 333 prevede, per beneficiare della provvidenza, un «tetto» di reddito, tale circostanza non incide sulla caratteristica da ultimo indicata, atteso che tale «tetto» è individuato in una somma compatibile con l'assenza di «bisogno, disagio o difficoltà economica» e si risolve, in sostanza, in uno strumento di selezione dei destinatari di risorse comunque limitate.

5.- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni appena citate sono inammissibili per carenza di interesse.

La disposizione censurata si limita ad indicare la somma (Euro 1.140 milioni) con la quale si intende «assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico», riservando ad altre norme «della presente legge» la individuazione degli interventi concreti riconducibili alle «finalità» genericamente enunciate dal comma 330.

Discende da ciò l'inidoneità di tale disposizione a ledere le competenze regionali, potendo la lesione derivare non già dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separati provvedimenti la decisione delle questioni sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, relativamente ad altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006);

riunite le cause promosse dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalle Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna;

Eigenschaften auf, welche laut Erkenntnis Nr. 287/2004 wegen ihrer „vorsorgerischen“ Art ausschlaggebend sind, denn es handelt sich um temporäre Zulagen, die nicht mit Bedarfs- oder Bedürftigkeitssituationen oder schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen zusammenhängen. Ganz nebenbei wird bemerkt, dass - dennoch im Abs. 333 vorgesehen wird, dass für den Empfang der Zulage eine Einkommensgrenze vorgesehen ist - dies keine Auswirkungen auf die letztgenannte Eigenschaft hat, denn diese Grenze entspricht einem Betrag, der nicht mit Bedarfs- oder Bedürftigkeitssituationen oder schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen zusammenhängt und im Wesentlichen nur dazu dient, um die Empfänger von auf jeden Fall beschränkten Mitteln auszuwählen.

(5) - Die von den genannten Regionen aufgeworfenen Fragen der Verfassungsmäßigkeit sind wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses nicht zulässig.

Die angefochtene Bestimmung beschränkt sich darauf, den Betrag in Höhe von 1.140 Millionen Euro anzugeben, mit dem sie die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung der Familien und der Solidarität für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten beabsichtigt und anderen Bestimmungen dieses Gesetzes die Festsetzung der konkreten Maßnahmen überlässt, die auf die im Abs. 330 im Allgemeinen angeführten Zielsetzungen zurückzuführen sind.

Diese Bestimmung kann demnach nicht die regionalen Zuständigkeiten verletzen, denn die Verletzung kann nicht aus der Erörterung des Vorhabens abgeleitet werden, Mittel für so weitlaufende und generelle Zielsetzungen zur Verfügung zu stellen, sondern (eventuell) aus den Bestimmungen, in denen dieses Vorhaben konkretisiert wird, wobei das Ausmaß der Ressourcen, die Durchführungsmodalitäten und die direkt und indirekt von den Maßnahmen betroffenen Sachgebiete festgesetzt werden.

Aus diesen Gründen

erklärt

DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF

nachdem er sich vorbehält, bezüglich der eingangs aufgeworfenen Fragen betreffend weitere Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Dezember 2005, Nr. 266 (Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates - Finanzgesetz 2006) mit getrennten Erkenntnis zu entscheiden;

nachdem er die von der Autonomen Provinz Bozen und von den Regionen Piemont, Kampanien und Emilia-Romagna eingeleiteten Verfahren zusammengelegt hat;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 330, 331, 332 e 333, della legge n. 266 del 2005 sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol) ed all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia Autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe;

dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 330, della legge n. 266 del 2005 sollevate dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 114, 117, comma quarto, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, comma quarto, della Costituzione, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

IL PRESIDENTE
F. BILE

IL REDATTORE
R. VADCCARELLA

IL CANCELLIERE
G. MELATTI

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2007.

IL CANCELLIERE
G. MELATTI

dass die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 330, 331, 332 und 333 des Gesetzes Nr. 266/2006, die von der Autonomen Provinz Bozen mit dem eingangs genannten Rekurs in Bezug auf den Art. 8 Z. 25) des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen) und auf den Art. 4 Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbezugnis) aufgeworfen wurde, nicht begründet ist;

dass die Fragen der Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 330 des Gesetzes Nr. 266/2006, die von der Region Piemont in Bezug auf die Art. 117 Abs. 4, Art. 118, 119 und 120 der Verfassung, von der Region Kampanien in Bezug auf die Art. 114, 117 Abs. 4, 118 und 119 der Verfassung und von der Region Emilia-Romagna in Bezug auf den Art. 117 Abs. 4 der Verfassung mit den eingangs erwähnten Rekursen aufgeworfen wurden, nicht zulässig sind.

So entschieden in Rom, am Sitz des Verfassungsgerichtshofes, Palazzo della Consulta, am 18. April 2007.

DER PRÄSIDENT
F. BILE

DER VERFASSER
R. VACCARELLA

DER KANZLEILEITER
G. MELATTI

Am 27. April 2007 in der Kanzlei hinterlegt.

DER KANZLEILEITER
G. MELATTI

PROPRIETARIO/EDITORE**BESITZER/VERLEGER**

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
 Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
 Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004
 Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2
 Direttore responsabile: Ilse Facchini

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL
 Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004
 Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2
 Verantwortlicher Direktor: Ilse Facchini

COMPOSIZIONE**DRUCK**

Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol

STAMPA**VERVIELFÄLTIGUNG**

Stabilimento Tipografico Fabbiani Spa - Genova

Stabilimento Tipografico Fabbiani Spa - Genova

**PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE
 DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE**
**VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES
 DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL**

(LR 22.7.1995, n. 6 e successive modifiche)

(RG vom 22.7.1995, Nr. 6 und nachfolgende Änderungen)

PARTE I atti regionali, provinciali e comunali
PARTE II: atti statali e comunitari
 (si pubblica il **martedì**)

I. Teil Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden
II. Teil Akte des Staates und der Europäischen Union
 (erscheint am **Dienstag**)

PARTE III: annunci legali
 (si pubblica il **venerdì**)

III. Teil: Amtsanzeigen
 (erscheint am **Freitag**)

PARTE IV: concorsi ed esami
 (si pubblica il **lunedì**)

IV. Teil: Wettbewerbe und Prüfungen
 (erscheint am **Montag**)

PARTE V: personale regionale e provinciale
 (si pubbl. **una volta al mese**)

V. Teil: Personal der Region und der Provinzen
 (erscheint **einmal im Monat**)

I TESTI DA PUBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL:

DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:

bollettino@regione.taa.it

bollettino@regione.taa.it

EINTREFFEN.

PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA (Arial 12), COMPRESI GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA.

DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEISEN (Arial 12), WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN INBEGRIFFEN SIND.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO**MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN**

- * I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.
- * Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale pre-stampato munito di tutti gli estremi di versamento **sul conto corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100 Trento**. Per il pagamento si raccomanda l'utilizzo di tale bollettino pre-stampato!
- * Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.
- * Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del soggetto al quale deve essere inviata l'eventuale corrispondenza ed emessa la fattura.
- * Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione stessa.

- * Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit Stempelmarken versehen sein.
- * Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf das **Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient** vorsieht. Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck!
- * Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansehers aufweisen.
- * Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung auszustellen ist, versehen sein.
- * Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem gewöhnlichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die Anzeige veröffentlicht ist, zugesandt.

TARIFE PER LE INSERZIONI**TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN**

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)

(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)

Testata Diritto fisso per il massimo di tre righe a disposizione dell'inserzionista (ragione sociale, indirizzo, ecc.) Euro 27,80 + IVA

Titel Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur die Hauptangaben des Atragstellers: Firmenname, Anschrift Gesellschaftskapital, Mehrwertsteuernummer, usw.) Euro 27,80 + MwSt.

Testo Per ogni riga o frazione di riga Euro 6,70 + IVA

Text Für jede ganze oder unvollständige Zeile Euro 6,70 + MwSt.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**BEZUGSPREISE FÜR ABBONEMENTS***(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)**(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)***PARTI I e II:**

annuale	Euro	73,00
semestrale	Euro	45,00

PARTE III:

annuale	Euro	45,00
semestrale	Euro	28,00

PARTE IV:

annuale	Euro	52,00
semestrale	Euro	36,00

PARTE V:

annuale	Euro	8,00
semestrale	Euro	6,00

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo dell'utente nell'archivio dati. È quindi possibile sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell'anno.

I. UND II. TEIL

jährlich	Euro	73,00
halbjährlich	Euro	45,00

III. TEIL

jährlich	Euro	45,00
halbjährlich	Euro	28,00

IV. TEIL

jährlich	Euro	52,00
halbjährlich	Euro	36,00

V. TEIL

jährlich	Euro	8,00
halbjährlich	Euro	6,00

Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des Beziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des Jahres abonnieren.

PREZZI DI VENDITA FASCICOLI**VERKAUFSPREISE***(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)**(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)***Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente:**

- Per le parti I-II, III e IV	Euro	1,00
- Per la parte V	Euro	0,50

Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il seguente:

- fino a 75 pagine:	Euro	1,50
- oltre 75 pagine:	Euro	1,50
+ Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine		

- Il costo di **fascicoli arretrati** (fascicoli pubblicati da oltre un anno dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina.

I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l'Amministrazione del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via Diaz 11 - Trento.

Der Preis eines Heftes beträgt:

- für die Teile I.-II., III. und IV.	Euro	1,00
- für den V. Teil	Euro	0,50

Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt:

- bis zu 75 Seiten:	Euro	1,50
- über 75 Seiten:	Euro	1,50
+ Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens 25 Seiten		

- Der Preis **der älteren Hefte** (über einem Jahr veröffentlichte Ausgaben) wird verdoppelt.

Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via Gazzoletti 2, und bei der Bücherei "Libreria Disertori", Via Diaz 11 in Trient, bezogen werden.

PAGAMENTI**ÜBERWEISUNGEN**

Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli **dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382** intestato a:

AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trento

Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss **ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382** zu Gunsten der:

VERWALTUNG DES AMTSBLATTES
Autonome Region Trentino-Südtirol
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trient

erfolgen.

Informazioni - Informationen

Fax: **0461 - 201389** - E-Mail Internet: **bollettino@regione.taa.it**

Ilse Facchini

Direttore Uff. Bollettino

Tel. **0461 - 201405**E_mail: **bollettino@regione.taa.it****Livia Rossi**

Direktor Amt für das Amtsblatt

Tel. **0461 - 201489**E_mail: **abbonamenti@regione.taa.it****Egon Dipoli**

Abbonamenti/Abonnements

Tel. **0461 - 201403**E_mail: **bollettino@regione.taa.it****Tiziana Braga**

Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil

Tel. **0461 - 201404**E_mail: **parteprima@regione.taa.it****Carmela Di Blasi**

Redaz. Parte III/ Redaktion III. Teil

Tel. **0461 - 201402**E_mail: **parteIII@regione.taa.it****Helmuth Schwarz**

Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil

Tel. **0461 - 201400**E_mail: **parteIV@regione.taa.it****Antonietta Sicilia**

Redaz. Parte V/ Redaktion V. Teil

Tel. **0461 - 201060****Marco Lazzeri**

Invio copie arretr./Versand älterer Hefte

Tel. **0461 - 201401****Referenti per Internet****Hedwig Kapeller**Tel. **0461 - 201257****Giorgio Moser**Tel. **0461 - 201257**E_mail: **gmoser@regione.taa.it**